All A N Rep 238
N Recc 209

COPIA

COMUNE DI PORTOFINO (GE)
AI SENSI ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000,
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO,
COMPOSTO DA N. 11 PAGINE, CEUTOVEN
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Portofino, li 10 APR 2018
Il Funzionario Incaricato

Comune di Portofino
Città Metropolitana di Genova

SEGRETARIO COMUNALE
10 APR 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N ° 2
Adunanza del 16/03/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE DENOMINATA "PORTOFINO MARE SRL" PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A ROTAZIONE, DELL'AREA DESTINATA A MOSTRE, CONVEGNI E INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI, DEI SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO SOCIALE, DELLA RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 D.L. 18/10/2012 N.179, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AD ESSA ALLEGATO,DELLA RELAZIONE EX ART.192 C. 2 D.LGS. 50/2016, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di Marzo alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi gli Assessori Comunali, che all'appello risultano::

N°	Nome	Presente	Assente
1	VIACAVA MATTEO	X	
2	D'ALIA GIORGIO		X
3	VIACAVA ROBERTO	X	
4	RAMASCO PAOLO	X	
5	VIVIANI MARIO		X
6	MORABITO EMANUELA	X	
7	DE BARBIERI GIADA	X	
8	GIMELLI MARGHERITA	X	
9	BIONDILLO RAFFAELE	X	
10	REPETTO FEDERICO	X	
11	PASTRO GIULIO	X	

TOTALE presenti n. 9 e assenti n. 2

a) produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale;

b) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

e) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

f) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente.

g) attività complementari e sussidiarie alle precedenti".

Considerato che la lett. a) ha una dizione generica, si suggerisce di inserire questa lettera come ultima nell'elenco, indicandola con lett. g: "*4.3. Ai sensi delle vigenti leggi, delle deliberazioni di indirizzo di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria dei seguenti ulteriori servizi:*

a) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

d) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

e) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente;

f) attività complementari e sussidiarie alle precedenti;

***g)** produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale".*

Analogamente, per rendere l'oggetto dello Schema di Statuto (**Allegato "B"**) allineato a quello dello Schema di Atto costitutivo come sopra modificato dovrà essere aggiornato anche l'art. 6.3 del primo spostando la "*produzione di ulteriori servizi pubblici di interessi generali*" dalla lett. a alla lett. g.

- **L'art. 5** dello Schema di Atto costitutivo non disciplina la competenza per la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo. Si propone, pertanto di aggiungere il comma 5 sulla scia di quanto previsto all'art. 20 dello Schema di Statuto **(Allegato "B")**: "***5.5.*** *All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio. L'Assemblea può assegnare all'Amministratore unico un'indennità.".*

Altresì, per dare contezza già all'interno dell'Atto costitutivo del requisito del "*controllo analogo*", sebbene ampiamente divulgato nello Schema di Statuto, si propone di integrare il comma 5.3 " *5.3. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto qui allegato*" come di seguito "5.3. *All'organo amministrativo spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto qui allegato limitati dalle specifiche competenze che la legge e/o lo Statuto riservano all'Assemblea*".

- **L'art. 10.2.** dello Schema di Atto costitutivo "10.2. *L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolate dallo Statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "B" e da quanto previsto dalle norme vigenti in materia*" ripropone quanto già disciplinato al precedente art. 3.3. Pertanto si propone di sopprimerlo per evitare duplicazioni.

2) Emendamento allo Statuto sociale (Schema) Allegato "B".

- L'**art. 10**, primo periodo, dello Schema di Statuto sociale recita come segue: "*I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote*". Si propone di integrarlo come segue: "*I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio Comune di Portofino, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso, i diritti sociali spettano all'unico socio anche in caso di costituzione di usufrutto o pegno*".
- L'**art. 10**, secondo periodo, dello Schema di Statuto sociale recita come segue: "*Spettano in via esclusiva all'unico socio il diritto di nominare e revocare liberamente l'Amministratore unico*". Si propone di modificarlo come segue: "*Spettano in via esclusiva al socio Comune di Portofino il diritto di nominare e revocare liberamente l'Amministratore Unico*".
- **L'art. 11**, primo periodo, dello Schema di Statuto recita come segue: "*Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva al socio unico ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società*". Si propone si sostituire come segue: "*Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva all'Assemblea ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società*".

3) *Emendamento allo Schema di Contratto di servizio per la gestione da parte della Società Portofino Mare s.r.l. del parcheggio a rotazione a pagamento in area adiacente a piazza della libertà (Allegato "E").*

- **L'art. 4**, "*Il presente Contratto ha durata di numero 5 esercizi a partire dall' 01.06.2018 al 31.12.2023*", contiene un evidente errore materiale in quanto, da come si evince dalle date di inizio e fine gestione, gli esercizi sono ovviamente 6. Si propone, quindi di rettificare l'art. 4 come segue: "*Il presente Contratto ha durata di numero sei esercizi a partire dall' 01.06.2018 al 31.12.2023*".

4) *Emendamento allo Schema di Contratto di servizio per la gestione da parte di Portofino Mare S.r.l. dei servizi vari minori per la cittadinanza (Allegato "E").*

- **All'art. 1 lett. a**, dopo l'enunciato "*area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari*", si propone di aggiungere per esigenze di chiarezza e completezza l'inciso "*sita in Portofino Via / Piazza ....*".
- **L'art. 2**, "Il *presente Contratto ha durata di cinque esercizi a partire dall'1.06.2018 al 31.12.2023*", contiene un errore materiale in quanto, da come si evince dalle date di inizio e fine gestione, gli esercizi sono ovviamente 6. Si propone, quindi di rettificare l'art. 2 come segue: "*Il presente Contratto ha durata di sei esercizi a partire dall'1.06.2018 al 31.12.2023*".
- **L'art. 12**, "*Portofino Mare S.r.l. si impegna ad assicurare il controllo e vigilanza della sosta mediante un numero di persone adeguato*", contiene un errore materiale e deve essere rettificato come segue: "*Portofino Mare S.r.l. si impegna ad assicurare il controllo e vigilanza delle strutture assegnate mediante un numero di persone adeguato*".
- **L'art. 13 lett. b.**, "*b) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza i parcheggi e/o di provvedere a sostituzione di impianti o cose deteriorate*", contiene un errore materiale e deve

essere rettificato come segue: *"b) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza le strutture e/o di provvedere a sostituzione di impianti o cose deteriorate"*.

Dato atto che la proposta di emendamenti così come relazionata dal Sindaco viene acquisita in Allegato Sub 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, che in data 15.03.2018 è pervenuto il Parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ex art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente quale Allegato "**F**".

Dato, altresì, atto, che in data 12.03.2018 è pervenuta Lettera di Asseverazione della Banca Passadore del Piano Economico Finanziario di cui alla Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. n. 179/2012 che si allega quale Allegato "**G**".

Il Sindaco procede alla votazione, in forma palese, sulla richiesta di differimento della presente Seduta Consiliare, che dà il seguente risultato:

***Consiglieri presenti**: n. 9*
***Con voti favorevoli**: n. 9*
***Astenuti:** n.0*
***Voti contrari** n.0*

All'unanimità, il Consiglio Comunale respinge la richiesta di differimento della presente Seduta Consiliare, come proposta dalla nota della Assobello Srl di cui in Allegato 2;

Quindi, successivamente, il Sindaco pone in votazione in forma palese, la proposta degli emendamenti 1),2), 3) e 4) e di cui all'Allegato 3, che dà il seguente risultato:

***Consiglieri presenti**: n. 9*
***Con voti favorevoli**: n. 9*
***Astenuti:** n.0*
***Voti contrari** n.0*

All'unanimità approva la proposta di emendamenti alla proposta di deliberazione in oggetto, e di cui in Allegato 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proseguendo nella trattazione dell'argomento, successivamente,

PREMESSO CHE

- in data 13 Febbraio 1985 Rep. N. 378 è stata sottoscritta la Convenzione di costruzione e gestione tra il Comune di Portofino e Coop 7 s.c.r.l. (*"la Convenzione"*) di edificio da destinare a parcheggio per autovetture e attrezzature di interesse comune composto di sei piani fuori terra e due piani interrati (*"l'Edificio"*).

- La Clausola num. 2 della Convenzione articola la concessione in num. 3 moduli di gestione distinti afferenti a tre diverse parti dell'Edificio individuate negli atti rogitati con Parte A di circa mq. 3.600,00 posta ai piani secondo sotto-strada, primo sotto-strada, terra e primo (destinata al parcheggio a rotazione oggetto di esame), Parte B di circa mq. 3.700,00 (destinata alla "Sub-concessione") e porzione destinata a mostre, convegni e attività similari.

- La Clausola num. 15 della Convenzione ha previsto il conferimento del Comune all'allora Concessionaria della gestione delle diverse porzioni fissando la durata dell'affidamento in anni 25 per la Parte A, in anni 70 per la Parte B, in anni 25 per la Parte destinata a mostre, convegni e attività similari tutti decorrenti dall'inizio della gestione, disponendo che alla scadenza dei predetti termini, la Concessionaria dovrà consegnare al Comune senza compensi o rimborsi le relative porzioni immobiliari in buono stato di conservazione e manutenzione.

- In forza di Verbale di cui alla Delibera di G.M. n.40 del 12.02.1993, a seguito dell'approvazione del Certificato di Collaudo Amministrativo, le Parti hanno espressamente convenuto *"che la gestione dell'Autoparcheggio e della Sala Convegni avrà formalmente inizio il giorno 24 Febbraio 1993; e che pertanto a decorrere dalla suddetta data diverrà efficace la concessione di gestione di cui all'atto Rep. 378/1985, producendosi ogni conseguente effetto [...]; che pertanto, dal 24 Febbraio 1993 si computeranno i termini di validità e durata della concessione di gestione delle diverse parti dell'opera"*.

- Con Atto Rep. 1422 del 16.10.2009 è stato stipulato tra il Comune di Portofino, Coop 7 s.c.r.l. e Assobello S.r.l. Atto di Sub-ingresso totale in favore di quest'ultima nella Convenzione del 13 Febbraio 1985.

- In data 28.04.2017, con Nota Prot. n. 3740, il Comune di Portofino ha comunicato alla Società Assobello S.r.l. l'intenzione di non avvalersi di ulteriori forme di affidamento a operatori economici privati, valutando preferibile di procedere alla gestione diretta con contestuale richiesta di riconsegna dell'edificio alla data del 12.12.2018, data da intendersi materialmente errata e da sostituire con quella del 24.02.2018 in aderenza e nel rispetto del Verbale di cui alla Delibera di G.M. n. 40 del 12.02.1993.

- Il 24.02.2018, essendo trascorsi anni 25 dall'inizio della gestione, è maturata la naturale scadenza del titolo in capo ad Assobello S.r.l. relativamente alla Parte A destinata al servizio di parcheggio a pagamento a rotazione nonché alla Parte destinata a mostre, convegni e attività similari.

- Tuttavia, anche a causa del nuovo panorama normativo venuto progressivamente a configurarsi, con Determinazione n° 21 del 09.02.2018 del Settore Amministrativo, la Concessionaria Assobello S.r.l. è stata invitata a manifestare disponibilità a proseguire la gestione in regime di proroga tecnica e transitoria fino al 31 maggio 2018, a cui è seguita sua adesione espressa in data 12.02.2018.

- Al fine di inquadrare l'*iter* normativo/ istruttorio da seguire, in data 23.02.2018, la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 15 avente il seguente oggetto «*Indirizzi in merito alle opzioni, offerte dal quadro normativo vigente, circa le modalità di gestione del parcheggio a rotazione a pagamento in edificio sito in area adiacente a Piazza Libertà ("Autosilos e/o Autoparcheggio"), della parte destinata a mostre, convegni e attività similari, tutte attualmente in concessione alla società Assobello S.r.l. fino al 24.02.2018, nonché di gestione dei servizi igienici (diurno). Proposta al Consiglio Comunale di indirizzo*

circa l'eventuale affidamento della gestione del servizio di parcheggio a rotazione e dell'area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari, oltre alla gestione dei servizi igienici (diurno) a Società in house di nuova e prossima costituzione. Esame di proposta di costituzione di una Società in house denominata "Portofino Mare S.r.l." con socio unico pubblico locale. Esame preliminare e esame di proposta di Bozza Statuto Sociale».

- A conclusione delle argomentazioni manifestate nella Deliberazione n. 15 menzionata, la Giunta Comunale si è determinata a deliberare «*1. preferibile l'opzione di affidare la gestione del sistema parcheggi a pagamento per autovetture a rotazione, delle sale convegni, mostre e eventi similari, dei servizi igienici presenti nel territorio comunale a una costituenda società interamente partecipata dal Comune di Portofino nella forma dell'in house, suggerendo di denominarla "Portofino Mare S.r.l." 2. di sottoporre al Consiglio Comunale, oltre la disamina delle questioni giuslavoristiche sopra prospettate, anche la Bozza di Statuto della "Portofino Mare" S.r.l. di cui all'allegato A)*», dando, altresì, evidenza alle richieste di tutela sociale che sono state sollevate dalle parti sociali in relazione alla scadenza della concessione in capo alla Concessionaria Assobello S.r.l., che dovranno essere affrontate compatibilmente con quanto consentito dalla normativa introdotta con il D.Lgs. n. 175/2016 (nello specifico artt. 19 e 25 D.Lgs. n. 175/2016).

DATO ATTO

che la Bozza di Statuto Sociale è stata pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 26.02.2018 allegata alla Deliberazione n. 15 sopra citata.

DATO ATTO

- che in data 9.03.2018, con Deliberazione n. 24, la Giunta Comunale ha approvato la proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale avente il seguente oggetto: "*Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale. Costituzione di società a responsabilità limitata nella forma "in house", a totale partecipazione comunale, denominata "Portofino Mare S.r.l.", per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento a rotazione, dell'area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari, oltre dei servizi igienici (diurno), localizzati in area adiacente a Piazza della Libertà*".

Che alla proposta di Deliberazione sono stati allegati lo Schema di Atto costitutivo (Allegato "A"), di Statuto sociale (Allegato "B"), della Relazione ex art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 comprensiva di Piano Economico finanziario per la durata dell'affidamento a partire dal 1.06.2018 fino al 31.12.2023 (Allegati "C", "C1", "C2"), della Relazione Istruttoria ex art. 192 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato "D"), del Contratto di Servizio (Allegato "E").

PRESO ATTO CHE

- si intende affidare i servizi suddetti per un periodo di 5 anni e 7 mesi (dal 1°giugno 2018 al 31.12.2023), secondo le modalità stabilite nello Schema di Contratto di Servizio (Allegato "E").

CONSIDERATO CHE

- il servizio di parcheggio a pagamento su aree comunali è considerato dalla giurisprudenza quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, trattandosi di un servizio reso a favore della collettività, sia pure a domanda degli interessati e prestato dietro pagamento

COMUNE DI PORTOFINO

(C.d.S. Sez. V. n. 3066/2008). Stessa valutazione si estende ad attività di gestione di strutture finalizzate all'organizzazione di mostre, convegni, eventi culturali, nonché alla gestione dei servizi igienici.

- Le forme di gestione dei servizi pubblici previste dall'ordinamento giuridico vigente e, nello specifico, dal D.Lgs. n. 50/2016 sono sostanzialmente le seguenti:
  a) affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
  b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
  c) affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;
  d) gestione in proprio.

- L'articolo 112 D.Lgs. n. 267/2000 recante "Servizi pubblici locali" prevede al suo comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, in cui rientra, come sopra evidenziato, anche il parcheggio di autoveicoli nonché l'organizzazione di mostre, convegni, eventi culturali, e la gestione dei servizi igienici.

- Il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n.124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

- L'art. 2 D.Lgs. n. 175/2016 recante "Definizioni" prevede che, ai fini del medesimo Decreto, si intendono per:
  - «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
  - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
  - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
  - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per

assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
- «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
- «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

- In base al Parere n° 80 del 2017, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Liguria ha stabilito che le società controllate possono adottare politiche assunzionali espansive in presenza di crescita dell'attività e, conseguentemente, del fatturato.

- Questa Amministrazione, anche sulla base del suo programma politico, ha ritenuto e ritiene fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'Ente può e deve conseguire attraverso lo strumento societario nella formula "in house".

- Alla luce delle opzioni previste e disciplinate dal dettato normativo vigente, secondo l'Amministrazione, il ricorso allo strumento societario attraverso la forma dell'"in house" per il raggiungimento di finalità d'interesse pubblico da parte di Enti Pubblici Locali è ampiamente noto oltre che utilizzato in Europa e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/ o auto produzione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione da parte della stessa.

- In particolare, un razionale e competente utilizzo di una società pubblica può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare gli investimenti.

- Alla luce delle peculiarità e delle esigenze della collettività, la forma di gestione attraverso una società "in house", qualora gestita ed utilizzata in maniera ottimale, potrà agevolare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Portofino e consentirà l'efficientamento dei servizi sopra menzionati erogati sul territorio.

EVIDENZIATO CHE

- il Comune di Portofino ha una popolazione residente di poco più 400 abitanti mentre nella stagione estiva ospita flussi turistici oltre che manifestazioni e eventi di alto rilievo e notorietà internazionale che incrementano abbondantemente e significativamente la popolazione presente sul territorio.

- L'articolo 13 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" individua le funzioni spettanti al Comune come segue: "Spettano ai comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

- L'indirizzo della Giunta Comunale e oggi del Consiglio Comunale viene assunto a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), i quali, unitamente ai Decreti attuativi (viste anche le Linee Guida dell'ANAC) hanno introdotto ulteriori modifiche alla già complessa e più volta rivisitata disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici e delle società a partecipazione pubblica.

VERIFICATA

- anche in rapporto alla configurazione territoriale del Comune di Portofino, al suo assetto organizzativo, l'ammissibilità ai sensi di legge e la convenienza economica dell'affidamento "in house" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 dei servizi di parcheggio a pagamento a rotazione di cui alla Parte A dell'Edificio, della gestione di area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari, dei servizi igienici (diurno), tutti localizzati in area adiacente a Piazza della Libertà, qualità che sono entrambe desumibili dalla Relazione sull'affidamento ex art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 allegata alla presente sub lettera "C" nonché dal Piano Economico Finanziario sub lettera C1 e al suo allegato sub lettera C2.

RILEVATO CHE

- nell'esercizio della sua autonomia, il Comune di Portofino ritiene che la modalità di gestione con affidamento "in house" rappresenti, comunque, la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa per le ragioni specifiche enunciate anche nella Relazione Istruttoria ex art. 192 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 allegata alla presente sub lettera "D" di seguito sintetizzate: «Come anche risultante dal piano economico finanziario l'affidamento dei servizi alla Società "in house providing" denominata "Portofino Mare S.r.l." garantisce all'Amministrazione comunale: la conservazione, il consolidamento e lo sviluppo del know-how nella gestione dei parcheggi a pagamento; l'effettuazione degli investimenti necessari tesi al miglioramento dell'efficienza del Servizio, finanziati principalmente con le tariffe stabilite per gli utenti; la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società grazie agli eventuali dividendi distribuiti; il mantenimento del margine operativo e dell'utile netto della gestione del Servizio all'interno del "Gruppo pubblico locale" piuttosto che a imprese private; l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del Servizio, della gestione del Servizio e del sistema di riscossione, che portano a evidente economie di scala; un corrispettivo per l'utilizzo della struttura pari al 150% dell'attuale; la possibilità di percepire eventuali utili sotto forma di dividendi; la migliore flessibilità nella gestione, anche del personale; contemperazione tra massimizzazione del profitto e massimizzazione dell'utilità per i cittadini-operatori economici portofinesi (nel caso specifico) e utenti; la possibilità di

incidere sulla gestione predisponendo Piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con la clientela/utenza (quali soluzioni di parcheggio in periodi di particolare afflusso) e all'introduzione di strumenti di pagamento della sosta innovativi volti ad agevolare i fruitori del Servizio; la possibilità di incidere sulla gestione imponendo ad esempio una carta dei servizi che contenga indicazione di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, prescrizioni, indicazione livello minimo e standard di servizio, sanzioni in caso di inadempimento e simili; l'autonomia economica finanziaria della società che come risulta dal piano economico finanziario non necessita di nessun tipo di intervento a compensazione né economico né finanziario; la "semplicità tecnica" dei servizi da gestire non genera alcun dubbio circa il facile reperimento sul mercato del lavoro – nel rigido rispetto delle regole dettate per le società in house di selezione del personale che potrà essere bandita non appena la società sarà costituita e nelle more del ricevimento delle autorizzazioni necessarie per il completamento dell'iter per la sua entrata in esercizio delle competenze necessarie al funzionamento della medesima».

- L'ottimizzazione dei servizi menzionati comporterà che l'incasso dei parcheggi e del resto dei servizi minori sarà interamente di competenza di una costituenda società "*in house*" soggetta al controllo analogo del Comune di Portofino e che, pertanto, pur in considerazione dei moderati costi che quest'ultimo sosterrà per la sua costituzione, nonché per la redazione del rispettivo contratto di servizio, con tale sistema di affidamento, vi sarà un miglioramento significativo di redditività dei propri parcheggi e delle proprie strutture anche minori.
- Alla luce degli atti allegati si evince che tale ottimizzazione non provoca alterazioni della concorrenza né distorsioni del mercato non essendo emersi aspetti che si possano porre in contrasto con gli artt. 107 e ss. TFUE.
- Pertanto, nel complesso, la gestione attraverso la costituenda società pubblica con socio unico locale si prefigura come strategica, in quanto essa potrà assicurare celerità nell'erogazione dei servizi, snellezza nella gestione delle decisioni e nell'individuazione delle priorità di intervento, significative disponibilità di cassa con controllo immediato dei flussi finanziari, flessibilità nella gestione del personale sulla base delle effettive necessità che possono mutare anche radicalmente nella stagione turistica, quando da circa 400 abitanti si passa ad una presenza notevolmente superiore.
- In relazione a questo ultimo aspetto, a partire dal 1° giugno 2018 corrispondente alla data di previsione di avvio della gestione "in house", la società costituenda vorrà dotarsi di personale qualificato e in numero sufficiente atto a garantire lo svolgimento delle prestazioni di cui ai servizi ad essa affidati h 24/24 per numero 365/365 giorni l'anno (attualmente preventivato in numero 5 unità lavorative da reclutarsi nel rispetto delle normative vigenti e, nello specifico, degli artt. 19 "Gestione del personale" e 25 "Disposizioni transitorie in materia di personale" D.Lgs. n. 175/2016).

ATTESO CHE

- La società Portofino Mare S.r.l. dovrà essere costituita dal Comune di Portofino, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/ 2000, per lo svolgimento di servizi pubblici a favore dell'Ente socio unico e della collettività.
- Secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. Sentenza Teckal, CGCE, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti "in house"

sono: totale capitale sociale pubblico, esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, realizzazione della parte prevalente dell'attività svolta dalla società a favore dell'ente o degli enti che la controllano. Tali caratteristiche consentono, in sostanza, di qualificare l'unità soggettivamente separata incaricata dalla Pubblica Amministrazione della gestione dei servizi in forza di un affidamento diretto, come "longa manus" dell'Amministrazione stessa, secondo un modello qualificabile in termini di delegazione interorganica.

- Tutti i presupposti appena menzionati sono presenti nello Statuto sociale allegato alla presente sub lettera "B".

PRESO ATTO CHE

- ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e per quanto qui di interesse:
- le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, comma 1);
- nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (art. 3, comma 2);
- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 e che le società "in house" hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 citato;
- l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere motivato analiticamente con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve, altresì, dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5);
- la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata dal Consiglio Comunale (art. 7, comma 1, lett. c);
- l'atto deliberativo deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2463 c.c. per le società a responsabilità limitata (art. 7, comma 3);
- per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (art. 9, comma 3);
- l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2);
- gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, comma 8);
- sussiste il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11, comma 9, lett. d);
- nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti

dall'articolo 2409 c.c., ciascun ente pubblico socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale (art. 13, comma 1);

- le società "in house" ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati (art. 16, comma 1);
- gli statuti delle società "in house" devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 16, comma 3);
- le società "in house" sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016 (art. 16, comma 7);
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V c.c., dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi (art. 19, comma 1);
- le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3 D.Lgs. n. 165/2001 (art. 19, comma 2);
- nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, L. n. 196/2009, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 21, comma 1);
- le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);

VISTO

- l'art. 5, comma 1, D.Lgs n. 50/2016 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi fra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" che, al comma 1, stabilisce che: «1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

13

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata».

Tutto quanto sopra premesso, considerato, evidenziato, verificato, rilevato, atteso e visto,

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 267/2000 (spec. artt. 13, 112, 113, 239);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017 e s.m.i;
- l'art. 192 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017 e s.m.i;
- l'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e s.m.i.;
- l'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e s.m.i.;
- l'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e s.m.i.;
- l'art. 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e s.m.i.;
- la Legge 27.12.2017, N° 205, Legge di Bilancio 2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
- PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- PRESO ATTO del Parere del Revisore Unico dei conti rilasciato in data 15.03.2018 (Allegato "F"),
- PRESO ATTO della Lettera di Asseverazione della Banca Passadore del Piano Economico Finanziario di cui alla Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. n. 179/2012 (Allegato "G").

RITENUTA opportuna e strategica

- la soluzione della costituzione di una società "in house" interamente partecipata dal Comune di Portofino, che, comunque, deve essere caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, affinché l'Amministrazione comunale possa esercitare un'influenza

determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, cui affidare "in house" i servizi di cui alla presente Deliberazione e che la stessa non abbia partecipazione diretta di capitali privati.

VALUTATA

- per i motivi sopra rappresentati, l'opportunità di procedere alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica locale, identificata nel Comune di Portofino, al fine di garantire, anche attraverso l'ottimizzazione dei fattori produttivi esistenti, una gestione sana e efficiente del servizio pubblico di parcheggio a rotazione a pagamento nonché dei servizi minori già menzionati.

PRESO ATTO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 175/2016, lo schema di Atto costitutivo di cui all'allegato "A" in forza di quanto previsto dall'art. 2463 c.c., nonché lo schema di Statuto sociale di cui all'allegato "B" prevedono i seguenti elementi essenziali:

  1. Denominazione della costituenda società Portofino Mare S.r.l.;
  2. Indicazione del socio unico promotore Comune di Portofino;
  3. Sede della Costituenda società;
  4. Possibilità di istituire o sopprimere uffici di rappresentanza, succursali, e dipendenze commerciali;
  5. Oggetto sociale;
  6. Poteri di controllo del socio;
  7. Disposizioni per realizzare i requisiti del controllo analogo;
  8. Previsione, in via certa e permanente, dell'incedibilità/intrasferibilità a privati delle quote societarie;
  9. Quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dalla società nei confronti dell'amministrazione comunale controllante e realizzazione da parte della società "in house", sul piano sostanziale, della parte preponderante della propria attività nei confronti, ovvero per conto, dell'ente controllante detto nel senso che ogni altra attività avrà solo un carattere marginale (detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta ove oltre l'80% dell'attività del soggetto affidatario "in house" sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione affidante);
  10. Si intende affidare i servizi suddetti per un periodo di 5 anni e 7 mesi (dal 1°giugno 2018 al 31.12.2023), secondo le modalità stabilite nello Schema di Contratto di Servizio (Allegato "E") e che, in particolare, Portofino Mare S.r.l. corrisponderà al Comune di Portofino, quale corrispettivo della concessione della gestione del parcheggio a rotazione in area adiacente a Piazza della Liberà, una somma annua fissa pari ad Euro 100.000,00 oltre Iva di legge, rivalutabile in base al 100% dell'indice ISTAT FOI, a cui aggiungere una quota variabile pari all' 5 % del fatturato di Portofino Mare S.r.l. sulla gestione della sosta.

ACCERTATA, quindi, anche alla luce della Relazione ex art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 (Allegato sub "C", "C1" e "C2") e della Relazione istruttoria ex art. 192 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato sub "D") la conformità dei predetti schemi di Atto costitutivo e di Statuto sociale a quanto stabilito dal codice civile, dall'ordinamento europeo e nazionale in materia di affidamento diretto dei servizi

COMUNE DI PORTOFINO

pubblici locali a rilevanza economica, come consolidati nelle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e quindi recepiti nel D.Lgs. n. 175/2016.

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della suddetta società "in house" e all'approvazione degli schemi di Atto costitutivo e dello Statuto della società Portofino Mare S.r.l.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 lett. c. D.Lgs. n. 175/2016, la costituzione di una società "in house" appartiene alla competenza del Consiglio Comunale.

DATO ATTO che la costituzione di una società a responsabilità limitata è prevista dall'art. 2463 c.c. e, per quanto di interesse, tale forma è ammessa ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016.

VISTI gli schemi di Atto costitutivo (Allegato "A"), di Statuto sociale (Allegato "B") della costituenda società Portofino Mare S.r.l. a totale partecipazione comunale, la Relazione ex art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 comprensiva di Piano Economico Finanziario (Allegato "C", Allegato "C 1", "C2"), la Relazione istruttoria ex art. 192 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato "D"), lo Schema di Contratto di Sevizio (Allegato "E"), il Parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 15.03.2018 (Allegato "F"), la Lettera di Asseverazione della Banca Passadore del Piano Economico Finanziario (Allegato "G").

Tanto premesso, dato atto, considerato, evidenziato, verificato, rilevato, atteso visto e richiamato, il Sindaco Matteo Viacava pone in votazione, in forma palese, l'intera proposta di deliberazione con i seguenti allegati così emendati:

A) schema di atto costitutivo
B) schema di Statuto Sociale
C) Relazione ex art.34 D.Lgs. n. 179/2012
C/1) Piano Economico Finanziario Quinquennale
C/2) Piano Economico
D) Relazione Istruttoria
E) Schema di contratto di servizio
F) Parere Revisore Unico dei Conti
G) Lettera di Asseverazione Bancaria

Con votazione palese accertata e proclamata dal Sindaco Matteo Viacava che dà il seguente risultato:

***Consiglieri presenti**: n. 9*
***Con voti favorevoli**: n. 9*
***Astenuti:** n.0*
***Voti contrari** n.0*

DELIBERA

- di dare atto di quanto espresso in premessa e parte narrativa;
- **DI COSTITUIRE** la società denominata Portofino Mare S.r.l., con socio unico il Comune di Portofino;
- **DI AFFIDARE**, in regime "in house providing", alla predetta società, a partire dall'1.06.2018

16

e fino al 31.12.2023, la gestione del servizio di parcheggio a pagamento a rotazione corrispondente all'attuale Parte A dell'Edificio, della sala mostre e convegni nonché attività similari - rif. Convenzione Rep. 378/1985 -, nonché dei servizi igienici (diurno) tutti localizzati in area adiacente a Piazza della Libertà;

- **DI APPROVARE con le modifiche per effetto degli emendamenti approvati,**

a. lo schema di Atto costitutivo (Allegato "A"),

b. lo schema di Statuto sociale (Allegato "B"),

c. la Relazione ex art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 comprensiva di Piano Economico Finanziario (Allegati "C", "C1", "C2"),

d. la Relazione istruttoria ex art. 192 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato "D"),

e. lo schema di Contratto di Servizio (Allegato "E"),

f. il Parere del Revisore Unico dei Conti pervenuto in data 15.03.2018 (Allegato "F"),

g. la Lettera di Asseverazione della Banca Passadore del Piano Economico Finanziario (Allegato "G"),

tutti atti allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- **DI DARE ATTO CHE**

a) ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016, i servizi da affidare in regime di "in house providing" alla costituenda società Portofino Mare S.r.l. sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, sono strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Portofino;

b) come già rappresentato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, l'allegato schema di Atto costitutivo prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 c.c. per le società a responsabilità limitata;

c) come precisato in premessa, l'allegato schema di Statuto sociale risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo (Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE) e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "in house providing" e che, in particolare, esso prevede espressamente: il capitale interamente pubblico; il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di capitali privati a qualsiasi titolo; l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente socio unico; il controllo analogo da parte dell'ente socio unico;

d) come si evince dai predetti schemi di Atto costitutivo e di Statuto sociale, l'impegno di spesa relativo al capitale sociale iniziale della società è pari ad Euro 20.000,00 e che per lo stesso si provvederà ad assicurare la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio per l'anno 2018, dando mandato in tal senso al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti conseguenziali;

- **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore competente, cui si demandano tutti gli adempimenti conseguenti, a sottoscrivere il rogito notarile e a compiere, altresì, tutte le attività necessarie per dare attuazione alla deliberazione e consentirne il suo perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo Statuto sociale le

17

eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie come da indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

- **DI DARE, INFINE, ATTO CHE**

a) la presente Deliberazione, unitamente agli allegati, saranno pubblicati sull'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale e diffusa conoscenza;

b) a seguito di approvazione, la presente Deliberazione sarà pubblicata nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Portofino, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016; ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.Lgs n. 175/2016, essa sarà trasmessa alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; si provvederà, altresì, ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 192 D.Lgs. 50/2016 "Regime speciale degli affidamenti in house".





OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE DENOMINATA "PORTOFINO MARE SRL" PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A ROTAZIONE, DELL'AREA DESTINATA A MOSTRE, CONVEGNI E INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI, DEI SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO SOCIALE, DELLA RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 D.L. 18/10/2012 N.179, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AD ESSA ALLEGATO, DELLA RELAZIONE EX ART.192 C. 2 D.LGS. 50/2016, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

Pareri ai sensi del Dlgs. 267/2000
In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000

Portofino, lì 13/03/2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. CAMBERLINGO Vincenzo

F.to

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000

Portofino, lì 13/03/2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. PRIOLO Stefano

F.to

COMUNE DI PORTOFINO

Adunanza del 16.03.2018

Presentazione e illustrazione del Sindaco Matteo Viacava

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto la Costituzione della Società in-house denominata "Portofino Mare S.r.l.", per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento a rotazione, dell'area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari, dei servizi igienici.

Illustrissimi Consiglieri Comunali Presenti,

dopo un lungo lavoro di approfondimento, siamo giunti alla conclusione della prima parte dell'*iter* che condurrà il Comune di Portofino, attraverso la sua Società *in house*, a gestire direttamente per i prossimi cinque anni la Parte A dell'Autoparcheggio a rotazione (125 posti auto) qui in Piazza Libertà, la Sala mostre e convegni presente in questo piano e i servizi igienici presenti sempre in Piazza Libertà.

E' un traguardo che questa Amministrazione si era prefissa di raggiungere fin dal momento del suo insediamento.

E' solo l'inizio in quanto la procedura va completata dovendo d'ora in avanti predisporre tutte le attività che saranno necessarie per rendere operativa questa nuova società.

La decisione è il risultato di un esame di tutta la documentazione da cui è emerso che sarebbe tornata comunque nelle mani del nostro Comune la gestione di queste porzioni dell'Edificio, essendo maturata il 24 Febbraio scorso la scadenza naturale della concessione.

Attualmente, infatti, Assobello S.r.l. gestisce ancora queste porzioni solo in forza di una proroga tecnica e transitoria che andrà a scadere il 31 Maggio prossimo. La Parte B dell'Autoparcheggio ha, invece, per così dire una sua autonomia in quanto, per effetto della Convenzione del 1985 rimarrà in capo alla Concessionaria Assobello fino al 2063.

Brevemente, il D.Lgs. n. 175/2016 (meglio noto come Decreto Madia) che neppure ha ancora compiuto due anni di vigenza, così come gli ultimi orientamenti della giurisprudenza hanno chiarito una volta per tutte che la gestione da parte degli Enti Locali dei servizi pubblici locali (come ad esempio il parcheggio a pagamento per autovetture) attraverso il modello di *società in house* **non ha affatto natura eccezionale rispetto alle altre forme previste dalla legge** (cioè affidamento a terzi con gara, o società mista pubblico/privata con gara a doppio oggetto). Anzi, trattasi di un modello ordinario.

Al Comune spetta l'onere di motivare le ragioni di questa sua scelta (che solo al Comune, appunto, spetta) e di illustrarne i presupposti.

Bene, la Società Portofino Mare S.r.l. è una società il cui capitale sociale è detenuto da un solo unico socio: il nostro Comune avrà un potere determinante sull'Amministratore in modo che la gestione dei beni in concessione alla Società sia in linea con le aspettative della cittadinanza.

La gestione attraverso la Società Portofino Mare si presenta vantaggiosa per una serie di motivi, fra cui il fatto di avere una struttura societaria snella, con un solo amministratore, un unico sindaco revisore, e come detto, un unico socio pubblico che non potrà cedere a privati neppure parte delle sue quote.

La Società, attraverso il Comune, potrà investire nelle strutture oggetto di concessione senza dipendere dalle decisioni di un terzo soggetto privato a seconda delle sue necessità.

La necessità dell'Ente è quella di garantire un'efficace e diretta interfaccia tra cittadini ed operatori economici da un lato e il gestore del servizio dell'altro lato cui si va ad unire la gestione unitaria del servizio e del sistema di riscossione.

In generale: si garantirà una migliore, più rapida, più efficiente e senz'altro più controllata manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionalità delle strutture favorendo le attività commerciali, l'arrivo dei turisti, e quindi anche i nostri concittadini.

A fronte della gestione, il nostro Comune percepirà dalla Portofino Mare S.r.l. Società un canone fisso annuo pari a Euro 100.000,00 oltre variazioni Istat, a cui si aggiunge una parte variabile pari al 5% dei ricavi annui.

Dunque, il Comune di Portofino percepirà un importo ben maggior rispetto a quello che oggi viene versato dalla Società Assobello S.r.l. che ammonta a Euro 99.188,61, informando che il Comune chiederà a quest'ultima di documentare la riconsegna con una Relazione finale di gestione.

Vorrei evidenziare anche che, ovviamente, il Comune di Portofino, quale socio unico, avrà diritto a percepire gli utili.

Per dare un'idea, attraverso una serie di simulazioni e l'osservazione dei flussi di traffico e sosta delle autovetture, il Piano Economico Finanziario allegato prospetta ricavi non inferiori al milione di Euro per anno/esercizio, precisando che si tratta di numeri sottostimati, di cautela. Pertanto, può ritenersi che la Società Portofino Mare S.r.l. possa realisticamente conseguire risultati migliori rispetto a quelli qui ipotizzati.

Non solo, gli utili generati in ciascun esercizio potranno essere utilizzati nel prosieguo della gestione per migliorare l'offerta di spazi di sosta, per aumentarla, ovvero essere distribuiti all'ente locale per il perseguimento delle proprie finalità.

In conclusione, nei prossimi cinque anni l'Amministrazione confida di riportare a livelli di eccellenza il servizio parcheggi, unitamente ai servizi minori, quali la gestione della Sala

NOTAIO LUIGI DI SOLA IN CHIAVARI

COMUNE DI PORTOFINO

Non solo, come sopra ho accennato, il Comune di Portofino è in procinto di richiedere ad Assobello S.r.l. una Relazione generale di fine gestione sottolineando che, in tutti questi mesi, pur di fronte alla richiesta di documentazione anche contabile, la Società si è rivelata sostanzialmente inadempiente avendo trasmesso informazioni del tutto insufficienti (e in parte oscurate).

Debbo anche rielevare che, da una serie di sopralluoghi nell'autoparcheggio, si è riscontrata una carenza generale di manutenzione dell'Autosilos che rivela negligenza e pressapochismo nella gestione di un bene di proprietà del Comune.

Anche per evitare che in futuro ci si trovi di fronte a queste situazioni inaccettabili, il Comune ritiene idoneo l'utilizzo dello strumento di una sua società pubblica.

Ora, in relazione a questo progetto di PPP menzionato da Assobello, vorrei fare alcune considerazioni: in primo luogo è trascorso quasi un anno dalla comunicazione del Comune risalente dell'aprile 2017 senza che la Società Assobello si sia premurata di sottoporre questo "*sedicente progetto*"; in secondo luogo, il Comune non impedisce a nessuno di presentare progetti e, caso mai venissero depositati, saranno valutati come tutte le proposte. Pare curioso che a distanza di un anno dalla comunicazione dell'intenzione di valutare l'ipotesi di gestione "diretta" del Comune, solo ieri Assobello si sia premurata di dare una risposta.

Ovviamente, non entro nel merito delle problematiche giuridiche che le osservazioni di Assobello S.r.l. pervenute all'attenzione del Comune causano: a mio modo di vedere, questa lettera rappresenta una forzatura e piuttosto pericolosa dell'iter procedimentale oltre che di tutte le norme di legge, considerato che se anche Assobello dovesse presentare un progetto, si dovrebbe comunque dare corso ad una gara alla quale potrebbero

partecipare altri interessati. Sicchè, già per quanto sopra, ci si astiene dall'aderire alle richieste fuori luogo di Assobello (per lo meno nella parte in merito).

Ed inoltre, considerate le doglianze di Assobello S.r.l. sui tempi ristretti concessi dal Comune di Portofino di consultazione, ebbene, mi pare di poter dire che esse sono contraddittorie, in quanto l'aver predisposto un documento articolato in num. 9 pagine fitte conferma la sufficienza dei termini.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Il Sindaco.

IL SINDACO

Matteo Viacava

COMUNE DI PORTOFINO

NOTAIO IN CHIAVARI SCLARI LUIGI DI MARIO

COMUNE DI PORTOFINO

25

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

Comune di Portofino
N. 0002520 E 16/03/2018
Cla: 5.1
UOC:

Genova, 15 marzo 2018

Spettabile
COMUNE DI PORTOFINO
Alla c.a. del Consiglio Comunale
Piazza Libertà, 13 b
160034 – PORTOFINO (GE)

Inviata a mezzo pec: protocollo@pec.comune.portofino.genova.it

Oggetto: deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 9 marzo 2018 recante la proposta al Consiglio Comunale di costituzione di una società *in house* per la gestione del servizio di parcheggio a rotazione presso l'Autosilo di Piazza della Libertà.
Osservazioni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e richiesta di differimento della seduta del Consiglio Comunale.

La sottoscritta Assobello S.r.l. (subentrata alla Coopsette s.c.r.l. in virtù di atto rep. 1422 del 16 ottobre 2009, da ora in poi "**Assobello**" o anche solo "**Concessionaria**"), con sede legale in Milano, Via Cesare Cantù, 1, in persona del vice-presidente, dott. Montanari Raimondo,

premesso che

- Assobello è l'attuale concessionaria della struttura multipiano destinata a parcheggio, ubicata nel Comune di Portofino – Piazza della Libertà in forza della convenzione rep. n. 378/85. In tale veste, Assobello, subentrata a Coopsette s.c.r.l. che ha eseguito la progettazione e i lavori di realizzazione della suddetta struttura multipiano, ha gestito funzionalmente il parcheggio nel pieno rispetto degli standard di qualità ed obblighi derivanti dalla convenzione n. 378/85, come peraltro dimostrato dalla mancata contestazione di qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte del Comune di Portofino;
- con delibera n. 24 del 9 marzo 2018, la Giunta Comunale ha deciso di proporre al Consiglio Comunale la costituzione di una società in-house, denominata "Portofino Mare S.r.l." al fine di affidare alla medesima società, a partire dal 1 giugno 2018, la gestione (*i*) del servizio di sosta presso l'Autosilo di Piazza della Libertà (*ii*) dei servizi igienici localizzati presso il medesimo edificio di Piazza della Libertà (di seguito la "**Società In-house**");

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

- la suddetta delibera di G.C. n. 24/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal 8 marzo 2018;
- a distanza di soli quattro giorni, segnatamente in data 12 marzo 2018, il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale per il successivo 16 marzo 2018, con fissazione di un ordine del giorno che prevede, al punto n. 2, la discussione e la deliberazione della costituzione della Società In-house;
- con successiva comunicazione del 13 marzo 2018, il Sindaco del Comune di Portofino, in pretesa applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ("**Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica**"), ha invitato «*chiunque vi abbia interesse*» a presentare osservazioni e/o suggerimenti alla suddetta delibera di G.C. n. 24/2018 «*sino al giorno antecedente la data di convocazione della seduta consiliare*», quest'ultima già fissata, come detto, per il prossimo 16 marzo 2018;
- le osservazioni, pertanto, dovranno essere presentate dagli interessati entro il **15 marzo 2018, avendo quindi a disposizione soltanto due (2) giorni per redigerle e presentarle.**

***

Tutto ciò premesso e considerato, Assobello, come sopra rappresentata, presenta le seguenti osservazioni alla proposta di delibera di costituzione della Società In-house.

***

I. Sulla violazione dei diritti partecipativi degli interessati.

Come evidenziato nelle premesse, il Comune di Portofino ha assegnato agli interessati un termine (di soli due giorni) palesemente incongruo ed insufficiente per la presentazione delle osservazioni alla proposta della Giunta comunale di costituzione della Società In-house e di affidamento alla medesima della gestione del servizio di sosta presso l'Autosilo di Piazza della Libertà.

E' del tutto evidente, infatti, che un siffatto ridottissimo termine non è minimamente in grado di garantire agli interessati una effettiva partecipazione al procedimento, né tantomeno appare idoneo ad assicurare adeguate forme di consultazione pubblica che, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, devono necessariamente precedere l'adozione dell'atto deliberativo con il quale l'Ente decide la costituzione di una società pubblica e l'affidamento in favore della medesima della gestione di servizi che riguardano l'intera collettività.

Inoltre, in disparte l'assoluta insufficienza dei ridottissimi termini a tal fine assegnati, le forti ripercussioni economico-finanziarie e sociali che la costituzione della Società In-house potrebbe avere per il Comune di Portofino avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione comunale a porre in essere forme di consultazione pubblica adeguate alla complessità delle tematiche sottese alla scelta di ricorrere all'*in-house*

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

e non limitarsi ad un generico invito, a soli due giorni dalla seduta del Consiglio Comunale, a presentare *"osservazioni e/o suggerimenti"*.

Non si vede, quindi, come le forme di pubblicità prescelte dall'Amministrazione possano in concreto assicurare una effettiva ed efficace consultazione pubblica che consenta a ciascun cittadino e/o soggetto interessato di poter anzitutto comprendere le scelte e i progetti dell'Amministrazione e conseguentemente fornire il proprio apporto e contributo partecipativo, in grado di incidere ed orientare la deliberazione finale dell'Ente.

Ad ulteriore dimostrazione del sostanziale "svuotamento" degli strumenti partecipativi per effetto della condotta in concreto tenuta dal Comune, si evidenzia altresì che la comunicazione di invito alla presentazione delle osservazioni è intervenuta a ridosso della seduta del Consiglio Comunale di approvazione della delibera di costituzione della Società In-house e quindi in una fase avanzata del processo decisionale di talché, anche sotto tale profilo, le già di per sé insufficienti forme di consultazione pubblica si appalesano del tutto inadeguate a perseguire lo scopo ultimo cui le stesse sono preordinate, vale a dire, consentire a tutti gli interessati di apportare elementi essenziali alla corretta valutazione e decisione finale dell'Ente.

***

II. Sulla mancata dimostrazione della convenienza economica, economicità, efficacia ed efficienza della scelta di ricorrere all'*in-house providing* e sui maggiori vantaggi derivanti dalla gestione del parcheggio mediante Partenariato Pubblico Privato (PPP).

La grave compromissione delle garanzie partecipative riconosciute per legge a tutti i soggetti interessati è ancora più evidente considerando la posizione della Concessionaria alla quale, infatti, è stata del tutto preclusa la possibilità di presentare osservazioni e alternative progettuali all'in-house.

Qualora il Comune di Portofino avesse rispettato l'essenziale garanzia partecipativa di cui all'art. 5 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica e agli artt. 7 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo (che nel caso di specie sono stati ridotti, come visto, ad una mera formalità), l'attuale concessionaria avrebbe potuto, invero, dimostrare i rilevanti vantaggi che il Comune di Portofino e l'intera cittadinanza potrebbero conseguire qualora venisse dato seguito al progetto di partenariato pubblico privato (PPP) che ci si accinge a presentare per ottenere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa, l'affidamento della gestione del parcheggio di Piazza della Libertà.

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

Nonostante la grave compromissione delle garanzie partecipative fin qui richiamate, l'attuale Concessionaria ritiene fin da ora possibile evidenziare che la proposta che la Concessionaria sta finalizzando comporta per il Comune rilevanti vantaggi:

1) insiti nella natura collaborativa del PPP e

2) in termini di investimenti e ricavi che il Comune di Portofino conseguirebbe senza assumere, peraltro, alcun rischio di gestione.

II.1) Per quanto attiene il primo dei profili richiamati, deve essere innanzitutto evidenziato che l'adozione di un contratto di PPP (a differenza di quanto si verificherebbe mediante l'affidamento *in-house*):

i) è funzionale a stimolare maggiore efficienza, produttività e ricerca di soluzioni innovative da parte del gestore privato;

ii) stimola l'efficiente gestione del servizio di parcheggio, atteso che la sostenibilità economica e finanziaria della gestione non è assicurata da corrispettivi pubblici (difatti inesistenti) ma dipende da una gestione razionale e, quindi, dal contenimento dei costi operativi e da un incremento dei ricavi delle tariffe pagate dagli utenti, nel rispetto dei livelli e delle agevolazioni stabilite dal Comune concedente;

iii) incentiva un costante incremento del livello di qualità dei servizi;

iv) consente di trarre il massimo dei benefici derivanti dall'impiego delle risorse del settore privato, idoneo a conseguire, anche in ragione della riconducibilità del progetto alla Concessionaria, efficienza e innovazione del servizio grazie all'*expertise* fin qui maturata;

v) offre maggiori garanzie di esecuzione del progetto in relazione al quale l'Amministrazione comunale può contare su di una Società di Progetto il cui oggetto sociale esclusivo è rappresentato dall'esecuzione del contratto;

vi) stimola l'individuazione di ulteriori servizi accessori e complementari che il concessionario potrebbe sfruttare economicamente al fine di eseguire ulteriori interventi a favore dell'Amministrazione e della cittadinanza;

vii) elimina le distorsioni, ampiamente riportate in letteratura economica, connesse al ciclo di assunzione e di attuazione delle decisioni pubbliche;

viii) consente di iscrivere fuori bilancio le operazioni contrattuali concluse dalla Pubblica Amministrazione in ragione del trasferimento dei rischi in capo al soggetto privato;

ix) consente l'esercizio di controllo dell'Amministrazione sull'operatore economico attraverso la predisposizione di sistemi di monitoraggio per verificare la corretta allocazione e la permanenza dei rischi trasferiti a quest'ultimo nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida che l'Autorità

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

Nazionale Anticorruzione-ANAC ha adottato ai sensi dell'art. 181, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 ("**Codice dei Contratti**"), anche ai fini dell'applicazione della delibera Eurostat 2004 e del Manuale sec 95 sui conti pubblici.

D'altra parte, gli indiscutibili vantaggi derivanti dall'utilizzo del PPP sono stati di recente riconosciuti anche dal legislatore europeo, il quale, con la direttiva n. 23/14/UE ha chiarito che *«i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione»* garantendo al contempo *«la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici»* (Cfr. direttiva n. 23/14/UE, III considerando).

II.2) La maggiore convenienza del ricorso a forme di PPP rispetto all'*in-house providing* proposto dalla Giunta del Comune di Portofino è ulteriormente dimostrata, nel caso di specie, dai (rilevanti) benefici che l'Amministrazione comunale potrebbe ottenere in caso di accoglimento della proposta di finanza di progetto che la Concessionaria si accinge a presentare e che – si ritiene opportuno anticipare sin d'ora – ha ad oggetto, più in particolare:

i) il pagamento di un canone annuale di concessione pari ad Euro 400.000,00 (oltre IVA) che, pertanto, corrisponde al quadruplo del canone annuale che il Comune di Portofino si prefigge di ottenere gestendo *in-house* il parcheggio di Piazza della Libertà;

ii) la messa a disposizione anticipata dei trentacinque posti auto che costituiscono la porzione del parcheggio che il Comune di Portofino ha dato in concessione all'attuale concessionaria mediante la sopra ricordata convenzione rep. n. 378/85 per la durata di settanta anni (e corrispondenti alla sezione ivi denominata "parte B"). La messa a disposizione anticipata dei suddetti posti auto consentirebbe, tra l'altro, di aumentare la ricettività del parcheggio a favore dei turisti ma soprattutto dei residenti e dei commercianti del Comune di Portofino e, quindi, consentirebbe anche di promuovere (come auspicato nella relazione illustrativa sub C della delibera in oggetto) "*la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la massima accessibilità del centro storico della cittadina ai residenti, agli ospiti, anche al fine di sostenere le attività economiche e gli esercizi commerciali ivi presenti e di garantire alti standard qualitativi di vita*": aspettative che risulterebbero, invece, disattese in caso di ricorso all'*in-house* in ragione della mancata disponibilità dei suddetti trentacinque posti auto;

iii) la realizzazione di ingenti investimenti finalizzati al consistente ampliamento dell'offerta di posti auto e all'ammodernamento della struttura di parcheggio multipiano di importo pari a circa 3 mln.€ (tremilioni/00) che, al termine della concessione, verranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune di Portofino;

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC.assobello@pec.it

iv) l'esecuzione di interventi di sistemazione e arredo urbano di Piazza della Libertà, per un importo pari a circa Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

v) l'esecuzione di ulteriori interventi al verificarsi, secondo il modello di *profit sharing*, di performance gestionali migliori rispetto a quelle preventivate nel piano economico finanziario allegato alla proposta di finanza di progetto della Concessionaria.

Ai suddetti vantaggi si aggiungono, inoltre, i benefici indotti sul contesto economico-sociale, tra cui, solo a titolo esemplificativo, si può citare l'affidamento dei lavori di adeguamento del parcheggio e l'impatto occupazionale connesso alle relative fasi di realizzazione e gestione e l'incremento del giro di affari che la maggiore disponibilità di posti auto genererebbe per tutte le attività commerciali del Comune di Portofino.

In buona sostanza, la proposta di finanza di progetto che la Concessionaria ha intenzione di presentare al Comune di Portofino presenta benefici ampiamente superiori rispetto a quelli preventivati con la delibera di affidamento *in-house* che, pertanto, deve ritenersi illegittima in quanto adottata in aperta violazione dei principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa richiamati dall'art. 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

***

III. Sulla mancata dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto di affidamento *in-house* del servizio di parcheggio.

La proposta di costituire la Società In-house, oltre che illegittima per tutti i motivi fin qui illustrati, è altresì priva del requisito (richiesto dal summenzionato art. 5 del Testo Unico) della sostenibilità economico-finanziaria della relativa gestione che, nel caso di specie, non si basa su entrate certe (quali sarebbero, invece, i canoni che la Concessionaria s'impegnerebbe a versare al Comune assumendo obbligazioni giuridicamente vincolanti), ma su stime di ricavi solo potenziali che, peraltro, neppure tengono conto dei rischi di gestione e dei costi connessi agli investimenti necessari all'adeguamento del parcheggio ed alla gestione del relativo servizio pubblico.

Più in particolare, la non sostenibilità economico-finanziaria della proposta di costituzione della Società In-house appare evidente, in primo luogo, dalla mancata asseverazione del relativo piano economico finanziario (PEF) da parte di uno dei soggetti di cui all'elenco (tassativo) dell'art. 183, comma 9 del Codice dei Contratti. La gravità di siffatta carenza del PEF emerge, in via diretta ed immediata, dalla funzione che l'ordinamento riconosce all'attività di asseverazione che, come noto, è quella di attestare la correttezza e la congruità delle poste utilizzate per l'elaborazione del PEF e fornire una positiva valutazione sui relativi elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento),

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

verificandone l'equilibrio in relazione ai flussi di cassa generati dal progetto. Le suddette considerazioni risultano confermate dagli univoci orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, ora ANAC) i quali hanno costantemente precisato che l'asseverazione del PEF è un «*requisito essenziale per la corretta valutazione del progetto*» (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2009, n. 5503 e, in senso analogo, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011 n. 843), che si spiega, come ulteriormente precisato dall'ANAC, con la necessità di attestare la «*coerenza e l'equilibrio del PEF, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, dunque la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato nonché la congruenza dei dati del PEF con la bozza di convenzione*» (AVCP, parere 1 dicembre 2012 n. 207).

L'importanza del PEF appare, dunque, particolarmente significativa anche nelle ipotesi di affidamento *in-house* risultando lo stesso funzionale a dimostrare, in maniera attendibile, oggettiva e verificabile:

- l'effettiva convenienza della forma di affidamento prescelta e, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e
- la sostenibilità finanziaria dell'affidamento.

Ebbene, rinviando al precedente paragrafo II l'illustrazione di tutti i motivi idonei a dimostrare la minore convenienza della gestione *in-house* rispetto al progetto di PPP (palese, come visto, dalla previsione di un canone quattro volte inferiore rispetto a quello che verrebbe riconosciuto in caso di accoglimento della proposta di PPP che la Concessionaria si sta accingendo a presentare), deve essere evidenziato che nel caso di specie la sostenibilità finanziaria dell'affidamento *in house* non è stata dimostrata, nel merito, per i seguenti ulteriori motivi:

i) l'Amministrazione ritiene che dal documento allegato alla proposta di affidamento *in-house* (denominato "PEF", anche se contenente una mera tabella riepilogativa delle voci di costo e di ricavi, e privo in ogni caso della relazione illustrativa nonché dell'asseverazione) risulti «*la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla società grazie agli eventuali dividendi distribuiti*» (cfr. all. C alla delibera 24/18). L'affermazione, oltre che di difficile decifrazione, è palesemente generica atteso che non è dato comprendere quali siano gli investimenti che la Società In-house s'impegnerebbe a realizzare e in che modo e con quali tempi siffatti investimenti si rivelerebbero tali da generare un "*incremento dei flussi reddituali*"; inoltre, l'affermazione medesima si fonda su un dato (cioè "*gli eventuali dividendi distribuiti*") che, come dimostra l'utilizzo dell'aggettivo "eventuale", è del tutto aleatorio;

ii) il riferimento ancora agli "*eventuali dividendi*", oltre a rappresentare un'affermazione priva di qualsiasi fondamento fattuale ancor prima che giuridico, muove inoltre da assunzioni

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

economiche-reddituali palesemente inattendibili in quanto, per un verso, sovrastimate in relazione ai ricavi e, per altro verso, sottostimate in relazione ad alcune voci di costo; in particolare:

- sotto il profilo della sovrastima dei ricavi, appare dirimente evidenziare che il valore del canone che la Società In-house sarebbe tenuta a corrispondere al Comune di Portofino è del tutto variabile perché corrispondente, in quota parte, al 5% dei ricavi derivanti dalla rotazione del parcheggio e, quindi, è riferito ad un valore non predeterminabile *ex ante*. Inoltre, il presupposto da cui muove l'intero "PEF" (vale a dire il valore medio di ricavo per posto auto) è palesemente erroneo in quanto pari a oltre 8.000 (ottomila) euro/anno.
Valore smentito dai dati medi di ricavo rilevati negli ultimi cinque anni di concessione, dai quali emerge che il ricavo medio dei posti a rotazione varia tra i 6.000 (seimila) e i 6.500 (seimilaecinquencento) euro/anno per posto auto. Considerando quindi un valore medio di circa 6.250 (seimiladuecentocinquanta) euro/anno per posto auto è evidente che i ricavi stimati siano superiori di oltre il 20% rispetto al valore congruo di mercato. Simile sovrastima dei ricavi rende palesemente inattendibile, dunque, anche il calcolo di "utili attesi" in capo alla Società In-house e la conseguente possibilità di distribuzione di dividendi in capo all'Amministrazione Comunale, così come già eccepito in precedenza.
- Per quanto più attiene alla sottostima dei costi, si ritiene sufficiente evidenziare che la gestione del parcheggio di Piazza della Libertà, sorvegliato da personale addetto 24 ore al giorno e sette giorni su sette, richiede l'assunzione di un numero di personale maggiore rispetto a quello preventivato e, in particolare, l'assunzione di un minimo di sei addetti. In aggiunta, è palesemente sottostimato anche il costo unitario del personale: ed infatti, da un lato, il costo di circa 35.000 (trentacinquemila) euro/annuo per addetto equivale ad un costo complessivo pari a 210.000 (duecentodiecimila) euro/anno (cioè oltre il 30% in più del costo ipotizzato dal Comune di Portofino) e, dall'altro, il costo indicato è parametrato all'inquadramento contrattuale più basso che, evidentemente, non potrebbe essere applicato anche al responsabile del personale (sottoposto, infatti, ad un inquadramento e ad un livello retributivo necessariamente più alto);

iii) va, infine, rilevato che la proposta di delibera in oggetto si fonda su una serie di assunti, quali la presunta «*migliore flessibilità nella gestione, anche del personale*» e «*l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del servizio, della gestione del servizio e del sistema di riscossione che portano a evidenti economie di scala*» che, oltre a fare riferimento a concetti astratti e indimostrati, appaiono smentiti

ASSOBELLO S.R.L.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano
Cap. Soc. Euro 7.500.000 i.v.
Codice Fiscale e Nr. Iscr. R.I. di Milano: 01850220995
Tel. 02-8068091 – Fax 02-72001279
PEC assobello@pec.it

da dati empirici ed economici incontrovertibili, quali la maggiore rigidità, durata e complessità della procedure amministrative che anche la Società In-house sarebbe tenuta ad esperire per lo svolgimento delle proprie attività ed i maggiori costi che, rispetto all'ipotesi di affidamento – secondo procedure conformi alla normativa applicabile - ad un operatore economico privato, la stessa dovrebbe sopportare per la produzione del servizio di parcheggio.

****

In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte circa (1) la violazione dei diritti partecipativi degli interessati; (2) la mancata dimostrazione della convenienza economica, efficacia ed efficienza della scelta di ricorrere all'*in-house providing* (elementi in realtà del tutto insussistenti ove rapportati ai maggiori vantaggi derivanti dalla gestione del parcheggio mediante forme di PPP); (3) la mancata dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto di affidamento *in-house* del servizio di parcheggio; Assobello, come sopra rappresentata, chiede a codesta Spettabile Amministrazione di voler:

(i) differire la data di convocazione del Consiglio Comunale così da garantire un termine congruo ed idoneo a consentire adeguate forme di consultazione pubblica;

(ii) assegnare, a tutti gli interessati, un termine di almeno quindici giorni per presentare osservazioni e/o suggerimenti e, alla Concessionaria, un termine almeno doppio per la presentazione della proposta di PPP;

(iii) verificare, sin d'ora, la permanenza delle condizioni di convenienza economica, economicità, efficacia ed efficienza della proposta di costituzione della Società In-house alla luce di tutti i vantaggi (sintetizzati al precedente paragrafo II) che il Comune di Portofino ed i relativi cittadini conseguirebbero in caso accoglimento della proposta di PPP, e ciò anche in relazione alle informative da fornire alla Corte dei Conti in conformità a quanto espressamente previsto dalla normativa applicabile.

Distinti saluti.

Assobello Srl

34

Cognome MONTANARI
Nome RAIMONDO
nato il 23/02/1957
(atto n. 259 P. A.)
a REGGIO NELL'EMILIA RE
Cittadinanza ITALIANA
Residenza REGGIO NELL'EMILIA
Via T. SANNAZARO, 57/00
Stato civile CONIUGATO
Professione DIRIG. AZIENDA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,87
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari

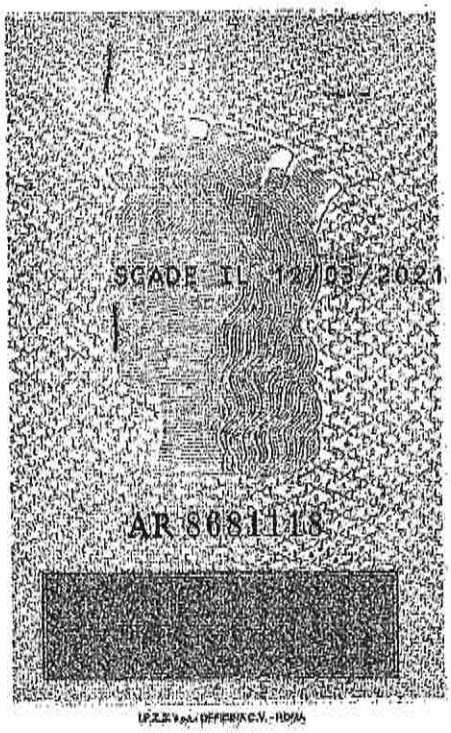


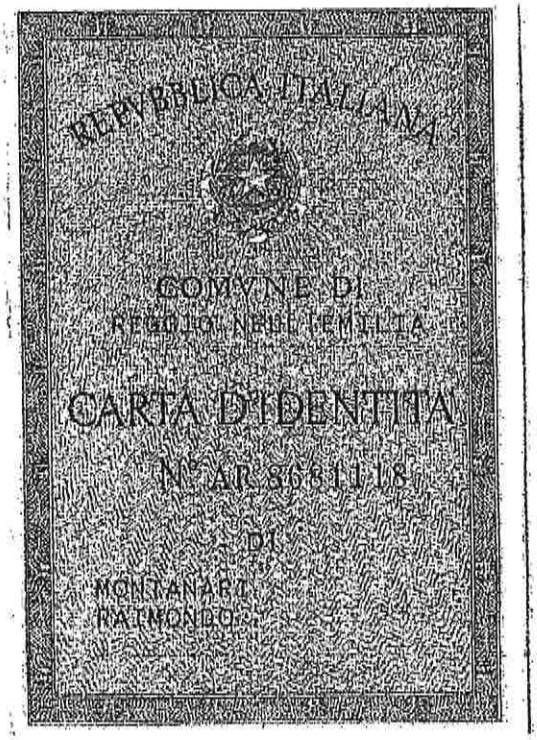
Firma del titolare

REGGIO NELL'EMILIA 12/03/201

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
L'ufficiale d'anagrafe
Francesca Venturelli





UFFICIO NOTARILE DI CHIAVARI
DOTT. LUIGI

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

35

Portofino, 15.03.2018

PROPOSTE DEL SINDACO DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO

Costituzione della Società in house denominata "Portofino Mare S.r.l.", per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento a rotazione, dell'area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari, dei servizi igienici (diurno). Approvazione dell'Atto costitutivo, dello Statuto sociale, della Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, del Piano Economico Finanziario, ad ess allegato, della Relazione ex art. 192 c. 2 D.Lgs. 50/2016, dello Schema di Contratto di Servizio.

1) Emendamento all'Atto costitutivo (Schema) Allegato "A".

- **L'art. 2** dello Schema di Atto costitutivo recita come segue: *"2.1. La società ha sede legale e amministrativa in Portofino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e può istituire sedi secondarie nel territorio nazionale".*

Per evitare il dubbio che in caso di spostamento di sede sia necessaria una modifica dell'Atto costitutivo / Statuto con intervento notarile, si propone di correggerlo come segue: *"La società ha sede in Portofino e può istituire sedi secondarie nel territorio nazionale. Ai soli fini dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Genova, il socio unico dichiara che l'attuale indirizzo della Società è in ....., Via ....., n....."..*

- **L'art. 3.2** dello Schema di Atto costitutivo recita come segue: *"3.2. Gli interi conferimenti in denaro, per complessivi Euro 20.000,00 sono stati versati presso ..... – sede di ..... ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2464 Codice Civile, come risulta dalla ricevuta della predetta Banca in data ..... esibita a me notaio".*

Alla luce della recente prassi bancaria, pare preferibile la soluzione diversa di deposito del capitale sociale mediante assegno circolare intestato alla Società Portofino Mare S.r.l. Pertanto, si propone di correggere il comma come segue: *"3.2. Gli interi conferimenti in denaro, per complessivi Euro 20.000,00 sono versati all'organo amministrativo, che nella persona del/della Sig./Sig.ra..... sopra nominato/a ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo n.....emesso in data odierna dalla Banca ..... Agenzia di ..... all'ordine del Sig./Sig.ra ..... nella qualità. L'Amministratore viene autorizzato a procedere, una volta effettuata l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, al versamento del suddetto assegno circolare in un conto corrente bancario intestato alla società".*

- **L'art. 4.3.** dello Schema di Atto costitutivo recita come segue: *"4.3. Ai sensi delle vigenti leggi, delle deliberazioni di indirizzo di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria dei seguenti ulteriori servizi:*

a) produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale;

b) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

MARIO NOTAIO IN CHIAVARI
COMUNE DI PORTOFINO

36

e) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

f) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente.

g) attività complementari e sussidiarie alle precedenti".

Considerato che la lett. a) ha una dizione generica, si suggerisce di inserire questa lettera come ultima nell'elenco, indicandola con lett. g: "*4.3. Ai sensi delle vigenti leggi, delle deliberazioni di indirizzo di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria dei seguenti ulteriori servizi:*

a) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

d) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

e) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente;

f) attività complementari e sussidiarie alle precedenti;

***g)** produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale".*

Analogamente, per rendere l'oggetto dello Schema di Statuto (**Allegato "B"**) allineato a quello dello Schema di Atto costitutivo come sopra modificato dovrà essere aggiornato anche l'art. 6.3 del primo spostando la "*produzione di ulteriori servizi pubblici di interessi generali*" dalla lett. a alla lett. g.

- **L'art. 5** dello Schema di Atto costitutivo non disciplina la competenza per la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo. Si propone, pertanto di aggiungere il comma 5 sulla scia di quanto previsto all'art. 20 dello Schema di Statuto **(Allegato "B")**: "***5.5.** All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio. L'Assemblea può assegnare all'Amministratore unico un'indennità.".*

Altresì, per dare contezza già all'interno dell'Atto costitutivo del requisito del "*controllo analogo*", sebbene ampiamente divulgato nello Schema di Statuto, si propone di integrare il comma 5.3 " *5.3. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto qui allegato*" come di seguito "5.3. *All'organo amministrativo spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto qui allegato limitati dalle specifiche competenze che la legge e/o lo Statuto riservano all'Assemblea*".

- **L'art. 10.2.** dello Schema di Atto costitutivo " 10.2. L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolate dallo Statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "B" e da quanto previsto dalle norme vigenti in materia" ripropone quanto già disciplinato al precedente art. 3.3. Pertanto si propone di sopprimerlo per evitare duplicazioni.

2) Emendamento allo Statuto sociale (Schema) Allegato "B".

- **L'art. 10**, primo periodo, dello Schema di Statuto sociale recita come segue: "*I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote*". Si propone di integrarlo come segue: "*I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio Comune di Portofino, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso, i diritti sociali spettano all'unico socio anche in caso di costituzione di usufrutto o pegno*".

37

- L'**art. 10**, secondo periodo, dello Schema di Statuto sociale recita come segue: *"Spettano in via esclusiva all'unico socio il diritto di nominare e revocare liberamente l'Amministratore unico"*. Si propone di modificarlo come segue: *"Spettano in via esclusiva al socio Comune di Portofino il diritto di nominare e revocare liberamente l'Amministratore Unico"*.
- **L'art. 11**, primo periodo, dello Schema di Statuto recita come segue: "Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva al socio unico ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società". Si propone si sostituire come segue: *"Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva all'Assemblea ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società"*.

3) *Emendamento allo Schema di Contratto di servizio per la gestione da parte della Società Portofino Mare s.r.l. del parcheggio a rotazione a pagamento in area adiacente a piazza della libertà (Allegato "E").*
- **L'art. 4**, *"Il presente Contratto ha durata di numero 5 esercizi a partire dall' 01.06.2018 al 31.12.2023"*, contiene un evidente errore materiale in quanto, da come si evince dalle date di inizio e fine gestione, gli esercizi sono ovviamente 6. Si propone, quindi di rettificare l'art. 4 come segue: *"Il presente Contratto ha durata di numero sei esercizi a partire dall' 01.06.2018 al 31.12.2023"*.

4) *Emendamento allo Schema di Contratto di servizio per la gestione da parte di Portofino Mare S.r.l. dei servizi vari minori per la cittadinanza (Allegato "E").*
- **All'art. 1 lett. a**, dopo l'enunciato *"area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari"*, si propone di aggiungere per esigenze di chiarezza e completezza l'inciso *"sita in Portofino Via / Piazza ...."*.
- **L'art. 2**, "Il *presente Contratto ha durata di cinque esercizi a partire dall'1.06.2018 al 31.12.2023*", contiene un errore materiale in quanto, da come si evince dalle date di inizio e fine gestione, gli esercizi sono ovviamente 6. Si propone, quindi di rettificare l'art. 2 come segue: *"Il presente Contratto ha durata di sei esercizi a partire dall'1.06.2018 al 31.12.2023"*.
- **L'art. 12**, *"Portofino Mare S.r.l. si impegna ad assicurare il controllo e vigilanza della sosta mediante un numero di persone adeguato"*, contiene un errore materiale e deve essere rettificato come segue: *"Portofino Mare S.r.l. si impegna ad assicurare il controllo e vigilanza delle strutture assegnate mediante un numero di persone adeguato"*.
- **L'art. 13 lett. b.,** *"b) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza i parcheggi e/o di provvedere a sostituzione di impianti o cose deteriorate"*, contiene un errore materiale e deve essere rettificato come segue: *"b) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza le strutture e/o di provvedere a sostituzione di impianti o cose deteriorate"*.
- **Si dà atto**, che in data 15.03.2018 è pervenuto il Parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ex art. 239 D.Lgs.n. 267/2000 che si allega alla presente quale Allegato "**F**".
- **Si dà, altresì, atto**, che in data 12.03.2018 è pervenuta Lettera di Asseverazione della Banca Passadore del Piano Economico Finanziario di cui alla Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. n. 179/2012 che si allega quale Allegato "G".

Il Sindaco

COMUNE DI PORTOFINO (Genova)

MATTEO VIACAVA

Dott. Vincenzo Camberiago
SEGRETARIO COMUNALE

38

Allegato "A"

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA NELLA FORMA *IN HOUSE PROVIDING* A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO DENOMINATA "PORTOFINO MARE S.R.L." (SCHEMA)

REPUBBLICA ITALIANA

Il ....., in ..... nel mio studio in ...., davanti a me ....., notaio in ....., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

sono comparsi:

- ....., nato/a a ..... il ....., che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Segretario del Comune di Portofino con sede in Portofino (anche *"l'Ente costituente"*), Palazzo Comunale, Piazza Della Libertà, 13B, ove per la carica esso/essa comparente è domiciliato/a, autorizzato giusta Delibera del C.C. del .....

E', altresì, presente il signor / la signora ..... (soggetto che ricoprirà la carica di Amministratore Unico).

Dell'identità personale dei suddetti comparenti io Notaio sono certo.

Il Sig./la Sig.ra ....., nella sopra menzionata qualità, mi richiedere di ricevere il presente atto con il quale stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

1.1 Il Comune di Portofino come sopra rappresentato costituisce una società a responsabilità limitata denominata "Portofino Mare S.r.l." con capitale sociale interamente partecipato dal Comune di Portofino.

ARTICOLO 2

2.1. La società ha sede in Portofino e può istituire sedi secondarie nel territorio nazionale. Ai soli fini dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Genova, il socio unico dichiara che l'attuale indirizzo della Società è in ....., Via ....., n.....

ARTICOLO 3

3.1. Il capitale della società è di Euro 20.000,00 (ventimila, virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Comune di Portofino.

3.2. Gli interi conferimenti in denaro, per complessivi Euro 20.000,00 sono versati all'organo amministrativo, che nella persona del/della Sig./Sig.ra..... sopra nominato/a

39

ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo n.....emesso in data odierna dalla Banca ..... Agenzia di ..... all'ordine del Sig./Sig.ra ..... nella qualità.

L'Amministratore viene autorizzato a procedere, una volta effettuata l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, al versamento del suddetto assegno circolare in un conto corrente bancario intestato alla società.

3.3. Le indicazioni previste dal Codice Civile e le norme disciplinanti il funzionamento della società risultano dallo Statuto Sociale composto di ventotto articoli che io notaio leggo ai comparenti e che quindi viene allegato a quest'atto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 4

4.1. La società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente socio nell'ambito delle fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016.

4.2. In particolare, la società è affidataria esclusiva dei seguenti servizi di interesse generale:

a) servizi annessi alla mobilità cittadina: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o velocipedi elettrici a pedalata assistita e/o velocipede;

b) servizi annessi alla cultura e alla socialità: gestione di centri congressi nonché di aree e strutture per organizzazione di mostre, convegni, eventi, manifestazioni, e iniziative similari;

c) servizi annessi all'igiene: gestione dei servizi igienici (diurno);

4.3. Ai sensi delle vigenti leggi, delle deliberazioni di indirizzo di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria dei seguenti ulteriori servizi:

a) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

d) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

e) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente;

f) attività complementari e sussidiarie alle precedenti;

g) produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale.

4.4. Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.

4.5. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può, altresì, affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

4.6. La società, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere, ai sensi di legge, ogni qualsivoglia atto ed operazione ritenuti opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

4.7. La società, previ specifici indirizzi di assemblea, potrà concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni

ARTICOLO 6

6.1. L'Amministratore Unico è delegato/a ad introdurre da solo/a in quest'atto e nell'allegato Statuto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

6.2. Esso viene, altresì, delegato a ritirare il capitale dalla predetta Banca ad avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

6.3. La costituita società richiederà al più presto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in modo da inserire l'indirizzo stesso nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

ART. 7 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

7.1. La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico scelto dal Comune di Portofino. All'organo di controllo e di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2477 Codice civile.

7.2. In sede di prima nomina, l'organo di controllo e revisione è individuato dal Socio unico Comune di Portofino che viene nominato, per la durata di ... anni, nella persona di ....., nato/a ..... il ....., residente a ....., codice fiscale ....., n. registro revisori contabili ..... .

7.3. Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e, se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o da altra normativa applicabile.

7.4. Il corrispettivo dell'Organo di controllo e revisione, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

7.5. L'Organo di controllo e di revisione resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

7.6. La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 8

43

8.1. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 9

9.1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nell'allegato Statuto, le parti rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 10

10.1. Le spese per la costituzione della società, ammontanti a circa euro ..... (.....), sono a carico del Socio unico.

10.2. Io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto e l'ho letto ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, consta di n. ... fogli per ..... facciate e quanto fin qui da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che, interpellati, lo approvano.

In originale firmato:

..... notaio

44

Allegato "B"

S T A T U T O (SCHEMA)

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata, "*in house providing*" a capitale interamente pubblico, denominata "Portofino Mare S.r.l.".

ART. 2 - SOCI

Potrà assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo, esclusivamente il Comune di Portofino, ente costituente.

ART. 3 - NATURA DELLA SOCIETÀ

3.1. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo dell'ente affidante, analogo a quello dallo stesso esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi.

3.2. La società opera ai sensi e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Portofino.

3.3. La società opera a favore dell'Ente Socio che esercita su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da esso controllati. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art.5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art.6.4.

3.4. In ogni caso, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3.5. La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché di quelli contenuti nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001.

3.6. L'Ente locale esercita i diritti di socio nella persona del Sindaco o del Presidente o di un loro delegato.

ART. 4 – SEDE

4.1. La società ha sede nel Comune di Portofino e può istituire sedi secondarie nel territorio nazionale.

ART. 5 - DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ART. 6 – OGGETTO

6.1. La società opera nell'esercizio di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente socio nell'ambito delle fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

6.2. In particolare, la società è affidataria esclusiva dei seguenti servizi di interesse generale:

a) servizi annessi alla mobilità cittadina: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o velocipedi elettrici a pedalata assistita e/o velocipede;

b) servizi annessi alla cultura e alla socialità: gestione di centri congressi nonché di aree e strutture per organizzazione di mostre, convegni, eventi, manifestazioni, e iniziative similari;

c) servizi annessi all'igiene: gestione dei servizi igienici (diurno);

6.3. Ai sensi delle vigenti leggi, delle deliberazioni di indirizzo di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria dei seguenti ulteriori servizi:

a) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite

46

travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

d) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

e) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente.

f) attività complementari e sussidiarie alle precedenti;

g) produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale;

6.4. Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.

6.5. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può, altresì, affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

6.6. La società, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere, ai sensi di legge, ogni qualsivoglia atto ed operazione ritenuti opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

6.7. La società, previ specifici indirizzi di assemblea, potrà concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

6.8. La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e

47

relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

6.9. Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società può, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, costituire o partecipare a società controllate, collegate o partecipate.

6.10. La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente socio secondo le condizioni stabilite nelle convenzioni e comunque in atti con essi sottoscritti. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai dati iscritti presso la CCIAA e il Registro Imprese.

ART. 8 - CAPITALE SOCIALE

8.1. Il capitale della società è di Euro 20.000,00 (ventimila/00) interamente sottoscritto e versato dal Comune di Portofino. Per i conferimenti si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2464 e 2465 c.c.

8.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti c.c.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione del socio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata sino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere effettuati tutti i conferimenti ammessi per legge, secondo le modalità come disciplinate.

8.3. La partecipazione non è trasferibile.

ART. 9 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEL SOCIO

9.1 Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

9.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dal socio.

9.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

ART. 10. DIRITTI SOCIALI

I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio Comune di Portofino, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso, i diritti sociali spettano all'unico socio anche in caso di costituzione di usufrutto o pegno. Spettano in via esclusiva al socio Comune di Portofino il diritto di nominare e revocare liberamente l'Amministratore Unico.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

11.1. Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva all'Assemblea ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società. In particolare, l'Assemblea delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione.

11.2. In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale, atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici, finanziari, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale pluriennale;

c. le modificazioni dello Statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;

d. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

e. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico e il suo compenso;

f. la nomina del Sindaco unico revisore e la definizione del relativo compenso;

g. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;

h. la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 50.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna;

i. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;

l. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno;

m. la decisione di operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda, nuovi servizi, nonché tutte le operazioni aventi natura ordinaria di importo superiore a Euro 50.000,00;

n. l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre all'Ente socio circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che l'Ente socio esercita sulla società ai sensi dell'articolo 3.3. del presente Statuto;

11.3. L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a single attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.

11.4. L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore Sindaco Unico una sintetica relazione sull'attività svolta.

11.5. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art. 18.1.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

50

12.1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale, ovvero nella sede del Comune di Portofino. In caso di impossibilità dell'Amministratore unico o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore Sindaco unico.

12.2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito all'Ente socio almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, P.E.C., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, telegramma, e-mail), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro imprese. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli organi sociali e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.5. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'Assemblea richiedano una previa deliberazione da parte del Comune di Portofino, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora il Comune comunichi di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

12.6. L'organo amministrativo dovrà, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea anche quando ne è fatta domanda dal Comune e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

12.7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso l'Amministratore segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

13.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.3. Fatte salve le decisioni nelle materie elencate al precedente punto 11.2, che devono essere assunte con il metodo assembleare, è consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione e alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 14 - DELEGHE

14.1. L'Ente socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2. La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

ART. 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 13 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte le dichiarazioni dell'Ente socio pertinenti all'ordine del giorno.

15.3. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

16.1. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza dell'Ente socio. Le decisioni dell'Ente socio sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni del Socio. La decisione del socio, adottata a sensi del presente articolo, dovrà in ogni caso essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni del socio.

16.2. Il socio unico ha diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni del socio.

ART. 17 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1. La società è amministrata da un Amministratore unico, scelto dal Comune di Portofino. L'Amministratore è il legale rappresentante della società ed è rieleggibile.

17.2. L'Amministratore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità o inconferibilità stabiliti dalla suddetta normativa.

17.3. L'Amministratore unico resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea, previo decreto del Sindaco del Comune socio unico, al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi.

La cessazione dell'Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

17.4. Le decisioni dell'Organo Amministrativo dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. L'Amministratore unico ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa.

18.2. Le sue deliberazioni sono riportate sull'apposito registro dei verbali.

18.3. L'Amministratore unico, qualora l'Ente socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.

ART. 19 - OBBLIGO DI INFORMATIVA

L'Amministratore unico trasmette per conoscenza copia delle sue deliberazioni al Sindaco del Comune di Portofino.

ART. 20 - COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

20.1. All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

20.2. L'Assemblea può assegnare all'Amministratore unico un'indennità. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente sia al momento della nomina, che nel corso dell'esecuzione del mandato di amministratore.

20.3. In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 21 POTERI DI CONTROLLO DEL SOCIO

Il Comune di Portofino ha accesso diretto agli atti della società. Può interpellare l'Amministratore unico su qualsiasi questione e svolgere i necessari controlli con il proprio personale.

ART. 22 - DISPOSIZIONI PER REALIZZARE I REQUISITI DEL CONTROLLO ANALOGO

22.1. Spetta all'Assemblea il potere propulsivo e propositivo sulle linee strategiche e operative della società, ad esempio, la determinazione degli ordini del giorno, l'eventuale nomina dei dirigenti, se prevista, l'elaborazione di direttive di politica aziendale, poteri di veto circa le attività da intraprendere che si pongano in contrasto con i propri interessi, nonché di direttive vincolanti.

22.2. A tal fine, la società opera nei limiti e nel rispetto del "Piano di impresa" in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione, che è predisposto dall'Amministratore Unico della Società e approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente socio almeno con cadenza annuale.

Le previsioni contenute nel Piano di Impresa sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423bis c.c.

Il Piano di Impresa è predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'Ente socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al Piano di Impresa è allegata

una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

22.3. Al Piano di Impresa deve essere, altresì, allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.

22.4. Il Piano di Impresa deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento. L'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione, previo invio al Comune di Portofino, almeno 20 giorni prima, della proposta di Piano.

22.5. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e di quello tecnico possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire antro dieci giorni.

22.6. In ogni caso, entro il 31 Ottobre, l'Amministratore unico invia all'Ente socio un *report* aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

a) il conto economico del periodo;

b) i risultati attesi a fine esercizio;

c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;

d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

22.7. Il Piano di Impresa approvato dall'Assemblea rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'Amministratore unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

22.8. Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono di efficacia, siccome volte a far conseguire al socio

un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici e/o servizi, le clausole del presente Statuto a ciò esclusivamente finalizzate.

Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

23.1. La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico scelto dal Comune di Portofino. All'organo di controllo e di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2477 c.c.

23.2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

23.3. Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o da altra normativa applicabile.

23.4. Il corrispettivo dell'Organo di controllo e revisione, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

23.5. L'Organo di controllo e di revisione resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

23.6. La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

ART. 24 BILANCIO

L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore unico in conformità all'art. 2428 c.c. ed alla relazione dell'Organo di controllo e di revisione (art. 2429 c.c.) è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di controllo e di revisione dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno reimpiegati nel miglioramento dei servizi affidati alla società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 26 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste e regolate dalla legge. Nei casi in cui si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico deve effettuare gli adempimenti necessari previsti dalla legge senza indugio.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 28 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e le leggi speciali in materia.

Allegato Sub "C"

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento *"in house"* del Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e servizi minori del Comune di Portofino

(Relazione ex art. 34, commi 20 e 21, DL. n. 179/12)

PREMESSA

La finalità della presente Relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del DL. n. 179/12, con riferimento all'affidamento del *"Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Portofino"* nonché servizi minori (gestione sala mostre, convegni, iniziative similari, gestione del diurno) alla società *"in house providing"* denominata *"Portofino Mare S.r.l."*.

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principali obiettivi e le motivazioni dell'affidamento, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire ad una gestione unitaria del *"Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento"* nonché dei servizi minori.

L'elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento dei servizi in oggetto, ferma restante la discrezionalità amministrativa dell'Amministrazione comunale, e la disciplina nazionale e europea applicabile.

Vengono illustrati di seguito i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell'Amministrazione per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre opzioni, nel rispetto della normativa vigente e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

58

L'art. 34, comma 20 D.L. n. 179/12 dispone che *"per i 'servizi pubblici locali di rilevanza economica', al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Nel dettaglio, la presente Relazione individua:

- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione si è determinata a prediligere l'affidamento *"in house"* rispetto alle altre opzioni;
- la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo, oggi positivizzati nel D.Lgs. n. 175/2016, per la forma di affidamento prescelta;
- la disamina degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

***

SEZIONE 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12, occorre innanzitutto chiarire la nozione di *"servizio pubblico locale a rilevanza economica"*.

L'art. 112 Dlgs. n. 267/00 (TUEL), rubricato *"Servizi pubblici locali"*, si limita a disporre che i *"servizi pubblici locali"* debbano avere *"per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

La giurisprudenza ha affermato in maniera diffusa che per "*servizio pubblico*" si intende quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del T.U.E.L., in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

In merito alla nozione di "*servizio pubblico locale*", la giurisprudenza ha precisato quanto segue:

- nel "*servizio pubblico locale*" sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- il "*servizio pubblico locale*" risulta fondato su 2 elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità;
- il "*servizio pubblico locale*", in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (in questo senso, per tutti, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532).

Il D.L. n. 269/03, convertito nella L. n. 350/03, ha modificato gli artt. 113 e 113-*bis* (di cui è stata dichiarata l'illegittimità incostituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/04)

del T.U.E.L., distinguendo fra "*servizi aventi rilevanza economica*" e "*servizi privi di tale rilevanza*".

Non essendovi ad oggi una disposizione nazionale che enunci espressamente la nozione di servizio pubblico locale delle due fattispecie giuridiche prospettate, è necessario rinviare alle definizioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche alla luce della nozione di servizio di interesse economico generale di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 175/2016 e di cui alla normativa/prassi europea (SIG).

In primo luogo, è necessario, quindi, ricondursi al "*Libro Verde sui servizi di interesse generale*" presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione Europea, nonché al Protocollo n. 26 annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - 2012/C 326/0, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "*non economica*".

Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), sia in forza del Protocollo n. 26 menzionato, è compito del Legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

La differenza fra tipologie di "*servizi pubblici*" attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (ad es. Sentenza, T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23 agosto 2006, n. 7373, cfr. G. Piperata, *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, Milano, 2005, p. 232 ss.). Pertanto, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste,

quantomeno in potenza, una redditività e una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

Il discrimine tra il carattere della rilevanza economica o meno del "*servizio pubblico*" non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità.

Ai fini della qualificazione di un "*servizio pubblico locale*" sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097).

Secondo la normativa/prassi europea, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei "*servizi pubblici locali*" attraverso:

1) **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

2) **Società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il "*partenariato pubblico-privato*";

3) **gestione cosiddetta "*in house*"**, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Tutta la disciplina dei "*servizi pubblici locali a rilevanza economica*" è stata oggetto negli ultimi anni a numerosi interventi normativi, che ad oggi si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del Dl. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i "*servizi pubblici locali di* **rilevanza economica**" possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero

attraverso il c.d. *"partenariato pubblico privato"* (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una *"gara a doppio oggetto"* per la scelta del socio o poi per la gestione del **servizio**), ovvero attraverso l'affidamento diretto *"in house"*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

Tali principi sono stati, quindi, recepiti nel D.Lgs. n. 50/2016 nonché nel D.Lgs. n. 175/2016.

L'affidamento diretto, *"in house"* – lungi ormai dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei *"servizi pubblici locali"* - costituisce invece una delle 3 normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un'Amministrazione in ordine alla concreta gestione dei *"servizi pubblici locali"*, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto *"in house"* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

La scelta dell'Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei *"servizi pubblici locali"* e dei *"servizi strumentali"* ed in particolare l'opzione tra modello *"in house"* e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile solo se appare priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 762/13).

Con la nozione di *"in house providing"* si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture, servizi.

Le condizioni idonee a determinare la *"delegazione interorganica"* sono:

a) partecipazione pubblica totalitaria;

b) *"controllo analogo"*;

c) destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti *"in house"*, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi generali:

- *"l'affidamento diretto di un 'servizio pubblico' è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società*

61

esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 'derivazione', o una 'longa manus', dell'Ente stesso";

- in questa prospettiva, *"l'espressione 'in house' indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione 'interorganica"* (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).

Relativamente al "*controllo analogo*", la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, e oggi anche all'art. 2 D.Lgs. n. 175/2016, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V., 28 dicembre 2007, n. 6736; Sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08).

L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.

In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;

- nell'esercizio, da parte dell'organo amministrativo, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell'ambito dei modelli di gestione dei "*servizi pubblici locali*" e dei "*servizi strumentali*", l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria, da quella nazionale, poi tradotte in disposizioni cogenti sia europee sia nazionali.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente "*sugli appalti*" e "*sull'aggiudicazione dei contratti di concessione*") sono state pubblicate G.U.U.E. il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014; gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.

Come si diceva, il nostro Legislatore le ha recepite con il DLgs. n. 50/16 e quindi con il D.Lgs. n. 175/2016.

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell'art. 12 della Direttiva "*sugli appalti*", sia dell'art. 17 della Direttiva "*sull'aggiudicazione dei contratti di concessione*", si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l'applicazione delle regole concorrenziali è quella per

62

cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere "... *alcuna partecipazione diretta di capitali privati,* **ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali,** *in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*".

La Sezione II del Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il Parere n. 00298/2015 emesso il 30 gennaio 2015, era stata dell'avviso che il contenuto dell'art. 12, per come esplicitato, fosse da ritenere di immediata applicazione ("*la Direttiva n. 2014/24 non è stata ancora recepita, essendo ancora in corso il termine relativo per l'incombente, e tuttavia essa appare di carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione. Non vi è dubbio quindi che nel caso in esame*[1]*, se non vi è addirittura un'applicazione immediata del tipo 'self-executing', non può in ogni caso non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto e destinata a regolare a brevissimo la concorrenza nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'Ue*").

In virtù di questo ragionamento, erano circolati alcuni commenti secondo cui forme di partecipazioni di capitali privati nella dotazione patrimoniale della persona giuridica affidataria diretta, così come previste nelle citate Direttive, sarebbero stati ammessi, ancora prima della scadenza del termine di recepimento delle stesse. Analogamente, sarebbero già stati applicabili i riferimenti contenuti nelle ridette Direttive per stabilire quando una

[1] Riferito ad un quesito avanzato dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la possibilità – ad opera dello stesso Ministero istante – di affidare "*in house*" prestazioni di servizi nel campo dell'informatica al Cineca - Consorzio Interuniversitario (" ... *partecipato al 98% da Pubbliche Amministrazioni, e soltanto in minima parte da persone giuridiche private, che oltretutto non hanno certamente potere di veto o di condizionamento alcuno, ma che svolgono a loro volta un pubblico servizio nel Settore dell'istruzione superiore e/o della ricerca scientifica*").

persona giuridica controllata svolge la parte più importante delle proprie attività in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Per quanto attiene la definizione di Società "*in house*", è rilevante quanto disposto dall'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016

Società *in house* "*1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. (1)

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di

63

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. (2)

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. (1)

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Dal canto suo, l'art. 5 D.Lgs. 50/2016 dispone come segue *"Articolo 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi fra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico.*

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. (1)

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice a un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

64

aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono

tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica".

E ancora, l'art. 192 D.Lgs. n. 50/2016 dispone quanto segue: *"Articolo 192. Regime speciale degli affidamenti in house.*

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

65

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. (2)

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162".

1.1 - Gli "obblighi di servizio pubblico".

La locuzione "*obblighi di servizio pubblico*" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo qualitativo, quantitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia a livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione europea, "*Libro verde sui servizi di interesse generale*" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "*Trasporto pubblico locale*", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al principio di "*universalità*" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di *standard* minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "*servizio pubblico locale*", che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla rimunerativitá della gestione.

L'onere di "*definizione espressa*" dei contenuti specifici degli obblighi di "*servizio pubblico*" e di "*servizio universale*", indicando le "*compensazioni economiche*" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia ha costantemente precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 T.F.U.E. (ex art. 97 del Trattato CE), se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;

COMUNE DI PORTOFINO Il Segretario Comunale

66

- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

  Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di *"sussidi incrociati"*, con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (*cross-subsidization).*

  In merito alla compensazione, la Decisione della Commissione UE 20 dicembre 2011 [C 2011/9380) ha specificato che:

- *"per 'margine di utile ragionevole' si intende il tasso di remunerazione del capitale che tiene conto del livello di rischio sostenuto o dell'assenza di rischio;*
- *per 'tasso di remunerazione del capitale' s'intende il tasso di rendimento interno (Irr) che l'impresa ottiene sul capitale investito per la durata del periodo di incarico".*

La Commissione inoltre si esprime circa cosa possa essere considerato come "utile *accettabile*", valutandolo come quell'utile che non risulti superiore al tasso *swap* pertinente maggiorato di 100 punti base (per "*tasso swap pertinente*" si deve intendere il tasso adeguato di remunerazione per un investimento privo di rischio, in relazione alla durata temporale del reinvestimento stesso). Utili superiori al livello di riferimento del *tasso swap* pertinente maggiorato di 100 punti base non sono considerati ragionevoli qualora l'impresa incaricata di un "*Sieg*" non sopporti un livello di rischio commerciale significativo, ad esempio perché i costi sostenuti per la prestazione del servizio sono interamente compensati.

Coerentemente ai principi appena espressi, qualora gli Enti Locali ritengano necessario definire, preliminarmente, degli obblighi di servizio pubblico in capo al gestore (indipendentemente dalla modalità con cui si proceda all'affidamento), essi devono altresì prevedere le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

***

SEZIONE 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.

2.1 - La dimensione economica del servizio in corso di affidamento.

I servizi oggetto di affidamento "*in house*" all'esame della presente Relazione comprendono: il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nell'edificio ubicato in area adiacente a Piazza della Libertà che consta di n. 125 posti a rotazione ("*l'Autosilos*"); i servizi minori di gestione di area adibita a sala mostre, convegni, attività similari, nonché di gestione dei servizi igienici (diurno) tutti localizzati in area adiacente a Piazza della Libertà.

2.2 – Lo stato dell'arte della gestione del servizio.

Precedentemente al presente affidamento, il Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, della Sala mostre, convegni e iniziative similari è stato gestito a partire dal 24 Febbraio 1993 in regime di concessione dalla *"Assobello S.r.l."* (nonché dalla sua avente causa, G7 S.r.l.) in forza di Convenzione di Costruzione e Gestione sottoscritta in data 13 Febbraio 1985 Rep. 378.

2.3 – "Portofino Mare S.r.l."

I – Attività svolta

La *"Portofino Mare S.r.l."* sarà una Società *in house* che opererà nell'ambito del territorio del Comune di Portofino, nei seguenti settori:

- Servizio *"Parcheggi"* .
- Servizio *"Gestione area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali"*.
- Servizio *"Gestione diurno Piazza della Libbertà"*;.

Nell'ambito del Settore *"Parcheggi"*, *"Portofino Mare S.r.l."* svolgerà l'attività di gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, nonché, sulla base di eventuali deliberazioni future la realizzazione di nuovi parcheggi.

L'attività di Gestione dell'area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali e del diurno di Piazza della Libertà riguardano la gestione di cespiti uno – il diurno - in prossimità del parcheggio in struttura e l'altro all'interno della struttura la cui gestione unitaria garantisce economie di scala nella gestione potendo essere utilizzato il personale della società.

II - Organizzazione societaria

La *Governance* e la direzione aziendale sono esercitate dai seguenti Organi:

- **Amministratore Unico (AU)**, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto societario, è il legale rappresentante della Società;
- **Sindaco Unico:** è l'Organo di controllo societario con le attribuzioni previste dal Codice civile. Il Sindaco Unico svolge anche l'attività di revisione legale, motivo per cui soggetto prescelto dovrà altresì essere iscritto al registro dei Revisori legali. La nomina del Sindaco effettivo e del supplente, spettano al Comune di Portofino.

III – Assetto proprietario, controllo analogo e obbligo di servizio pubblico.

Assetto proprietario

Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Portofino.

Controllo analogo

Per tutti i servizi affidati il "*controllo analogo*" è effettuato dal Comune di Portofino, sia per effetto della sua partecipazione totalitaria al capitale sociale, sia per le disposizioni statutarie applicabili. Nello specifico, il "*controllo analogo*" si sostanzia nei seguenti articoli dello Statuto:

- **Art. 8** "*Capitale Sociale*": "*Il capitale della società è di Euro 20.000,00 (ventimila/00) interamente sottoscritto e versato dal Comune di Portofino*";

- Art. **8.3** "*La partecipazione non è trasferibile*";

- Art. **11.1** "Competenze dell'assemblea": "*Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva al socio unico ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società*".

- Art. **11.3 e 11.4** "Competenze dell'assemblea": "*L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi,*

68

disciplinari relativi a single attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.

L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore Sindaco Unico una sintetica relazione sull'attività svolta".

- **Art. 17** *"Nomina composizione e durata dell'organo amministrativo": "La società è amministrata da un Amministratore Unico, scelto dal Comune di Portofino";*

- **Art. 23** *"Organo di controllo e di revisione": "La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico scelto dal Comune di Portofino";*

- **Art. 22** *"Disposizioni per realizzare i requisiti del Controllo analogo": "Spetta all'Assemblea il potere propulsivo e propositivo sulle linee strategiche e operative della società, ad esempio, la determinazione degli ordini del giorno, l'eventuale nomina dei dirigenti, se prevista, l'elaborazione di direttive di politica aziendale, poteri di veto circa le attività da intraprendere che si pongano in contrasto con i propri interessi, nonché di direttive vincolanti.*

***22.2.** A tal fine, la società opera nei limiti e nel rispetto del "Piano di impresa", in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione, che è predisposto dall'Amministratore Unico della Società e approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente socio almeno con cadenza annuale.*

Le previsioni contenute nel Piano di Impresa sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423bis c.c.

Il Piano di Impresa è predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'Ente socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla

società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al Piano di Impresa è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

22.3. *Al Piano di Impresa deve essere, altresì, allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.*

22.4. *Il Piano di Impresa deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento. L'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione, previo invio al Comune di Portofino, almeno 20 giorni prima, della proposta di Piano.*

22.5. *Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e di quello tecnico possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire antro dieci giorni.*

22.6. *In ogni caso, entro il 31 Ottobre, l'Amministratore Unico invia all'Ente socio un report aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:*

a) il conto economico del periodo;

b) i risultati attesi a fine esercizio;

c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;

d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

22.7. *Il Piano di Impresa approvato dall'Assemblea rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli*

69

organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'Amministratore Unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

***22.8.** Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono di efficacia, siccome volte a far conseguire al socio un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici e/o servizi, le clausole del presente Statuto a ciò esclusivamente finalizzate.*

Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile".

Oltre alle clausole societarie sopra menzionate, il Comune di Portofino esercita il "*controllo analogo*" anche mediante il proprio diritto di voto in Assemblea, per mezzo del quale può determinare in maniera autonoma le Deliberazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Società, ivi compreso anche il suo scioglimento.

Obbligo di servizio pubblico

Con riferimento al "*Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento*" del Comune di Portofino e ai servizi minori, gli obblighi di servizio pubblico saranno individuati nel Contratto di servizio che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, che, in particolare, conterrà le seguenti previsioni:

"1. Il servizio di gestione sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori ha natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica, il cui esercizio (...) è svolto in autoproduzione mediante affidamento diretto secondo il modello "in house providing".

2. Le modalità di erogazione del servizio sono definite dal Comune di Portofino, in quanto Autorità di regolazione per lo stesso, in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/16). Del pari, sono definiti dall'Autorità gli standard minimi di tipo quali-quantitativo, da prevedere nella carta dei servizi da predisporre da parte del Gestore.

3. Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi ed ai provvedimenti del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni europee, delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia";

4. Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue, inoltre, i seguenti obiettivi generali:

a) assicurare l'efficiente gestione del servizio nel territorio, nell'ambito della complessiva politica di semplificazione e sviluppo ecocompatibile della mobilità adottata dal Comune, nonché la conservazione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena efficienza;

b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;

c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e dell'ambiente.

d) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti, nel rispetto dei seguenti obiettivi di servizio:

70

- universalità e socialità,

- efficienza,

- economicità e qualità,

- ottimale impiego delle risorse pubbliche";

5. I progetti afferenti le nuove realizzazioni, predisposti dal Gestore, dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione da parte dei competenti Uffici tecnici e degli Organi di governo dell'Ente, a norma di legge e di statuto;

6. L'attività di vigilanza e controllo sul servizio è svolta dall'Autorità affidante, quale funzione autoritativa di diritto pubblico esercitata nei confronti dei soggetti gestori di pubblici servizi locali di rilevanza economica. Detta attività, esercitata in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale ed i livelli minimi essenziali delle prestazioni uniformi, costituzionalmente garantiti, si pone come obiettivo ed obbligo di servizio, la tutela del diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e di equa distribuzione sul territorio, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni garantite, anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi»";

7. L'attività di vigilanza, di controllo analogo nei confronti del gestore, inerenti la corretta esecuzione del rapporto di servizio e delle obbligazioni da esso derivanti, nonché l'esecuzione del presente contratto, oltre al raggiungimento degli standard qualitativi e tecnici ivi stabiliti, si esplica attraverso i vincoli ed obblighi di cui allo Statuto APM, il presente contratto di servizio, la carta dei servizi, gli strumenti e le procedure di cui al vigente regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, (...) in relazione al modello di governance delle

società in house ed i relativi obblighi informativi, oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:

- *controlli tecnici, inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati nonché il livello qualitativo dei servizi offerti;*
- *controlli economico-gestionali relativi alla gestione del servizio.*

8. Il sistema informativo e di rendicontazione si compone dei seguenti elementi:

a. Report economico-gestionali periodici, finalizzati a mettere a disposizione del Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore;

b. Report tecnico periodico, finalizzato a mettere a disposizione del Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore;

c. Rapporti informativi specifici, su richiesta del Comune, in merito a particolari aspetti del servizio di interesse dello stesso Ente;

d. Esibizioni documentali".

***

SEZIONE 3

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di gestione dei servizi prescelta è l'affidamento diretto "*in house providing*" ai sensi della normativa europea e nazionale alla Società "*Portofino Mare S.r.l.*", controllata al 100% dal Comune di Portofino, la quale rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in materia, stante:

- le percentuali di partecipazione al capitale sociale;
- espletamento dell'attività di gestione dei Parcheggi a pagamento a favore del Comune di Portofino;

- il *"controllo analogo"* esercitato dal Comune di Portofino, come già evidenziato nel paragrafo precedente.

***

SEZIONE 4

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO A PORTOFINO MARE S.R.L.

4.1 LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVISTE DALLA NORMATIVA

La normativa vigente prevede le seguenti modalità di affidamento dei *"servizi pubblici locali a rilevanza economica"*:

1. concessione di servizio a terzi;
2. affidamento a Società a capitale misto pubblico-privato;
3. appalto di servizi;
4. gestione diretta;
5. affidamento *"in house providing"*.

- Concessione di servizio a terzi

Per quanto concerne la concessione di servizi, tale modalità di affidamento non risulta conveniente, in quanto:

con riferimento al parcheggio di struttura di Piazza della Libertà, la previgente gestione da parte di un terzo soggetto privato ha comportato una significativa contrazione degli investimenti negli ultimi anni di concessione.

Inoltre, i risultati economici relativi al parcheggio non confluirebbero nella disponibilità del *"Gruppo pubblico locale"* di Portofino e, di conseguenza, della collettività;

- Affidamento a Società a capitale misto pubblico-privato

Nel caso del sistema parcheggi del Comune di Portofino, la Società a capitale misto pubblico-privato può determinarsi, mediante il subentro nel capitale sociale di *"Portofino Mare S.r.l."*

di un socio privato e contestuale costituzione di una nuova Società a capitale misto, previo esperimento di gara a "*doppio oggetto*".

Tale scenario comporterebbe un parziale trasferimento dei risultati di gestione a favore del socio privato, e potrebbe risultare conveniente solo qualora il socio pubblico necessitasse di risorse finanziarie aggiuntive non disponibili per l'effettuazione degli investimenti ritenuti necessari. Interventi che, dai piani sviluppati, non appare necessaria nel caso di specie.

Infatti, come avremo modo di dimostrare nei Paragrafi successivi, la "*Portofino Mare S.r.l.*" è in grado di ottenere risultati economici annui positivi, accumulando altresì le risorse per eventualmente sviluppare tutti gli investimenti necessari per il potenziamento dello stesso.

Anche per la modalità di affidamento in parola, valgono le considerazioni fatte con riferimento alla concessione di servizi.

- Appalto di servizi

Questa modalità di affidamento non risulta utilmente attuabile in quanto i rapporti con l'utenza dovrebbero essere intrattenuti direttamente dal Comune, che non ha la struttura organizzativa per lo svolgimento conveniente del servizio, mentre il servizio stesso sarebbe realizzato attraverso il coinvolgimento di imprese private terze (una delle tipologie di "*Partenariato pubblico privato*"), modello gestionale che ad oggi nella gestione dei Parcheggi comunali non ha portato risultati ed esperienze positive.

La necessità dell'Ente è quella di garantire un'efficace e diretta interfaccia tra cittadini ed operatori economici da un lato e gestore del servizio e la gestione unitaria del servizio e del sistema di riscossione dall'altro al fine di misurare la *customer satisfaction*, obiettivi non agevolmente perseguibili con la sottoscrizione di un contratto di appalto che mira piuttosto a minimizzare i costi di produzione del servizio e a massimizzare l'utile dell'appaltatore.

COMUNE DI PORTOFINO * Il Segretario Comunale *
72

Anche in questo caso si avrebbe un parziale trasferimento dei risultati di gestione a soggetti estranei al gruppo pubblico.

- Gestione diretta

L'implementazione di una gestione diretta del servizio da parte dell'Amministrazione comunale comporterebbe l'internalizzazione della gestione del parcheggio, operazione non attuabile vista la minore elasticità di gestione e un minor controllo economico-contabile del servizio ottenibile con il ricorso alle procedure pubbliche dell'Ente rispetto alle norme privatistiche applicabili mediante una Società di capitali, sebbene totalmente controllata da soci pubblici.

- Affidamento in house-providing

L'affidamento dei servizi alla Società "*in house providing*" denominata "*Portofino Mare S.r.l.*" garantisce all'Amministrazione comunale:

- la conservazione, il consolidamento e lo sviluppo del *know-how* nella gestione dei parcheggi a pagamento;
- l'effettuazione degli investimenti necessari tesi al miglioramento dell'efficienza del Servizio, finanziati principalmente con le tariffe stabilite per i contribuenti;
- la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società grazie agli eventuali dividendi distribuiti;
- il mantenimento del margine operativo e dell'utile netto della gestione del Servizio all'interno del "*Gruppo pubblico locale*" piuttosto che a imprese private;
- l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del Servizio, della gestione del Servizio e del sistema di riscossione, che portano a evidente economie di scala.

Alla suddetta Società, costituita secondo i dettami del modello "*in house providing*" e avente la qualificazione di Società a responsabilità limitata, detiene tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità di affidamento, di seguito riepilogate:

- partecipazione pubblica totalitaria: la Società "*Portofino Mare S.r.l.*" sarà una Società "*in house*" il capitale sociale è ripartito come più sopra indicato;
- "*controllo analogo*": il Comune di Portofino, quale Ente affidante, eserciterà sulla Società "*Portofino Mare S.r.l.*" un "*controllo analogo*" a quello che esercita sui propri servizi, come discende anche dallo Statuto della predetta Società. Il Comune ha, quindi, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti ed un controllo gestionale e finanziario stringente attraverso l'esercizio di poteri previsti nello statuto;
- destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante.

4.2 L'OBIETTIVO DELLA GESTIONE UNITARIA DELLA GESTIONE DELLA SOSTA CITTADINA

La "*Portofino Mare S.r.l.*" è predisposta ad assumere il ruolo di unico gestore della sosta cittadina e servizi minori, per le seguenti motivazioni:

- spirito aziendale orientato all'efficienza oltre che al risultato economico;
- capacità di effettuare una gestione orientata al profitto, tale però da non pregiudicare gli obiettivi superiori che la veste di azienda di rilevanza pubblica in ogni caso comporta;
- attitudine di contemperare l'esigenza di profitto con le esigenze istituzionali.

I principali vantaggi della gestione unica di tutti i servizi e principalmente del servizio di sosta dei mezzi sono i seguenti:

- semplificazione della disciplina;
- unitarietà del sistema dei controlli;
- unicità di referenza per tutte le ragioni di rapporto utenza/servizio;

73

Inoltre rispetto alle aziende private, quindi, le società pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico a valere nel tempo dell'organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti.

Oltre all'efficientamento dei servizi, deve essere necessariamente garantita, ai sensi dell'art. 97 Cost., anche l'efficacia dello stesso, ovvero l'uguaglianza tra le risorse consumate nell'esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi).

Le condizioni prescritte dal Legislatore costituente e dalla normativa nazionale risultano, quindi, rispettate dalla modalità di affidamento del servizio prescelta per le seguenti motivazioni.

4.3 MOTIVAZIONE GESTIONALE

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento dei servizi sopra descritti a *"Portofino Mare S.r.l."* consente all'Amministrazione comunale di esercitare il potere di indirizzo e di controllo sulla società, che ricomprende anche la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la massima accessibilità del centro storico della cittadina ai residenti, agli ospiti, anche al fine di sostenere le attività economiche e gli esercizi commerciali ivi presenti e di garantire alti standard qualitativi di vita.

Il potere di indirizzo e controllo dell'Ente comunale consiste anche nella predisposizione di Piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con la clientela/utenza e all'introduzione di strumenti di pagamento della sosta innovativi volti ad agevolare i fruitori del Servizio.

L'affidamento del servizio di gestione della sosta cittadina nonché dei servizi minori già illustrati alla società *"in house providing"* denominata *"Portofino Mare S.r.l."* è conveniente,

sempre dal punto di vista gestionale, rispetto all'affidamento ad un soggetto privato, con la correlativa sottoscrizione di un contratto di servizio per mezzo del quale effettuare un forte controllo sulla gestione.

4.4 MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'allegata analisi economico-finanziaria si pone la finalità di dimostrare il mantenimento dell'economicità per la durata dell'ipotizzato affidamento "*in house*" della gestione del servizio di sosta cittadina nonché servizi minori in capo a "*Portofino Mare S.r.l.*".

La determinazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento è dimostrata con la predisposizione di un Conto economico e di un piano finanziario che evidenziano il perseguimento degli obiettivi di economicità ed equilibrio economico patrimoniale e finanziario con la realizzazione anzi di significativi risultati a favore della città.

Si rinvia all'allegato Piano economico finanziario per una più approfondita analisi.

Come confermato dalle evidenze contabili e previsionali, la gestione del servizio di sosta cittadina nonché dei servizi minori risulta in equilibrio nel corso del periodo considerato, tenuto conto anche della corresponsione del canone concessorio anticipato pari ad Euro 150.000 su base annua a favore del Comune di Portofino (superiore del 50% rispetto a quanto percepito prima d'ora) e del sostenimento di costi migliorativi e per il potenziamento e l'efficientamento dell'intero Servizio.

In conclusione, la forma dell'affidamento dei servizi illustrati attraverso l'"*in house providing*" alla società "*Portofino Mare S.r.l.*" risulta la scelta più conveniente nonché strategica rispetto alle modalità che l'attuale normativa consentirebbe di attuare, in quanto:

- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Portofino viene affidata ad un gestore nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento;

- la gestione dei parcheggi a pagamento e servizi minori nel Comune di Portofino è effettuata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, e comunque per l'intera durata della Concessione del servizio affidato;
- in relazione al servizio parcheggio, assicura al Comune di introitare un periodico canone concessorio superiore del 50% rispetto a quanto incassato prima d'ora;
- consente il consolidamento del *know-how* nella gestione dei Parcheggi a pagamento;
- i risultati di esercizio potranno essere destinati o ad ulteriori miglioramenti del servizio o a nuovi investimenti o a distribuire risorse all'ente affidante sotto forma di dividendi;
- il Comune di Portofino beneficia dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuabili dalla Società;
- l'utile operativo e l'utile netto prodotto dalla gestione dei Parcheggi rimane nel perimetro del "*Gruppo pubblico locale*" piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato;

5. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI PORTOFINO

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, e per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione sarà pubblicata sul sito *web* del Comune di Portofino.

* * *

Si allega alla presente sotto la lettera "C1", quale parte integrante della medesima, il Piano Economico Finanziario, nonché sotto la lettera "C2" il Piano quinquennale 2018 – 2023.

* * *

Portofino, 9.03.2018

Allegato "C1"

COMUNE DI PORTOFINO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Portofino Mare S.r.l.

Piano quinquennale 2018 - 2023

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

1
75

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto	**Piano quinquennale degli impegni**
Ente affidante	**Comune di Portofino**
Durata	**Sino al 31/12/2023**

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo:	
Ente di riferimento:	Comune di Portofino
Area/servizio:	
Oggetto dell'affidamento	Servizio gestione parcheggi a pagamento ed attività minori
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento a società *in house*
Durata dell'affidamento	Sino al 31.12.2023
Descrizione dei servizi da affidare	Vedi Relazione
Telefono:	
E-mail	
Data di redazione	1° Febbraio 2018

PREMESSA

Il 13 febbraio 1985, il Comune di Portofino ha sottoscritto con Coop7 S.c.r.l. una Convenzione di Concessione e Gestione per la costituzione di un autoparcheggio in struttura e ad attrezzature di interesse comune ubicato nei pressi di Piazza della Libertà.

La Convenzione prevedeva, tra l'altro, che il Concessionario costruisse e poi gestisse una struttura suddivisa in tre moduli:

- La cosiddetta *"Parte A"* destinata ad essere gestita quale parcheggio a rotazione a pagamento per anni 25 (decorrenti dalla data di inizio della gestione stabilita tra le parti con Verbale del 20.02.1993), di circa mq. 3.600,00 posta ai piani secondo sotto-strada, primo sotto-strada, terra e primo;
- La cosiddetta *"Parte B"* destinata alla Sub-concessione quale parcheggio privato stanziale con durata di anni 70 (anche in questo caso decorrenti dalla data di inizio della gestione stabilita tra le parti con atto del 20.02.1993);
- Un'ulteriore Parte destinata a sala mostre e convegni nonché attività similari.

La *Parte A* consta di n. 125 posti a rotazione; la *Parte B* consta di n. 150 posti, dei quali n. 115 sono stati affidati in regime di Sub-concessione a singoli privati; la restante parte in n. 35 non risulta sia stata nelle more oggetto di Sub-concessione, risultando, per vero che la Concessionaria, la utilizzi in concreto ma senza assenso del Comune, quali parcheggio a rotazione aggiuntivo.

Avvicinandosi la scadenza del termine venticinquennale originariamente assentito per la gestione del parcheggio a rotazione (Parte A), il Comune ha manifestato e comunicato la volontà di gestire direttamente la struttura, quanto meno per un periodo di anni 5, tramite una società *in house* la quale avrà, altresì, il compito di gestire altri servizi minori in parte inclusi nella struttura (la c.d. *Sala mostre e convegni*) ed in parte in strutture prossime (il *diurno di Piazza della Libertà*) il diurno sul molo.

Il presente documento rappresenta lo sviluppo economico finanziario e patrimoniale della prossima gestione per il periodo durante il quale il Comune intende affidare la gestione dei servizi sopra menzionati alla Portofino Mare S.r.l. (01.06.2018 – 31.12.2023).

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

76

SEZIONE 1

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

SOMMARIO: 1.1. Motivazioni della scelta – 1.2. Dotazioni patrimoniali e finanziarie iniziali –1.3. Piano degli investimenti – 1.4. I costi di funzionamento – 1.5. Piano economico finanziario 2018-2023 – 1.5.1. Ipotesi sullo sviluppo dei costi di esercizio – 1.5.2. Ipotesi sullo sviluppo dei ricavi – 1.5.3. Ipotesi sullo sviluppo degli investimenti e delle voci patrimoniali ad utilità ripetuta – 1.5.4 Piano economico – 1.5.5. Piano finanziario – 1.6. Conclusioni

1.1. Motivazioni della scelta

L'Amministrazione comunale intende costituire una società *in house* nelle forme di cui al D.Lgs. n. 175/2016 per la gestione del parcheggio a rotazione a pagamento, della sala mostre, convegni e attività similari, e del diurno di Piazza della Libertà una volta maturata *in parte qua* la scadenza dell'originaria Convenzione di concessione, individuando nella medesima il soggetto più adatto per dare seguito alla gestione della struttura acquisita dal Comune per effetto del sopraggiungere del termine, garantendo al contempo la necessaria flessibilità organizzativa e gestionale nel rispetto dell'equilibrio economico e contemperando al contempo efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Lo scopo della società è quello di gestire i servizi pubblici e le strutture affidate nell'interesse della comunità portofinese garantendo, al contempo, la perfetta manutenzione e funzionalità dei medesimi nonché, nel tempo e per quanto ritenuto necessario, la costruzione di nuovi posti auto a servizio delle attività commerciali e turistiche della Città e dei suoi cittadini, avendo da sempre rappresentato la carenza di posti auto una criticità anche in relazione alla circolazione extra-urbana.

1.2. Dotazioni patrimoniali e finanziarie iniziali

Il Comune ha determinato che, al fine di meglio perseguire il proprio obiettivo e di dotare la Società *in house* costituenda di un adeguato patrimonio, sia necessario conferire, a titolo di Capitale Sociale, l'importo di Euro 20.000,00 apportando somme liquide.

Il Comune ha, altresì, deciso, in parziale continuità con la scaduta Convenzione, di affidare alla società *in house* la gestione delle strutture e dei servizi sopra indicati, fissando un canone annuo in parte fisso e in parte variabile, correlato all'andamento dei ricavi della società medesima.

In particolare, la parte fissa del canone è stata quantificata in Euro 100.000,00, mentre la parte variabile è stata indicata nel 5% dei ricavi annui.

DOTT. LUIGI DI MARIO NOTAIO IN CHIAVARI

COMUNE DI PORTOFINO * Il Segretario Comunale *

1.3. Piano degli investimenti

Nel corso del periodo di previsione esplicita si suppone che saranno effettuati investimenti relativamente modesti, consistenti più che altro nell'acquisto dei seguenti beni, il cui prezzo è espresso, ovviamente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto:

1) anno 2018:
   - Spese di impianto e costituzione Euro 5.000,00
   - Dotazioni informatiche *hardware e software* uso ufficio, Impianto esazione automatica, Impianto di videosorveglianza Euro 65.000,00;

2) anno 2019
   - Manutenzioni straordinarie sulla struttura Euro 50.000,00

La quantificazione degli importi è meglio specificata al successivo paragrafo 1.5.3.

Si suppone che gli investimenti possano essere finanziati con mezzi propri.

1.4. I costi di funzionamento

I costi di funzionamento della società *in house* per l'anno 2018 sono sintetizzabili come di seguito riportato. Il costo è stimato su base annua costituendo anche il fondamento delle *assumptions* degli esercizi 2019 e successivi, ma nello sviluppo del piano, sarà conteggiato per 7/12, assumendo che la società inizi la sua gestione a partire dal giugno 2018.

MARIO NOTAIO IN CHIAVARI
SCHIARI LUIGI DI
COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

1.5. Piano economico finanziario 2018-2023

Il Piano economico finanziario è elaborato per il periodo compreso tra il 2018 e il 2023, in relazione al quale, al momento, l'Amministrazione comunale ha deciso di affidare i servizi sopra descritti alla propria costituenda società *in house*.

Sotto il profilo quantitativo è stata acquisita conoscenza delle attività possibili della Società.

Le previsioni sono svolte attraverso l'esame di una serie di ipotesi che di seguito sono riepilogate.

1.5.1. Ipotesi sullo sviluppo dei costi di esercizio

Tendenzialmente si ipotizza una progressione generalizzata e in senso aumentativo dei costi pari al 2% (con esclusione, ovviamente, delle voci non tipicamente legate all'inflazione, quali ammortamenti e accantonamenti). L'assunto è prudenziale e non esclude che siano negoziate le migliori offerte economiche per le forniture di beni e servizi, coerentemente con la natura della Società: fanno eccezione le seguenti voci che sono oggetto di stima specifica:

- Energia elettrica (inclusa nelle spese condominiali)	Euro	0,00
- Spese telefoniche e dati	Euro	10.000,00
- Manutenzioni ordinarie	Euro	12.000,00
- T.A.R.I.	Euro	38.000,00
- Costo del personale - Custodi	Euro	160.000,00
- Ammortamenti beni mobili ed attrezzature	Euro	22.727,00
- Accantonamenti per manutenzioni straordinarie cicliche	Euro	25.000,00
- Spese Condominiali	Euro	72.747,00
- Canone concessioni strutture (Quota fissa)	Euro	100.000,00
- Canone concessioni strutture (Quota variabile)	Euro	50.614,00
- Oneri diversi di gestione	Euro	145.000,00
Totale costi	**Euro**	**636.097,00**

Gli importi indicati sono stimati su base annua e – ove applicabile - al netto dell'IVA.

Per l'esercizio 2018, considerato che la società inizierà a gestire non prima del 1° giugno, il costo stimato è stato assunto pari a 7/12.

Energia elettrica

Si tratta dei costi stimati tenendo in considerazione sia gli spazi effettivamente occupati che la potenza installata. Il costo è assunto pari a zero in quanto ricompreso nelle spese di amministrazione ripartite dal condominio.

Spese telefoniche e dati

Si tratta dei costi stimati per la telefonia e le reti dati della società.

Manutenzioni ordinarie

Si tratta dei costi stimati per le strutture gestite.

TARI

Si tratta dell'attuale Tassa Rifiuti. L'importo è stato stimato tenendo in considerazione gli spazi effettivamente occupati come da indicazioni dell'Ente impositore.

Costo del personale

Si tratta del costo stimato per n. 5 addetti *full time* sulla base del Contratto collettivo di settore vigente.

La necessità di n. 5 addetti si rende necessaria per garantire la copertura del servizio per 365 giorni annui per 24 ore al giorno.

Il costo ricomprende, altresì, una maggiorazione per tenere in considerazione che, verosimilmente, un addetto dovrà svolgere piccole attività amministrative, di segreteria e di contabilità di base (es. prima nota, raccolta documentazione, gestione piccola cassa).

Tale ipotesi risulta essere estremamente cautelativa in quanto, a ben vedere, la società potrebbe realizzare significativi risparmi di costi con un sistema di controllo a distanza (ad esempio remoto) convenzionato con società specializzate di vigilanza nelle ore di basso o nullo afflusso (ore 01,00 – 08,00).

Ammortamenti beni immateriali e materiali

Si tratta dei costi connessi con l'ordinaria usura dei beni materiali ed immateriali.

La durata dell'ammortamento è cautelativamente assunta in un periodo pari alla durata della concessione (5,5 anni).

Accantonamenti per manutenzioni straordinarie

Si tratta di un accantonamento annuo di Euro 25.000,00 per interventi di manutenzione e rinnovamento degli impianti e delle strutture la cui manifestazione finanziaria avviene ogni 5 anni, al fine di restituire il bene in buono stato di conservazione.

COMUNE DI PORTOFINO * Il Segretario Comunale *

Spese condominiali

Si tratta della stima delle spese condominiali. L'ammontare è stato determinato sulla base dell'ultima rendicontazione disponibile (Euro 72.747,00 soggetto ad inflazione).

Canone di Concessione – Quota fissa

Si tratta della parte fissa del canone annuo corrisposto dalla società al Comune di Portofino per il godimento della struttura (Euro 100.000 soggetto ad inflazione).

Canone di Concessione – Quota variabile

Si tratta della parte variabile del canone annuo corrisposto dalla società al Comune di Portofino per il godimento della struttura (5% dei ricavi soggetto ad inflazione)

Oneri diversi di gestione

Tale voce residuale ricomprende tutte le ulteriori spese necessarie per il funzionamento della società:

- Assicurazioni (assunta per Euro 20.000,00),
- Pubblicità, comunicazione e manifestazioni (assunta per Euro 10.000,00),
- Consulenze legali, tecniche, amministrative, contabili e del lavoro (assunta per Euro 35.000,00),
- Cancelleria e stampati (assunta per Euro 2.000,00),
- Corrieri e postali (assunta per Euro 2.000,00),
- Pulizia - inclusiva dei locali del diurno - (assunta per Euro 20.000,00),
- Compenso amministratore unico (assunta per Euro 20.000,00),
- Onorario revisore unico (assunta per Euro 6.000,00),
- *Contingency* ed imprevisti (assunta per Euro 30.000,00),

Tale ultima voce è quella che si presenta più aleatoria e di difficile stima in quanto normalmente trattasi di dato fondato sull'esperienza e su serie storiche mancanti nel caso di specie.

Si segnala, inoltre, che alcune attività potrebbero non essere ricorrenti e/o omogenee.

Imposte dirette

Le imposte sono stimate alle aliquote proprie vigenti:

- IRES 24,0%
- IRAP 3,9%

e applicata sulle normali basi imponibili.

1.5.2. Ipotesi sullo sviluppo dei ricavi

La stima dei ricavi è stata eseguita sulla base delle (scarse) informazioni disponibili circa la presenza e la durata della sosta dei veicoli nonché sulle stime sviluppate con gli uffici comunali tenuto conto delle dell'esperienza, dell'osservazione dei flussi e in generale, delle conoscenze degli addetti agli uffici comunali. Tali insufficienti informazioni sono state trasmesse solo nell'ottobre 2017 gestore effettivo G7 S.r.l. (gestore per conto di Assobello S.r.l.) con lettera dell'ottobre 2017 i.

Prudenzialmente non è stato ipotizzato alcun incremento *standard*.

-	Ricavi da parcheggio a rotazione	Euro	992.424,00[1]
-	Ricavi da abbonamenti moto	Euro	9.000,00
-	Ricavi da gestione diurno	Euro	10.000,00
-	Ricavi da affitto spazi	Euro	10.000,00
-	Ricavi da pubblicità	Euro	0,00
	Totale ricavi	**Euro**	**1.021.424,00**

Ricavi da parcheggio a rotazione

L'importo è stato stimato sulla base delle presenze comunicate in via di massima dall'attuale concessionaria/gestrice per i singoli mesi e assumendo, sulla base dell'esperienza e dell'osservazione degli uffici comunali. Si è registrata in media una sosta di 2 ore[2] a veicolo assunto, inoltre, un periodo di grazia di 10 minuti sull'ora successiva.

Il Piano ipotizza che il Concessionario uscente difficilmente metterà a disposizione della società in house e/o del Comune n. 35 posti auto in concessione settantennale che non sono stati ancora oggetto di Sub-concessione e che sino ad oggi risultano utilizzati quale parcheggio a rotazione. Di questo dato si è tenuto conto riducendo proporzionalmente gli incassi dei mesi di maggior afflusso (aprile – ottobre).

La tariffa oraria è stata assunta in linea con quella attuale, che prevede Euro 5,50 lordi per la prima ora di sosta.

[1] Per l'anno 2018 sono stati assunti unicamente i dati dei mesi da giugno a dicembre compresi che, sulla base delle serie storiche, – anch'esse riproporzionate sulla base dei posti considerati disponibili - portano ad un ricavo di esercizio di Euro 636.223,00.

[2] Gli uffici comunali sulla base della propria esperienza avevano indicato una sosta media di 2,5 ore, ma cautelativamente, non avendo l'attuale Concessionario fornito maggiori dettagli, si è ipotizzata nel presente piano una sosta media di 2 ore.

Per tutta la sua durata, il presente Piano non prevede alcun incremento tariffario salvo quello connesso con l'inflazione programmata.

L'importo indicato è stimato su base annua con un incremento annuale pari al tasso di inflazione programmato del 2%.

Ricavi da abbonamenti moto

Sono stati stimati sulla base delle serie storiche note agli Uffici Comunali

L'importo indicato è stimato su base annua con un incremento annuale pari al tasso di inflazione programmato del 2%.

Ricavi da Gestione diurno

Si tratta dei ricavi rinvenibili dalla gestione del Diurno.

Sono stati stimati sulla base delle serie storiche note agli Uffici Comunali di analoga struttura localizzata sul molo del porticciolo.

Cautelativamente per il diurno di Piazza della libertà è stato assunto un valore pari a meno di 1/3 dei ricavi dell'analoga struttura localizzata sul molo.

L'importo indicato è stimato su base annua con un incremento annuale pari al tasso di inflazione programmato del 2%.

Ricavi da affitto spazi

Si tratta degli importi ritraibili dalla locazione delle sale e degli spazi (sale convegni, matrimoni etc.).

L'importo indicato è stimato su base annua.

L'importo indicato è stimato su base annua con un incremento annuale pari al tasso di inflazione programmato del 2%.

Ricavi da pubblicità

Sono indicati, ma cautelativamente sono stimati pari a zero.

* * *

In generale viene assunto che i ricavi, vista la natura dell'attività, siano incassati nell'esercizio di competenza.

1.5.3. Ipotesi sullo sviluppo degli investimenti e delle voci patrimoniali ad utilità ripetuta

Il piano ipotizza che gli investimenti siano strettamente legati alla dotazione dei mezzi informatici necessari alla gestione.

Le voci patrimoniali aventi utilità pluriennale

- Dotazioni informatiche *hardware e software* uso ufficio,

  Impianto esazione automatica, Impianto di videosorveglianza Euro 65.000,00

Le voci patrimoniali aventi utilità pluriennale

- Spese di impianto e costituzione società Euro 5.000,00

Tutti gli importi sopra riportati sono ipotizzati per avere manifestazione finanziaria nel corso del 2018.

Il Piano ipotizza anche che, nel 2019 siano effettuati investimenti di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico agli edifici gestiti. In particolare tale intervento è stato ipotizzato a seguito della rilevazione dello stato di manutenzione degli edifici al termine della concessione di costruzione e gestione di Assobello S.r.l..

- Manutenzioni straordinarie sulla struttura Euro 50.000,00

* * *

In generale viene cautelativamente assunto che i costi abbiano manifestazione finanziaria nell'esercizio di competenza.

1.5.4. Piano economico

Lo sviluppo del Piano economico per il periodo 2018-2023 è riassumibile come segue.

Eventuali utili sono ipotizzati essere portati a nuovo.

BUDGET ECONOMICO PER IL PERIODO 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi parcheggio a rotazione	636.223	1.012.272	1.032.518	1.053.168	1.074.232	1.095.716
Ricavi abbonamento moto	5.250	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Ricavi gestione diurno	5.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Ricavi affitto spazi	5.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Ricavi pubblicità	0	0	0	0	0	0
Totale ricavi	**651.473**	**1.041.852**	**1.062.690**	**1.083.943**	**1.105.622**	**1.127.735**
Utenze	5.833	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Manutenzioni	7.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249
Imposte locali	22.167	38.760	39.535	40.326	41.132	41.955

Amministrazione condominio	42.436	74.202	75.686	77.199	78.743	80.318
Canone di concessione fisso	58.333	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
Canone di concessione variabile	31.811	50.614	51.626	52.658	53.712	54.786
Oneri diversi di gestione	84.583	147.900	150.858	153.875	156.953	160.092
Totale costi	*252.163*	*435.915*	*444.633*	*453.526*	*462.597*	*471.849*
Valore aggiunto	**399.310**	**605.937**	**618.056**	**630.417**	**643.026**	**655.886**
Costo del lavoro	93.333	163.200	166.464	169.793	173.189	176.653
Margine operativo lordo	**305.976**	**442.737**	**451.592**	**460.624**	**469.836**	**479.233**
Amm.ti e sval.ni	12.727	22.727	22.727	22.727	22.727	16.363
Accantonamenti	14.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Risultato operativo	**278.666**	**395.010**	**403.865**	**412.897**	**422.109**	**437.870**
Proventi diversi	0	0	0	0	0	0
Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
Utile ante-imposte	**278.666**	**395.010**	**403.865**	**412.897**	**422.109**	**437.870**
Oneri fiscali	77.748	110.208	112.678	115.198	117.768	122.166
Risultato d'esercizio	**200.918**	**284.802**	**291.187**	**297.698**	**304.341**	**315.704**

1.5.5. Piano finanziario

In allegato Sub 1 si riporta lo sviluppo del Piano finanziario per il periodo di previsione esplicita.

Il pagamento di beni e servizi, per semplicità di sviluppo del Piano, è ipotizzato entro 30 giorni dall'acquisto o dall'effettuazione della prestazione.

In generale viene cautelativamente assunto che sia i costi sia i ricavi abbiano manifestazione finanziaria nell'esercizio di competenza.

Ai fini IVA si assume un'aliquota sulle prestazioni del 22% ed un'aliquota media sugli acquisti del 9%.

In considerazione dell'anticipato incasso sull'IVA sulle vendite e della maggiore aliquota dell'IVA a debito prudenzialmente nell'elaborazione dei flussi di cassa non sarà considerato il flusso connesso all'IVA.

1.6. Conclusioni

In conclusione, in base ai prudenziali assunti sopra esposti, si è valutato e ritenuto quanto di seguito:

a) La società riesce ad avviare la propria attività per il perseguimento del proprio scopo nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario.

b) Non è previsto che l'apporto del socio unico fondatore ecceda l'ammontare del capitale sociale;

c) Le ipotesi sono state assunte con la massima cautela e, pertanto, può ritenersi che la società possa realisticamente conseguire anche risultati migliori rispetto a quelli qui ipotizzati.

d) Gli utili generati in ciascun esercizio possono essere utilizzati nel prosieguo della gestione per migliorare l'offerta di spazi di sosta ovvero essere distribuiti all'ente locale per il perseguimento delle proprie finalità;

e) La gestione tramite società *in house* consente di incrementare del 50% le entrate di parte corrente del Comune in relazione al canone di concessione dell'edificio.

Portofino, 12 Marzo 2018

Allegato "C2"

	totali	3Q + giu	4Q	2018	1Q	2Q	3Q	4Q	2019	1Q	2Q	3Q	4Q	2020	1Q	2Q	3Q	4Q	2021	1Q	2Q
Capitale sociale		20.000	-	20.000																	
Ricavi parcheggio a rotazione	636.223	465.697	170.526	636.223	165.853	303.987	368.494	173.937	1.012.270	169.170	310.066	375.284	177.815	1.032.516	172.553	316.268	383.382	180.964	1.053.166	176.005	322.593
Ricavi abbonamento moto	5.250	5.250	-	5.250	-	4.590	4.590	-	9.180	-	4.692	4.692	-	9.364	-	4.775	4.775	-	9.551	-	9.871
Ricavi gestione diurno	5.000	4.000	1.000	5.000	-	5.310	4.060	830	10.200	-	5.416	4.141	847	10.404	-	5.525	4.224	864	10.612	-	5.635
Ricavi affitto spazi	5.000	4.000	1.000	5.000	-	5.310	4.060	830	10.200	-	5.416	4.141	847	10.404	-	5.525	4.224	864	10.612	-	5.635
Ricavi pubblicità		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	651.473	498.947	172.526	671.473	165.853	319.197	381.204	175.597	1.041.650	169.170	325.590	388.258	179.508	1.062.687	172.553	327.092	396.605	182.691	1.088.941	176.005	332.693
Utenze	10.000	2.916	2.917	5.833	1.699	3.399	1.699	3.399	10.196	1.733	3.467	1.733	3.467	10.400	1.768	3.536	1.768	3.536	10.608	1.803	3.607
Manutenzioni	12.000	4.000	3.000	7.000	3.060	3.060	3.060	3.060	12.240	3.121	3.121	3.121	3.121	12.485	3.184	3.184	3.184	3.184	12.734	3.247	3.247
Imposte locali	38.000	-	22.167	22.167	-	19.380	-	19.380	38.760	-	19.768	-	19.768	39.535	-	20.163	-	20.163	40.326	-	20.565
Amministrazione condominio	72.747	21.218	21.218	42.436	-	24.734	24.734	24.734	74.202	-	25.229	25.229	25.229	75.686	-	25.733	25.733	25.733	77.199	-	26.248
Canone di concessione fisso	100.000	29.167	29.167	58.333	25.500	25.500	25.500	25.500	102.000	26.010	26.010	26.010	26.010	104.040	26.530	26.530	26.530	26.530	106.121	27.061	27.061
Canone di concessione variabile	31.811	23.285	8.526	31.811	8.293	15.199	18.425	8.697	50.614	8.459	15.503	18.793	8.871	51.626	8.628	15.813	19.169	9.048	52.658	8.800	16.130
Oneri diversi di gestione	145.000	48.333	36.250	84.583	36.975	36.975	36.975	36.975	147.900	37.715	37.715	37.715	37.715	150.858	38.469	38.469	38.469	38.469	153.875	39.238	39.238
Costo del lavoro	160.000	53.333	40.000	93.333	40.800	40.800	40.800	40.800	163.200	41.616	41.616	41.616	41.616	166.464	42.448	42.448	42.448	42.448	169.793	43.297	43.297
Investimenti	70.000	40.000	30.000	70.000	30.000	-	20.000	-	50.000												
Amm.ti e sval.ni	70.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti	25.000		-	-					-												
IVA a Debito																					
Ripristini																					
IIDD		-	-	-	-	108.847	-	46.649	155.496	-	76.543	-	66.125	142.668	-	50.074	-	67.607	117.681	-	51.182
	744.558	349.775	192.242	541.049	346.727	277.894	176.454	290.125	889.493	118.453	248.931	154.747	233.926	756.057	121.952	226.149	155.301	216.718	720.166	123.147	220.376
saldo cassa anno mese/trimestre	11.915	276.695	- 20.718		19.526	41.303	210.011	- 33.597		50.517	76.609	234.612	- 52.812		51.527	106.142	239.304	- 54.027		52.557	108.158
totali	totali	3Q+giu	4Q	2018					2019					2020					2021		
progressivo cassa		276.695	255.977		275.503	316.805	526.817	493.220		543.737	620.346	854.958	802.146		853.673	959.815	1.199.119	1.145.092		1.197.649	1.305.807
		3Q	4Q	2018	1Q	2Q	3Q	4Q	2019	1Q	2Q	3Q	4Q	2020					2021		

3Q	4Q	2022	1Q	2Q	3Q	4Q	2023
391.049	184.583	1.074.229	179.525	329.045	398.870	188.274	1.095.714
4.871	-	9.742	-	4.968	4.968	-	9.937
4.309	881	10.824	-	5.748	4.395	898	11.041
4.309	881	10.824	-	5.748	4.395	898	11.041
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.803	3.607	10.820	1.839	3.679	1.839	3.679	11.036
3.247	3.247	12.989	3.312	3.312	3.312	3.312	13.249
-	20.566	41.132	-	20.978	-	20.978	41.955
26.248	26.248	78.743	-	26.773	26.773	26.773	80.318
27.061	27.061	108.243	27.602	27.602	27.602	27.602	110.408
19.552	9.229	53.711	8.976	16.452	19.944	9.414	54.786
39.238	39.238	156.953	40.023	40.023	40.023	40.023	160.092
43.297	43.297	173.189	44.163	44.163	44.163	44.163	176.653
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-				-	-
						139.584	139.584
-	69.119	120.301	-	52.312	-	70.661	122.973
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
244.090 -	55.268		53.609	110.214	248.972 -	196.117	
		2022					2023
1.549.897	1.494.629		1.548.238	1.658.452	1.907.424	1.711.307	
		2022					2023





Allegato Sub "D"

Relazione istruttoria ex art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sull'affidamento, da parte del Comune di Portofino alla costituenda società *in house* Portofino Mare S.r.l., della gestione del servizio pubblico dei parcheggi a rotazione a pagamento, nonché dei servizi minori (gestione sala mostre, convegni, iniziative similari, gestione del diurno) per il periodo 2018 – 2023, localizzati in area adiacente a Piazza della Libertà.

1. PREMESSA

L'art. 192 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Pertanto, in ossequio al dettato normativo, si rende necessario verificare preliminarmente:

- la natura di società *in house* della costituenda Portofino Mare S.r.l.
- le ragioni, sia gestionali sia economico-finanziarie, in forza delle quali l'Amministrazione si è determinata a prediligere la forma di affidamento "*in house providing*" rispetto alle altre opzioni consentite dall'ordinamento giuridico, nonché i benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità efficienza, economicità, qualità del servizio e impiego delle risorse pubbliche
- la congruità economica dell'operazione.

***

2. LA NATURA DI SOCIETÀ *IN HOUSE* DELLA COSTITUENDA PORTOFINO MARE S.R.L.

L'affidamento diretto "*in house providing*" costituisce una delle normali forme organizzative di gestione dei "*servizi pubblici locali*" previste dal nostro ordinamento giuridico.

La scelta dell'Ente Locale delle modalità di organizzazione dei "*servizi pubblici locali*" e, in particolare, l'opzione tra modello "*in house*" e il ricorso al mercato deve fondarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, ossia:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Con la nozione di "*in house providing*" si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale, in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture, servizi.

Le condizioni idonee a determinare la "*delegazione interorganica*" sono:

a) partecipazione pubblica totalitaria;

b) "*controllo analogo*";

c) destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante.

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- *"l'affidamento diretto di un 'servizio pubblico' è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 'derivazione', o una 'longa manus', dell'Ente stesso"*;

- in questa prospettiva, *"l'espressione 'in house' indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione 'interorganica"* (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).

Relativamente al "*controllo analogo*", la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee e oggi anche all'art. 2 D.Lgs. n. 175/2016, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sezione V 8 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI, 3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08).

L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.

In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell'esercizio, da parte dell'organo amministrativo, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne

anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Per quanto attiene la definizione di Società "*in house*", è rilevante quanto disposto dall'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016

Società in house "*1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. (1)

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. (2)

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. (1)

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

La "Portofino Mare S.r.l." rispetta le caratteristiche di società *in house* in relazione a quanto di seguito definito.

I – Attività svolta

La *"Portofino Mare S.r.l."* sarà una Società *in house* che opererà nell'ambito del territorio del Comune di Portofino, nei seguenti settori:

- Servizio *"Parcheggi"*;
- Servizio *"Gestione area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali"*;
- Servizio *"Gestione diurno Piazza della Libertà"*;

Nell'ambito del Settore *"Parcheggi"*, la società *"Portofino Mare S.r.l."* svolgerà: l'attività di gestione di aree di sosta a rotazione per autoveicoli ed impianti connessi, nonché, sulla base di eventuali deliberazioni future, la realizzazione di nuovi parcheggi; l'attività di gestione dell'area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali e del diurno sempre in Piazza della Libertà (riguardano la gestione di cespiti uno – il diurno - in prossimità del parcheggio in struttura e l'altro all'interno della struttura la cui gestione unitaria garantisce economie di scala nella gestione potendo essere utilizzato il personale della società.

II - Organizzazione societaria

La *Governance* e la direzione aziendale è esercitata dai seguenti Organi:

- **Amministratore Unico (AU)**, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto societario, è il legale rappresentante della Società;
- **Sindaco Unico:** è l'Organo di controllo societario con le attribuzioni previste dal Codice civile. Il Sindaco Unico svolge anche l'attività di revisione legale, motivo per cui soggetto prescelto dovrà altresì essere iscritto al registro dei Revisori legali. La nomina del Sindaco effettivo e del supplente, spettano al Comune di Portofino.

III – Assetto proprietario, controllo analogo e obbligo di servizio pubblico

Assetto proprietario

Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Portofino.

Controllo analogo

Per tutti i servizi affidati il "*controllo analogo*" è effettuato dal Comune di Portofino, sia per effetto della sua partecipazione totalitaria al capitale sociale, sia per le disposizioni statutarie applicabili. Nello specifico, il "*controllo analogo*" si sostanza nei seguenti articoli dello Statuto:

- **Art. 8** "*Capitale Sociale*": "*Il capitale della società è di Euro 20.000,00 (ventimila/00) interamente sottoscritto e versato dal Comune di Portofino*";
- Art. **8.3** "*La partecipazione non è trasferibile*";
- Art. **11.1** "Competenze dell'assemblea: "*Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva al socio unico ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società*".
- Art. **11.3 e 11.4** "Competenze dell'assemblea: "*L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a single attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.*

L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore Sindaco Unico una sintetica relazione sull'attività svolta".

- **Art. 17** *"Nomina composizione e durata dell'organo amministrativo": "La società è amministrata da un Amministratore Unico, scelto dal Comune di Portofino";*

- **Art. 23** *"Organo di controllo e di revisione": "La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico scelto dal Comune di Portofino";*

- **Art. 22** *"Disposizioni per realizzare i requisiti del Controllo analogo": "Spetta all'Assemblea il potere propulsivo e propositivo sulle linee strategiche e operative della società, ad esempio, la determinazione degli ordini del giorno, l'eventuale nomina dei dirigenti, se prevista, l'elaborazione di direttive di politica aziendale, poteri di veto circa le attività da intraprendere che si pongano in contrasto con i propri interessi, nonché di direttive vincolanti.*

22.2. *A tal fine, la società opera nei limiti e nel rispetto del "Piano di impresa", in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione, che è predisposto dall'Amministratore Unico della Società e approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente socio almeno con cadenza annuale.*

Le previsioni contenute nel Piano di Impresa sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423bis c.c.

Il Piano di Impresa è predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'Ente socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al Piano di Impresa è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

22.3. *Al Piano di Impresa deve essere, altresì, allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.*

22.4. *Il Piano di Impresa deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento. L'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione, previo invio al Comune di Portofino, almeno 20 giorni prima, della proposta di Piano.*

22.5. *Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e di quello tecnico possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire antro dieci giorni.*

22.6. *In ogni caso, entro il 31 Ottobre, l'Amministratore Unico invia all'Ente socio un report aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:*

a) il conto economico del periodo;

b) i risultati attesi a fine esercizio;

c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;

d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

22.7. *Il Piano di Impresa approvato dall'Assemblea rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.*

L'Amministratore Unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

22.8. *Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono di efficacia, siccome volte a far conseguire al socio un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici e/o servizi, le clausole del presente Statuto a ciò esclusivamente finalizzate.*

Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile".

Oltre alle clausole societarie sopra menzionate, il Comune di Portofino esercita il "*controllo analogo*" anche mediante il proprio diritto di voto in Assemblea, per mezzo del quale può determinare in maniera autonoma le Deliberazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Società, ivi compreso anche il suo scioglimento.

Obbligo di servizio pubblico

Con riferimento al "*Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento*" del Comune di Portofino, gli obblighi di servizio pubblico saranno individuati nel di Contratto di servizio che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, che, in particolare, conterrà le seguenti previsioni:

"1. Il servizio di gestione sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori ha natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica, il cui esercizio (...) è svolto in autoproduzione mediante affidamento diretto secondo il modello "in house providing".

2. Le modalità di erogazione del servizio sono definite dal Comune di Portofino, in quanto Autorità di regolazione per lo stesso, in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/16). Del pari, sono definiti dall'Autorità gli standard minimi di tipo quali-quantitativo, da prevedere nella carta dei servizi da predisporre da parte del Gestore.

3. Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi ed ai provvedimenti del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni europee, delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia";

4. Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue, inoltre, i seguenti obiettivi generali:

a) assicurare l'efficiente gestione del servizio nel territorio, nell'ambito della complessiva politica di semplificazione e sviluppo ecocompatibile della mobilità adottata dal Comune, nonché la conservazione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena efficienza;

b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;

c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e dell'ambiente.

d) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti, nel rispetto dei seguenti obiettivi di servizio:

- *universalità e socialità,*
- *efficienza,*
- *economicità e qualità,*

95

ottimale impiego delle risorse pubbliche";

5. I progetti afferenti le nuove realizzazioni, predisposti dal Gestore, dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione da parte dei competenti Uffici tecnici e degli Organi di governo dell'Ente, a norma di legge e di statuto;

6. L'attività di vigilanza e controllo sul servizio è svolta dall'Autorità affidante, quale funzione autoritativa di diritto pubblico esercitata nei confronti dei soggetti gestori di pubblici servizi locali di rilevanza economica. Detta attività, esercitata in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale ed i livelli minimi essenziali delle prestazioni uniformi, costituzionalmente garantiti, si pone come obiettivo ed obbligo di servizio, la tutela del diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e di equa distribuzione sul territorio, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni garantite, anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi»";

7. L'attività di vigilanza, di controllo analogo nei confronti del gestore, inerenti la corretta esecuzione del rapporto di servizio e delle obbligazioni da esso derivanti, nonché l'esecuzione del presente contratto, oltre al raggiungimento degli standard qualitativi e tecnici ivi stabiliti, si esplica attraverso i vincoli ed obblighi di cui allo Statuto APM, il presente contratto di servizio, la carta dei servizi, gli strumenti e le procedure di cui al vigente regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, (...) in relazione al modello di governance delle società in house ed i relativi obblighi informativi, oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:

- *controlli tecnici, inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati nonché il livello qualitativo dei servizi offerti;*

▪ *controlli economico-gestionali relativi alla gestione del servizio.*

8. Il sistema informativo e di rendicontazione si compone dei seguenti elementi:

a. Report economico-gestionali periodici, finalizzati a mettere a disposizione del Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore;

b. Report tecnico periodico, finalizzato a mettere a disposizione del Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore;

c. Rapporti informativi specifici, su richiesta del Comune, in merito a particolari aspetti del servizio di interesse dello stesso Ente;

d. Esibizioni documentali".

In conclusione la Società, sarà costituita secondo i dettami del modello "*in house providin*" e avrà la qualificazione di Società a responsabilità limitata, detenendo tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità di affidamento, di seguito riepilogate:

- partecipazione pubblica totalitaria: la Società "*Portofino Mare S.r.l.*" sarà una Società "*in house*" il capitale sociale è ripartito come più sopra indicato;
- "*controllo analogo*": il Comune di Portofino, quale Ente affidante, eserciterà sulla Società "*Portofino Mare S.r.l.*" un "*controllo analogo*" a quello che esercita sui propri servizi, come discende anche dallo Statuto della predetta Società. Il Comune ha, quindi, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti ed un controllo gestionale e finanziario stringente attraverso l'esercizio di poteri previsti nello statuto;
- destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante.

3. RAGIONI, SIA GESTIONALI SIA ECONOMICO-FINANZIARIE, SULLA BASE DELLE QUALI L'AMMINISTRAZIONE SI È DETERMINATA A PREDILIGERE L'AFFIDAMENTO "*IN HOUSE*" RISPETTO ALLE ALTRE OPZIONI NONCHÉ I BENEFICI DI PER LA COLLETTIVITÀ ANCHE

CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, QUALITÀ DEL SERVIZIO E IMPIEGO DELLE RISORSE PUBBLICHE

Come risultante dal Piano Economico Finanziario, la gestione dei servizi da parte della Società *"in house providing"* denominata *"Portofino Mare S.r.l."* garantisce all'Amministrazione comunale:

- la conservazione, il consolidamento e lo sviluppo del *know-how* nella gestione dei parcheggi a pagamento;
- l'effettuazione degli investimenti necessari tesi al miglioramento dell'efficienza del servizio, finanziati principalmente con le tariffe stabilite per gli utenti;
- la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla società grazie agli eventuali dividendi distribuiti;
- il mantenimento del margine operativo e dell'utile netto della gestione del servizio all'interno del *"Gruppo pubblico locale"* piuttosto che a imprese private;
- l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del servizio, della gestione del servizio e del sistema di riscossione, che portano a evidente economie di scala;
- un corrispettivo per l'utilizzo della struttura pari al 150% dell'attuale;
- la possibilità di percepire eventuali utili sotto forma di dividendi;
- la migliore flessibilità nella gestione, anche del personale;
- contemperazione tra massimizzazione del profitto e massimizzazione dell'utilità per i cittadini-operatori economici portofinesi (nel caso specifico) e utenti;
- la possibilità di incidere sulla gestione predisponendo Piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con la clientela/utenza (quali soluzioni di parcheggio in periodi di particolare afflusso) e all'introduzione di strumenti di pagamento o di pianificazione della sosta innovativi volti ad agevolare i fruitori del servizio;

- la possibilità di incidere sulla gestione imponendo, ad esempio, una carta dei servizi che contenga indicazione di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, prescrizioni, indicazione livello minimo e *standard* di servizio, sanzioni in caso di inadempimento e simili;
- l'autonomia economica finanziaria della società che, come risulta dal Piano Economico Finanziario, non necessita di nessun tipo di intervento a compensazione né economico né finanziario.

4. LA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL'OPERAZIONE.

La congruità economica, oltre a quella finanziaria, appare di tutta evidenza dall'analisi del Piano Economico Finanziario, cui espressamente si rinvia, ed è accentuata dal fatto che:

- il medesimo non prevede da parte del Comune socio unico alcun tipo di intervento a compensazione né economico né finanziario;

- anzi, il Piano prevede un maggior corrispettivo annuo per l'uso della struttura (pari a circa il 150% del canone attualmente percepito);

- si prevedono utili significativi nel corso del periodo di affidamento (al momento solo ipotizzati) lasciati nella disponibilità della società, ma che, se del caso, potranno essere utilmente percepiti dalla Civica amministrazione.

Per agevolare la lettura, si riporta di seguito lo sviluppo economico del Piano.

BUDGET ECONOMICO PER IL PERIODO 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi parcheggio a rotazione	636.223	1.012.272	1.032.518	1.053.168	1.074.232	1.095.716
Ricavi abbonamento moto	5.250	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Ricavi gestione diurno	5.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Ricavi affitto spazi	5.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Ricavi pubblicità	0	0	0	0	0	0
Totale ricavi	**651.473**	**1.041.852**	**1.062.690**	**1.083.943**	**1.105.622**	**1.127.735**
Utenze	5.833	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Manutenzioni	7.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249
Imposte locali	22.167	38.760	39.535	40.326	41.132	41.955

Amministrazione condominio	42.436	74.202	75.686	77.199	78.743	80.318
Canone di concessione fisso	58.333	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
Canone di concessione variabile	31.811	50.614	51.626	52.658	53.712	54.786
Oneri diversi di gestione	84.583	147.900	150.858	153.875	156.953	160.092
Totale costi	*252.163*	*435.915*	*444.633*	*453.526*	*462.597*	*471.849*
Valore aggiunto	**399.310**	**605.937**	**618.056**	**630.417**	**643.026**	**655.886**
Costo del lavoro	93.333	163.200	166.464	169.793	173.189	176.653
Margine operativo lordo	**305.976**	**442.737**	**451.592**	**460.624**	**469.836**	**479.233**
Amm.ti e sval.ni	12.727	22.727	22.727	22.727	22.727	16.363
Accantonamenti	14.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Risultato operativo	**278.666**	**395.010**	**403.865**	**412.897**	**422.109**	**437.870**
Proventi diversi	0	0	0	0	0	0
Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
Utile ante-imposte	**278.666**	**395.010**	**403.865**	**412.897**	**422.109**	**437.870**
Oneri fiscali	77.748	110.208	112.678	115.198	117.768	122.166
Risultato d'esercizio	**200.918**	**284.802**	**291.187**	**297.698**	**304.341**	**315.704**

5. CONCLUSIONI IN ESITO ALLA VERIFICA EX ART 192 D.LGS. 50/2016.

Tenuto conto degli approfondimenti e delle ragioni sopra esposte può ritenersi, da un lato che la gestione nella forma "*in house providing*" alla costituenda Portofino Mare S.r.l., società a totale partecipazione comunale, risulta essere senza dubbio quella più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro lato, che ricorrono tutti i presupposti affinché il Comune possa affidare i servizi sopra indicati secondo le regole dell'*in house*.

In particolare si è accertato che:

- la costituenda società sarà una società "*in house*";

- la costituenda società disporrà facilmente delle competenze tecniche per la gestione del servizio ed il funzionamento del medesimo;

- sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere a qualsiasi altra forma di gestione;

- dall'affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, efficacia, economicità qualità del servizio nonché di impegno delle risorse pubbliche;

- nessuna compensazione economica deve essere effettuata dall'Ente e, anzi, l'Ente beneficerà di maggiori incassi reali e potenziali;

* * *

Portofino, 9.03.2018

ALLEGATO "E"

CONTRATTO DI SERVIZIO (SCHEMA)

PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' PORTOFINO MARE S.R.L.

DEL PARCHEGGIO A ROTAZIONE A PAGAMENTO IN AREA ADIACENTE A PIAZZA DELLA LIBERTA'

Con il presente Contratto, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

- il **Comune di Portofino**, con sede in Portofino, Piazza della Libertà 13 b. 1, codice fiscale e Partita IVA n. ....., legalmente rappresentato da....., nato a ..... il ....., codice fiscale ....., che interviene al presente atto in qualità di ....., giusto incarico conferito con Delibera di C.C. ....., debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. ..... dello Statuto Comunale (da una parte)

E

- **la Società Portofino Mare S.r.l.**, con sede legale in Portofino, ..., codice fiscale e Partita IVA ....., legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. ....., nato/a a ..... il ....., codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (dall'altra parte, anche "***il Concessionario***")

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Portofino affida e concede a Portofino Mare S.r.l. - il CONCESSIONARIO – il parcheggio in struttura a rotazione situato in Piazza della Liberà, secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Gli spazi e le aree del parcheggio a rotazione sono individuate sulla base delle Planimetrie allegate al presente Contratto sotto la lettera "A"

ART. 3 DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Nel parcheggio a rotazione in area adiacente a Piazza della Libertà in concessione a Portofino Mare S.r.l. sono delimitati specifici spazi per i parcheggi di cui all'art. 2, che dovranno funzionare a pagamento, senza custodia dei veicoli, ai sensi dell'art. 7 comma I lett. f del D.lgs. n. 285/92, secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Nelle aree appositamente attrezzate di cui al precedente articolo 2, il servizio di controllo da parte del gestore non potrà mai essere sospeso, se non in casi di calamità o particolari condizioni meteo, che dovranno essere in ogni caso a posteriori registrate.

All'ingresso del parcheggio dovrà risultare in modo ben visibile, con apposita segnaletica, la tariffa e l'orario durante il quale la sosta è a pagamento.

La conservazione e mantenimento degli stalli di sosta è onere del Concessionario che è altresì tenuto a garantire la perfetta efficienza delle aree di sosta.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata di numero sei esercizi a partire dall'01.06.2018 al 31.12.2023.

Nel caso in cui si modifichino condizioni legislative a carattere nazionale che impongano diverse procedure per l'affidamento della gestione del servizio, ad esempio modifica del regime degli affidamenti "*in house*", il contratto potrà essere parzialmente o totalmente revocato o sospeso dal Comune, salvo preavviso di 6 mesi che verrà comunicato al Concessionario.

ART. 5 CORRISPETTIVI

Portofino Mare S.r.l. corrisponderà al Comune di Portofino, quale corrispettivo della concessione della gestione del parcheggio a rotazione in area adiacente a Piazza della Liberà, una somma annua fissa pari ad Euro 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00 annui) oltre Iva di legge, rivalutabile in base al 100% dell'indice ISTAT FOI, a cui aggiungere una quota variabile pari all' 5 % del fatturato di Portofino Mare S.r.l. sulla gestione della sosta.

Il corrispettivo di cui sopra sarà corrisposto da Portofino Mare S.r.l. previa presentazione di regolare fattura emessa dal Comune di Portofino, secondo quanto segue:

- per la parte fissa in dodici rate di pari importo entro 30 giorni dalla fine del mese di riferimento;
- per la parte variabile, entro il 31 Marzo dell'anno successivo in base al valore del fatturato inerente la gestione della sosta che risulterà dal Bilancio di Portofino Mare S.r.l.

Onde consentire un controllo periodico da parte del Comune di Portofino sulle attività svolte, Portofino Mare S.r.l. si impegna a presentare una apposita Relazione gestionale semestrale al 30 settembre per il primo semestre ed al 31 marzo per il secondo semestre sui diversi servizi erogati.

La gestione dei servizi erogati da Portofino Mare S.r.l. dovrà essere improntata a criteri di massima efficienza, redditività ed economicità, utilizzando personale, attrezzature e strumenti in quantità adeguata al fine di garantire una sempre elevata qualità del servizio ed i migliori risultati economici possibili, nell'ottica di miglioramento costante, così come previsto nella proposta economico gestionale formulata dalla società.

Il Comune di Portofino si impegna ad assumere provvedimenti che non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario della gestione complessiva di Portofino Mare S.r.l.

In ogni caso, ogni anno saranno pianificati gli eventuali interventi più rilevanti in tal senso, e conseguentemente valutato l'equilibrio economico finanziario delle società.

ART. 6 ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario provvederà per tutta la durata del Contratto e secondo legge, alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature di esazione e controllo della sosta, compreso loro sostituzione e loro implementazione, utilizzando parcometri con possibilità di pagamento con monete o tessere prepagate, schede elettroniche a scalare, abbonamenti, APP ed altri sistemi che possano essere introdotti.

Esso provvederà per tutta la durata del Contratto e secondo legge, alla demarcazione a terra dei posti auto e posti speciali - alla segnaletica verticale di individuazione dei parcheggi e dei parcometri, nonché in generale a mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica ed attrezzatura relativa alla Gestione della Sosta. Sono comprese, quindi, le demarcazioni degli spazi per la sosta dei ciclomotori, dei posti disabili, dei posti riservati e di quant'altro utile per la coerente ed efficace gestione.

Esso è tenuto ad eseguire tutti i lavori di segnaletica ordinati dal Comune di Portofino.

Tutti i lavori straordinari per rilevanti modifiche verranno concordati preventivamente con il Comune di Portofino in modo da consentire la verifica della capienza economica necessaria.

Portofino Mare S.r.l. si impegna inoltre a:

a) mantenere in efficienza e sostituire ove necessario tutti i sistemi meccanizzati da utilizzarsi per il controllo della sosta, sostenendo tutti i costi relativi alle apparecchiature di esazione, compresi danni per eventi naturali, atti di vandalismo compiuti sugli impianti e sulle strutture del parcheggio e quant'altro inerente;

b) manutenere tutte le attrezzature di esazione e di controllo della sosta e provvedere alla loro sostituzione o nuova installazione qualora ciò si rendesse necessario per vetustà od obsolescenza di quelle esistenti;

c) mantenere un idoneo magazzino di attrezzature e/o materiale a scorta e di ricambio;

d) accollarsi tutte le spese per il personale per il controllo della sosta, compreso il materiale e i mezzi necessari;

e) attrezzare a propria cura e spese le aree di cui all'art. 2 con tutto quanto occorra al buon funzionamento e ad una gestione corretta, efficiente e sicura delle aree di parcheggio;

f) svolgere attività di vendita e distribuzione di tutti i diversi titoli di sosta;

ART. 7 DESTINAZIONE ALL'USO PUBBLICO DEI POSTI MACCHINA

Portofino Mare S.r.l. destinerà i parcheggi e le aree di sosta di cui all'art. 2 all'uso pubblico secondo le modalità di cui al presente Contratto.

Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque ne faccia richiesta; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio e le modalità disposte.

L'uso pubblico delle aree di sosta non configura la fattispecie del deposito di veicoli, né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia da parte di Portofino Mare S.r.l.

Le aree di cui all'art. 2 sono, infatti, aree incustodite e non parcheggi custoditi con deposito dei veicoli.

Il Comune di Portofino e il Concessionario sono conseguentemente sollevati da ogni garanzia nei confronti dei proprietari e/o possessori dei veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.

In applicazione della Legge n. 113 del 30/03/1971, saranno riservati ai disabili motori, muniti di regolare contrassegno rilasciato dal Comune, due posti auto gratuiti ogni cento disponibili, salvo differenti specifici contesti ed esigenze sempre decise soltanto dal Comune per tramite di apposite istruttorie e di opportune Ordinanze viabilistiche.

ART. 8 ORARI DI VIGENZA DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Le aree di cui all' art. 2 saranno destinate per la gestione della sosta a pagamento conformemente alle modalità stabilite negli appositi documenti approvati dal Comune di Portofino per numero 365 giorni all' anno e per 24 ore su 24.

Il Comune di Portofino si riserva la facoltà di riservare spazi di sosta per residenti o per determinate categorie di utenti, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e secondo le proprie politiche.

ART. 9 TARIFFE

Le tariffe sono stabilite dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di intervenire con modifiche e applicazioni di tariffe diversificate.

Saranno previste diverse modalità di pagamento per gli utenti generici:

1. tramite i parcometri con monete o tessera pre-pagata a scalare o sistema di pagamento mediante telefono cellulare mobile;

2. tramite abbonamento – nei casi espressamente previsti;

3. tramite scheda elettronica a scalare;

4. ogni altro sistema attivabile nel corso di validità del Contratto.

I titoli di sosta saranno stampati o acquisiti a cura e spese di Portofino Mare S.r.l. e verranno distribuiti attraverso le proprie biglietterie.

Tutte le tariffe potranno essere rideterminate e/o aggiornate dal Comune di Portofino, sentito il Concessionario, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, con l'assunzione di specifico atto deliberativo da parte del Comune.

Le tariffe sono comprensive dei relativi oneri fiscali.

ART. 10 MANUTENZIONE, SPESE DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. è tenuta, a sua esclusiva cura e spese, ad assicurare la corretta manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti, delle attrezzature e dotazioni, della segnaletica orizzontale e verticale e di quant'altro annesso e connesso alla gestione delle aree di sosta a pagamento in affidamento.

Saranno, altresì, ad esclusivo carico di Portofino Mare S.r.l., esclusa sempre ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, tutte le spese per il personale (ivi compresi tutti gli oneri accessori), per fornitura di energia, di carburante, di dotazioni di scorte, per pubblicità, per tributi, imposte e tasse inerenti le attività svolte.

ART. 11 PERSONALE

Per la gestione delle attività di cui al presente Contratto, Portofino Mare S.r.l. si avvarrà di personale con rapporto di lavoro adeguato alle caratteristiche delle specifiche attività da svolgere e rispondente alle esigenze di efficacia, redditività ed economicità.

Portofino Mare S.r.l. è tenuta al rispetto delle norme di legge e contrattuali circa il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, operanti sulle aree di parcheggio di cui all'art. 2.

ART. 12 DIVIETO DI SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE

Sotto pena di decadenza del presente Contratto, la società Portofino Mare S.r.l. non potrà farsi sostituire né parzialmente e neppure temporaneamente o anche solamente di fatto nelle obbligazioni tutte assunte nei confronti del Comune di Portofino concedente.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune con il presente atto sarà comunque responsabile esclusivamente Portofino Mare S.r.l.

ART. 13 ALTRI ONERI DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. dovrà

a) assumersi ogni responsabilità, di qualsiasi genere, in ordine al rapporto di lavoro dei propri dipendenti; detti rapporti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi che li regolano sia per il trattamento giuridico che per quello economico, oltre che per quello assistenziale, assicurativo e previdenziale;

b) consentire, in vigenza del Contratto, la vigilanza da parte dei tecnici e addetti del Comune, sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando loro, in ogni momento, libero accesso agli impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari.

La vigilanza ed il controllo del Comune non implicheranno in alcun modo responsabilità di quest'ultimo per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto del presente atto, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente su Portofino Mare S.r.l.

ART. 14 GARANZIE PER IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO, PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI E DEI RELATIVI IMPIANTI.

Portofino Mare S.r.l. non potrà destinare le aree di cui all'art. 2 ad usi diversi da quelli previsti dal presente Contratto ed è obbligata a mantenere in efficienza le opere e tutti gli impianti e ad eseguire le manutenzioni ordinaria e straordinaria, occorrenti.

E' facoltà del Comune di Portofino:

a) vigilare sulla gestione dei parcheggi e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione degli stessi;

b) intimare, previa ordinanza, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione dei parcheggi;

c) eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese a Portofino Mare S.r.l. in caso di inottemperanza all'intimazione di cui sub b).

ART. 15 CONTROLLO E VIGILANZA

Portofino Mare S.r.l. dovrà garantire il controllo e vigilanza della sosta mediante un numero di persone adeguato.

Ai fini del buon funzionamento del sistema di gestione, il Comune di Portofino si impegna, attraverso il proprio Corpo di Polizia Municipale, ad un sistematico controllo della regolarità degli accessi e della circolazione nelle strade, piazze, zone esterne a quelle oggetto della presente concessione, provvedendo alla prevenzione ed accertamento delle violazioni del C.d.S.

Sempre attraverso il proprio Corpo di Polizia Municipale, il Comune si impegna, altresì, ad una attività di collaborazione, con le modalità che verranno definite di comune accordo con Portofino Mare S.r.l.

ART. 16 REVOCA DEL CONTRATTO

Comporterà la revoca del Contratto, la accertata violazione di uno degli obblighi di seguito indicati:

a) mancata esecuzione del controllo della sosta, senza giustificato motivo;

b) chiusura totale o parziale, anche temporanea, delle aree di parcheggio senza giustificato motivo;

c) violazione del divieto di adibire i parcheggi ad usi diversi da quelli indicati nel presente atto;

d) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza i parcheggi e/o di provvedere a sostituzioni di impianti o cose deteriorate;

e) violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni azione o richiesta.

ART. 17 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto sarà competente il Foro di Genova.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico di Portofino Mare S.r.l.

Il presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.2.1986, n. 131 e s.m.i.

ART. 20 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per Portofino Mare S.r.l. dal momento della stipula.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il COMUNE DI PORTOFINO Per PORTOFINO MARE S.R.L.

CONTRATTO DI SERVIZIO (SCHEMA)

PER LA GESTIONE DA PARTE DI PORTOFINO MARE S.R.L. DEI SERVIZI VARI MINORI PER LA CITTADINANZA

Con il presente Contratto, da valere ad ogni effetto di legge, tra

- il **Comune di Portofino**, con sede in Portofino, Piazza della Libertà 13 b. 1, codice fiscale e Partita IVA n. ....., legalmente rappresentato da....., nato a ..... il ....., codice fiscale ....., che interviene al presente atto in qualità di ....., giusto incarico conferito con Delibera di C.C. ....., debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. ..... dello Statuto Comunale (da una parte)

E

- **la Società Portofino Mare S.r.l.**, con sede legale in Portofino, ..., codice fiscale e Partita IVA ....., legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. ....., nato/a a ..... il ....., codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (dall'altra parte, anche "*il Concessionario*").

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Portofino affida e concede a Portofino Mare S.r.l. - il CONCESSIONARIO – la gestione dei seguenti servizi: a) area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari sita in Portofino Via/piazza .....; b) servizi igienici (diurno di Piazza della Libertà).

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata di sei esercizi a partire dall'1.06.2018 al 31.12.2023.

Nel caso in cui si modifichino condizioni legislative a carattere nazionale che impongano diverse procedure per l'affidamento della gestione del servizio, ad esempio modifica del regime degli affidamenti "in house", il contratto potrà essere parzialmente o totalmente revocato o sospeso dal Comune, salvo preavviso di 6 mesi che verrà comunicato al Concessionario.

ART. 3 CORRISPETTIVI

La Società Portofino Mare S.r.l. corrisponderà al Comune di Portofino quale corrispettivo della concessione della gestione una somma annua fissa pari a Euro ..... (diconsi euro ...../00 annui) oltre Iva di legge, rivalutabile in base al 100% dell' indice ISTAT FOI.

Il corrispettivo di cui sopra sarà pagato da Portofino Mare S.r.l. previa presentazione di regolare fattura emessa dal Comune di Portofino, in unica rata da corrispondersi entro il 30.06. di ciascun anno di riferimento.

Onde consentire un controllo periodico da parte del Comune di Portofino sulle attività svolte, Portofino Mare S.r.l. si impegna a presentare una apposita Relazione gestionale semestrale al 30 settembre per il primo semestre ed al 31 marzo per il secondo semestre sui diversi servizi erogati.

La gestione dei servizi erogati da Portofino Mare S.r.l. dovrà essere improntata a criteri di massima efficienza, redditività ed economicità, utilizzando personale, attrezzature e strumenti in quantità adeguata al fine di garantire una sempre elevata qualità del servizio ed i migliori risultati economici possibili, nell'ottica di miglioramento costante, così come previsto nella proposta economico gestionale formulata dalla società.

Il Comune di Portofino si impegna ad assumere provvedimenti che non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario della gestione complessiva di Portofino Mare S.r.l.

In ogni caso, ogni anno, saranno pianificati gli eventuali interventi più rilevanti in tal senso, e conseguentemente valutato l'equilibrio economico finanziario delle società.

ART. 4 ONERI DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata del Contratto e secondo legge, il Concessionario provvederà alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni e servizi necessari al perfetto funzionamento delle strutture affidate.

Esso è tenuto a eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ordinati dal Comune di Portofino.

I lavori straordinari per rilevanti modifiche verranno concordati preventivamente con il Comune di Portofino in modo da consentire la verifica della capienza economica necessaria.

Il Concessionario deve

a) manutenere tutte le attrezzature e provvedere alla loro sostituzione o nuova installazione qualora ciò si rendesse necessario per vetustà od obsolescenza di quelle esistenti;

b) accollarsi tutte le spese per il personale per la gestione dei servizi, compreso il materiale e i mezzi necessari;

c) attrezzare a propria cura e spese i beni concessi con tutto quanto occorra al buon funzionamento e ad una gestione corretta, efficiente e sicura;

Portofino Mare S.r.l. è tenuta al rispetto delle norme di legge e contrattuali circa il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti.

ART. 9 DIVIETO DI SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE

Sotto pena di decadenza del presente Contratto, Portofino Mare S.r.l. non potrà farsi sostituire né parzialmente e neppure temporaneamente o anche solamente di fatto nelle obbligazioni tutte assunte nei confronti del Comune di Portofino.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune con il presente atto sarà comunque responsabile esclusivamente Portofino Mare S.r.l.

ART. 10 ALTRI ONERI DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. dovrà

a) assumersi ogni responsabilità, di qualsiasi genere, in ordine al rapporto di lavoro dei propri dipendenti; detti rapporti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi che li regolano sia per il trattamento giuridico sia per quello economico, oltre che per quello assistenziale, assicurativo e previdenziale;

b) consentire, in vigenza del presente Contratto, la vigilanza da parte dei tecnici e addetti del Comune, sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando loro, in ogni momento, libero accesso agli impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari.

La vigilanza ed il controllo del Comune di Portofino non implicheranno in alcun modo responsabilità di quest'ultimo per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto del presente Contratto, che ricadranno sempre ed esclusivamente su Portofino Mare S.r.l.

ART. 11 GARANZIE PER IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO, PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI BENI IN CONCESSIONE

Portofino Mare S.r.l. è obbligata a mantenere in efficienza le opere e tutti gli impianti e ad eseguire le manutenzioni ordinaria e straordinaria, occorrenti.

E' facoltà del Comune di Portofino

a) vigilare sulla gestione e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione degli stessi;

b) intimare, previa ordinanza, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione dei servizi;

c) eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese a Portofino Mare S.r.l. in caso di inottemperanza all'intimazione di cui sub b);

ART. 12 CONTROLLO E VIGILANZA

Portofino Mare S.r.l. si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle strutture assegnate mediante un numero di persone adeguato.

ART. 13 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Comporterà la revoca del Contratto, la accertata violazione di uno degli obblighi di seguito indicati:

a) chiusura totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;

b) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza le strutture e/o di provvedere a sostituzioni di impianti o cose deteriorate;

c) violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni azione o richiesta.

ART. 14 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto sarà competente il Foro di Genova.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico di Portofino Mare S.r.l.

Il presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.2.1986, n. 131 e s.m.i.

ART. 17 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per Portofino Mare S.r.l. dal momento della stipula.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il COMUNE DI PORTOFINO

Per PORTOFINO MARE S.R.L.

ALLEGATO "E"

CONTRATTO DI SERVIZIO (SCHEMA)

PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' PORTOFINO MARE S.R.L.

DEL PARCHEGGIO A ROTAZIONE A PAGAMENTO IN AREA ADIACENTE A PIAZZA DELLA LIBERTA'

Con il presente Contratto, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

- il **Comune di Portofino**, con sede in Portofino, Piazza della Libertà 13 b. 1, codice fiscale e Partita IVA n. ....., legalmente rappresentato da....., nato a ..... il ....., codice fiscale ....., che interviene al presente atto in qualità di ....., giusto incarico conferito con Delibera di C.C. ....., debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. ..... dello Statuto Comunale (da una parte)

E

- **la Società Portofino Mare S.r.l.**, con sede legale in Portofino, ..., codice fiscale e Partita IVA ....., legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. ....., nato/a a ..... il ....., codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (dall'altra parte, anche "***il Concessionario***")

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Portofino affida e concede a Portofino Mare S.r.l. - il CONCESSIONARIO – il parcheggio in struttura a rotazione situato in Piazza della Liberà, secondo quanto stabilito nel presente Contratto.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Gli spazi e le aree del parcheggio a rotazione sono individuate sulla base delle Planimetrie allegate al presente Contratto sotto la lettera "A"

ART. 3 DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Nel parcheggio a rotazione in area adiacente a Piazza della Libertà in concessione a Portofino Mare S.r.l. sono delimitati specifici spazi per i parcheggi di cui all'art. 2, che dovranno funzionare a pagamento, senza custodia dei veicoli, ai sensi dell'art. 7 comma I lett. f del D.lgs. n. 285/92, secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Nelle aree appositamente attrezzate di cui al precedente articolo 2, il servizio di controllo da parte del gestore non potrà mai essere sospeso, se non in casi di calamità o particolari condizioni meteo, che dovranno essere in ogni caso a posteriori registrate.

All'ingresso del parcheggio dovrà risultare in modo ben visibile, con apposita segnaletica, la tariffa e l'orario durante il quale la sosta è a pagamento.

La conservazione e mantenimento degli stalli di sosta è onere del Concessionario che è altresì tenuto a garantire la perfetta efficienza delle aree di sosta.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata di numero sei esercizi a partire dall'01.06.2018 al 31.12.2023.

Nel caso in cui si modifichino condizioni legislative a carattere nazionale che impongano diverse procedure per l'affidamento della gestione del servizio, ad esempio modifica del regime degli affidamenti "*in house*", il contratto potrà essere parzialmente o totalmente revocato o sospeso dal Comune, salvo preavviso di 6 mesi che verrà comunicato al Concessionario.

ART. 5 CORRISPETTIVI

Portofino Mare S.r.l. corrisponderà al Comune di Portofino, quale corrispettivo della concessione della gestione del parcheggio a rotazione in area adiacente a Piazza della Liberà, una somma annua fissa pari ad Euro 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00 annui) oltre Iva di legge, rivalutabile in base al 100% dell'indice ISTAT FOI, a cui aggiungere una quota variabile pari all' 5 % del fatturato di Portofino Mare S.r.l. sulla gestione della sosta.

Il corrispettivo di cui sopra sarà corrisposto da Portofino Mare S.r.l. previa presentazione di regolare fattura emessa dal Comune di Portofino, secondo quanto segue:

- per la parte fissa in dodici rate di pari importo entro 30 giorni dalla fine del mese di riferimento;
- per la parte variabile, entro il 31 Marzo dell'anno successivo in base al valore del fatturato inerente la gestione della sosta che risulterà dal Bilancio di Portofino Mare S.r.l.

Onde consentire un controllo periodico da parte del Comune di Portofino sulle attività svolte, Portofino Mare S.r.l. si impegna a presentare una apposita Relazione gestionale semestrale al 30 settembre per il primo semestre ed al 31 marzo per il secondo semestre sui diversi servizi erogati.

La gestione dei servizi erogati da Portofino Mare S.r.l. dovrà essere improntata a criteri di massima efficienza, redditività ed economicità, utilizzando personale, attrezzature e strumenti in quantità adeguata al fine di garantire una sempre elevata qualità del servizio ed i migliori risultati economici possibili, nell'ottica di miglioramento costante, così come previsto nella proposta economico gestionale formulata dalla società.

Il Comune di Portofino si impegna ad assumere provvedimenti che non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario della gestione complessiva di Portofino Mare S.r.l.

In ogni caso, ogni anno saranno pianificati gli eventuali interventi più rilevanti in tal senso, e conseguentemente valutato l'equilibrio economico finanziario delle società.

ART. 6 ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario provvederà per tutta la durata del Contratto e secondo legge, alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature di esazione e controllo della sosta, compreso loro sostituzione e loro implementazione, utilizzando parcometri con possibilità di pagamento con monete o tessere prepagate, schede elettroniche a scalare, abbonamenti, APP ed altri sistemi che possano essere introdotti.

Esso provvederà per tutta la durata del Contratto e secondo legge, alla demarcazione a terra dei posti auto e posti speciali - alla segnaletica verticale di individuazione dei parcheggi e dei parcometri, nonché in generale a mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica ed attrezzatura relativa alla Gestione della Sosta. Sono comprese, quindi, le demarcazioni degli spazi per la sosta dei ciclomotori, dei posti disabili, dei posti riservati e di quant'altro utile per la coerente ed efficace gestione.

Esso è tenuto ad eseguire tutti i lavori di segnaletica ordinati dal Comune di Portofino.

Tutti i lavori straordinari per rilevanti modifiche verranno concordati preventivamente con il Comune di Portofino in modo da consentire la verifica della capienza economica necessaria.

Portofino Mare S.r.l. si impegna inoltre a:

a) mantenere in efficienza e sostituire ove necessario tutti i sistemi meccanizzati da utilizzarsi per il controllo della sosta, sostenendo tutti i costi relativi alle apparecchiature di esazione, compresi danni per eventi naturali, atti di vandalismo compiuti sugli impianti e sulle strutture del parcheggio, e quant'altro inerente;

b) manutenere tutte le attrezzature di esazione e di controllo della sosta e provvedere alla loro sostituzione o nuova installazione qualora ciò si rendesse necessario per vetustà od obsolescenza di quelle esistenti;

c) mantenere un idoneo magazzino di attrezzature e/o materiale a scorta e di ricambio;

d) accollarsi tutte le spese per il personale per il controllo della sosta, compreso il materiale e i mezzi necessari;

e) attrezzare a propria cura e spese le aree di cui all'art. 2 con tutto quanto occorra al buon funzionamento e ad una gestione corretta, efficiente e sicura delle aree di parcheggio;

f) svolgere attività di vendita e distribuzione di tutti i diversi titoli di sosta;

ART. 7 DESTINAZIONE ALL'USO PUBBLICO DEI POSTI MACCHINA

Portofino Mare S.r.l. destinerà i parcheggi e le aree di sosta di cui all'art. 2 all'uso pubblico secondo le modalità di cui al presente Contratto.

Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque ne faccia richiesta; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio e le modalità disposte.

L'uso pubblico delle aree di sosta non configura la fattispecie del deposito di veicoli, né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia da parte di Portofino Mare S.r.l.

Le aree di cui all'art. 2 sono, infatti, aree incustodite e non parcheggi custoditi con deposito dei veicoli.

Il Comune di Portofino e il Concessionario sono conseguentemente sollevati da ogni garanzia nei confronti dei proprietari e/o possessori dei veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.

In applicazione della Legge n. 113 del 30/03/1971, saranno riservati ai disabili motori, muniti di regolare contrassegno rilasciato dal Comune, due posti auto gratuiti ogni cento disponibili, salvo differenti specifici contesti ed esigenze sempre decise soltanto dal Comune per tramite di apposite istruttorie e di opportune Ordinanze viabilistiche.

ART. 8 ORARI DI VIGENZA DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Le aree di cui all' art. 2 saranno destinate per la gestione della sosta a pagamento conformemente alle modalità stabilite negli appositi documenti approvati dal Comune di Portofino per numero 365 giorni all' anno e per 24 ore su 24.

Il Comune di Portofino si riserva la facoltà di riservare spazi di sosta per residenti o per determinate categorie di utenti, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e secondo le proprie politiche.

ART. 9 TARIFFE

Le tariffe sono stabilite dal Comune.

114

Il Comune si riserva la facoltà di intervenire con modifiche e applicazioni di tariffe diversificate.

Saranno previste diverse modalità di pagamento per gli utenti generici:

1. tramite i parcometri con monete o tessera pre-pagata a scalare o sistema di pagamento mediante telefono cellulare mobile;
2. tramite abbonamento – nei casi espressamente previsti;
3. tramite scheda elettronica a scalare;
4. ogni altro sistema attivabile nel corso di validità del Contratto.

I titoli di sosta saranno stampati o acquisiti a cura e spese di Portofino Mare S.r.l. e verranno distribuiti attraverso le proprie biglietterie.

Tutte le tariffe potranno essere rideterminate e/o aggiornate dal Comune di Portofino, sentito il Concessionario, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, con l'assunzione di specifico atto deliberativo da parte del Comune.

Le tariffe sono comprensive dei relativi oneri fiscali.

ART. 10 MANUTENZIONE, SPESE DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. è tenuta, a sua esclusiva cura e spese, ad assicurare la corretta manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti, delle attrezzature e dotazioni, della segnaletica orizzontale e verticale e di quant'altro annesso e connesso alla gestione delle aree di sosta a pagamento in affidamento.

Saranno, altresì, ad esclusivo carico di Portofino Mare S.r.l., esclusa sempre ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, tutte le spese per il personale (ivi compresi tutti gli oneri accessori), per fornitura di energia, di carburante, di dotazioni di scorte, per pubblicità, per tributi, imposte e tasse inerenti le attività svolte.

ART. 11 PERSONALE

Per la gestione delle attività di cui al presente Contratto, Portofino Mare S.r.l. si avvarrà di personale con rapporto di lavoro adeguato alle caratteristiche delle specifiche attività da svolgere e rispondente alle esigenze di efficacia, redditività ed economicità.

Portofino Mare S.r.l. è tenuta al rispetto delle norme di legge e contrattuali circa il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, operanti sulle aree di parcheggio di cui all'art. 2.

ART. 12 DIVIETO DI SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE

Sotto pena di decadenza del presente Contratto, la società Portofino Mare S.r.l. non potrà farsi sostituire né parzialmente e neppure temporaneamente o anche solamente di fatto nelle obbligazioni tutte assunte nei confronti del Comune di Portofino concedente.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune con il presente atto sarà comunque responsabile esclusivamente Portofino Mare S.r.l.

ART. 13 ALTRI ONERI DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. dovrà

115

a) assumersi ogni responsabilità, di qualsiasi genere, in ordine al rapporto di lavoro dei propri dipendenti; detti rapporti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi che li regolano sia per il trattamento giuridico che per quello economico, oltre che per quello assistenziale, assicurativo e previdenziale;

b) consentire, in vigenza del Contratto, la vigilanza da parte dei tecnici e addetti del Comune, sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando loro, in ogni momento, libero accesso agli impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari.

La vigilanza ed il controllo del Comune non implicheranno in alcun modo responsabilità di quest'ultimo per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto del presente atto, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente su Portofino Mare S.r.l.

ART. 14 GARANZIE PER IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO, PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI E DEI RELATIVI IMPIANTI.

Portofino Mare S.r.l. non potrà destinare le aree di cui all'art. 2 ad usi diversi da quelli previsti dal presente Contratto ed è obbligata a mantenere in efficienza le opere e tutti gli impianti e ad eseguire le manutenzioni ordinaria e straordinaria, occorrenti.

E' facoltà del Comune di Portofino:

a) vigilare sulla gestione dei parcheggi e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione degli stessi;

b) intimare, previa ordinanza, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione dei parcheggi;

c) eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese a Portofino Mare S.r.l. in caso di inottemperanza all'intimazione di cui sub b).

ART. 15 CONTROLLO E VIGILANZA

Portofino Mare S.r.l. dovrà garantire il controllo e vigilanza della sosta mediante un numero di persone adeguato.

Ai fini del buon funzionamento del sistema di gestione, il Comune di Portofino si impegna, attraverso il proprio Corpo di Polizia Municipale, ad un sistematico controllo della regolarità degli accessi e della circolazione nelle strade, piazze, zone esterne a quelle oggetto della presente concessione, provvedendo alla prevenzione ed accertamento delle violazioni del C.d.S.

Sempre attraverso il proprio Corpo di Polizia Municipale, il Comune si impegna, altresì, ad una attività di collaborazione, con le modalità che verranno definite di comune accordo con Portofino Mare S.r.l.

ART. 16 REVOCA DEL CONTRATTO

Comporterà la revoca del Contratto, la accertata violazione di uno degli obblighi di seguito indicati:

a) mancata esecuzione del controllo della sosta, senza giustificato motivo;

b) chiusura totale o parziale, anche temporanea, delle aree di parcheggio senza giustificato motivo;

c) violazione del divieto di adibire i parcheggi ad usi diversi da quelli indicati nel presente atto;

d) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza i parcheggi e/o di provvedere a sostituzioni di impianti o cose deteriorate;

e) violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni azione o richiesta.

ART. 17 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto sarà competente il Foro di Genova.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico di Portofino Mare S.r.l.

Il presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.2.1986, n. 131 e s.m.i.

ART. 20 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per Portofino Mare S.r.l. dal momento della stipula.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il COMUNE DI PORTOFINO Per PORTOFINO MARE S.R.L.

CONTRATTO DI SERVIZIO (SCHEMA)

PER LA GESTIONE DA PARTE DI PORTOFINO MARE S.R.L. DEI SERVIZI VARI MINORI PER LA CITTADINANZA

Con il presente Contratto, da valere ad ogni effetto di legge, tra

- **il Comune di Portofino**, con sede in Portofino, Piazza della Libertà 13 b. 1, codice fiscale e Partita IVA n. ....., legalmente rappresentato da....., nato a ..... il ....., codice fiscale ....., che interviene al presente atto in qualità di ....., giusto incarico conferito con Delibera di C.C. ....., debitamente autorizzato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. ..... dello Statuto Comunale (da una parte)

E

- **la Società Portofino Mare S.r.l.**, con sede legale in Portofino, ..., codice fiscale e Partita IVA ....., legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. ....., nato/a a ..... il ....., codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (dall'altra parte, anche "*il Concessionario*").

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Portofino affida e concede a Portofino Mare S.r.l. - il CONCESSIONARIO – la gestione dei seguenti servizi: a) area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e/o sociali similari sita in Portofino Via/piazza .....; b) servizi igienici (diurno di Piazza della Libertà).

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata di sei esercizi a partire dall'1.06.2018 al 31.12.2023.

Nel caso in cui si modifichino condizioni legislative a carattere nazionale che impongano diverse procedure per l'affidamento della gestione del servizio, ad esempio modifica del regime degli affidamenti "in house", il contratto potrà essere parzialmente o totalmente revocato o sospeso dal Comune, salvo preavviso di 6 mesi che verrà comunicato al Concessionario.

ART. 3 CORRISPETTIVI

La Società Portofino Mare S.r.l. corrisponderà al Comune di Portofino quale corrispettivo della concessione della gestione una somma annua fissa pari a Euro ..... (diconsi euro ...../00 annui) oltre Iva di legge, rivalutabile in base al 100% dell' indice ISTAT FOI.

Il corrispettivo di cui sopra sarà pagato da Portofino Mare S.r.l. previa presentazione di regolare fattura emessa dal Comune di Portofino, in unica rata da corrispondersi entro il 30.06. di ciascun anno di riferimento.

Onde consentire un controllo periodico da parte del Comune di Portofino sulle attività svolte, Portofino Mare S.r.l. si impegna a presentare una apposita Relazione gestionale semestrale al 30 settembre per il primo semestre ed al 31 marzo per il secondo semestre sui diversi servizi erogati.

La gestione dei servizi erogati da Portofino Mare S.r.l. dovrà essere improntata a criteri di massima efficienza, redditività ed economicità, utilizzando personale, attrezzature e strumenti in quantità adeguata al fine di garantire una sempre elevata qualità del servizio ed i migliori risultati economici possibili, nell'ottica di miglioramento costante, così come previsto nella proposta economico gestionale formulata dalla società.

Il Comune di Portofino si impegna ad assumere provvedimenti che non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario della gestione complessiva di Portofino Mare S.r.l.

In ogni caso, ogni anno, saranno pianificati gli eventuali interventi più rilevanti in tal senso, e conseguentemente valutato l'equilibrio economico finanziario delle società.

ART. 4 ONERI DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata del Contratto e secondo legge, il Concessionario provvederà alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni e servizi necessari al perfetto funzionamento delle strutture affidate.

Esso è tenuto a eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ordinati dal Comune di Portofino.

I lavori straordinari per rilevanti modifiche verranno concordati preventivamente con il Comune di Portofino in modo da consentire la verifica della capienza economica necessaria.

Il Concessionario deve

a) manutenere tutte le attrezzature e provvedere alla loro sostituzione o nuova installazione qualora ciò si rendesse necessario per vetustà od obsolescenza di quelle esistenti;

b) accollarsi tutte le spese per il personale per la gestione dei servizi, compreso il materiale e i mezzi necessari;

c) attrezzare a propria cura e spese i beni concessi con tutto quanto occorra al buon funzionamento e ad una gestione corretta, efficiente e sicura;

d) garantire l'accurata pulizia degli ambienti e, per il servizio diurno, la fornitura prodotti di cortesia (es. carta igienica, salviette, sapone liquido);

e) aprire, chiudere e sorvegliare i locali;

f) (per il servizio diurno) effettuare un controllo costante degli ambienti nell'arco del periodo di apertura, verificare il regolare funzionamento dei servizi e degli impianti, con l'obbligo di ripristinare, entro 48 ore dal momento in cui viene rilevata l'anomalia, eventuali guasti o malfunzionamenti rientranti nell'ordinaria manutenzione. Al riguardo, chi effettua l'attività di presidio dovrà tenere aggiornato un registro in cui sono evidenziate le eventuali anomalie che dovessero presentarsi e la data e l'ora di effettuazione dell'intervento. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento chiedere copia del registro suddetto per verificare le anomalie e l'effettuazione degli interventi. Qualora i guasti e malfunzionamenti fossero tali da non consentire l'ordinario ripristino, è fatto obbligo al Concessionario di informare il Comune;

g) (per il servizio diurno) in orario non di apertura al pubblico, effettuare operazioni quotidiane di pulizia, igienizzazione, disincrostazione e disinfezione di tutti i sanitari compresa la parte esterna degli stessi e i rivestimenti circostanti i servizi igienici

h) (per il servizio diurno) durante l'apertura al pubblico, ripetere le operazioni di pulizia e disinfezione in modo da garantire sempre, anche nei momenti di flusso elevato di utenti, il buono stato di pulizia dei servizi igienici.

ART. 5 ORARI

I beni in concessione oggetto del presente Contratto saranno tenuti aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Comune di Portofino con propria ordinanza.

ART. 6 TARIFFE

Le tariffe sono stabilite dal Comune e sono comprensive dei relativi oneri fiscali.

Il Comune si riserva la facoltà di intervenire con modifiche e applicazioni di tariffe diversificate.

Tutte le tariffe potranno essere rideterminate e/o aggiornate dal Comune di Portofino, sentito il Concessionario, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, con l'assunzione di specifico atto deliberativo da parte del Comune medesimo.

ART. 7 MANUTENZIONE, SPESE DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. è tenuta, a sua esclusiva cura e spese, ad assicurare la corretta manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, degli impianti, delle attrezzature e dotazioni, e di quant'altro annesso e connesso alla gestione dei beni in concessione oggetto del presente contratto.

Saranno, altresì, ad esclusivo carico di Portofino Mare S.r.l., esclusa sempre ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, tutte le spese per il personale (ivi compresi tutti gli oneri accessori), per fornitura di energia, di carburante, di dotazioni di scorte, per pubblicità, per tributi, imposte e tasse inerenti le attività svolte.

ART. 8 PERSONALE

Per la gestione delle attività di cui al presente Contratto Portofino Mare S.r.l. si avvarrà di personale con rapporto di lavoro adeguato alle caratteristiche delle specifiche attività da svolgere e rispondente alle esigenze di efficacia, redditività ed economicità.

Portofino Mare S.r.l. è tenuta al rispetto delle norme di legge e contrattuali circa il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti.

ART. 9 DIVIETO DI SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE

Sotto pena di decadenza del presente Contratto, Portofino Mare S.r.l. non potrà farsi sostituire né parzialmente e neppure temporaneamente o anche solamente di fatto nelle obbligazioni tutte assunte nei confronti del Comune di Portofino.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune con il presente atto sarà comunque responsabile esclusivamente Portofino Mare S.r.l.

ART. 10 ALTRI ONERI DI GESTIONE

Portofino Mare S.r.l. dovrà

a) assumersi ogni responsabilità, di qualsiasi genere, in ordine al rapporto di lavoro dei propri dipendenti; detti rapporti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi che li regolano sia per il trattamento giuridico sia per quello economico, oltre che per quello assistenziale, assicurativo e previdenziale;

b) consentire, in vigenza del presente Contratto, la vigilanza da parte dei tecnici e addetti del Comune, sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando loro, in ogni momento, libero accesso agli impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari.

La vigilanza ed il controllo del Comune di Portofino non implicheranno in alcun modo responsabilità di quest'ultimo per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto del presente Contratto, che ricadranno sempre ed esclusivamente su Portofino Mare S.r.l.

ART. 11 GARANZIE PER IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO, PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI BENI IN CONCESSIONE

Portofino Mare S.r.l. è obbligata a mantenere in efficienza le opere e tutti gli impianti e ad eseguire le manutenzioni ordinaria e straordinaria, occorrenti.

E' facoltà del Comune di Portofino

a) vigilare sulla gestione e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione degli stessi;

b) intimare, previa ordinanza, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione dei servizi;

c) eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese a Portofino Mare S.r.l. in caso di inottemperanza all'intimazione di cui sub b);

ART. 12 CONTROLLO E VIGILANZA

Portofino Mare S.r.l. si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle strutture assegnate mediante un numero di persone adeguato.

ART. 13 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Comporterà la revoca del Contratto, la accertata violazione di uno degli obblighi di seguito indicati:

a) chiusura totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;

b) grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza le strutture e/o di provvedere a sostituzioni di impianti o cose deteriorate;

c) violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni azione o richiesta.

ART. 14 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto sarà competente il Foro di Genova.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico di Portofino Mare S.r.l.

Il presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.2.1986, n. 131 e s.m.i.

ART. 17 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per Portofino Mare S.r.l. dal momento della stipula.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il COMUNE DI PORTOFINO

Per PORTOFINO MARE S.R.L.

DI MARIO NOTAIO IN CHIAVARI SOLARI LUIGI

COMUNE DI PORTOFINO

Comune di Portofino
Città Metropolitana di Genova

REVISORE UNICO DEI CONTI

Al Sindaco del Comune di Portofino

Verbale n. 3/2018 del 15.03.2018

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione e successive proposte di emendamento per la costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione di servizi *in house*.

Il Revisore Unico dei Conti, in data 15.03.2018 alle h. 12.00 Presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Portofino, esamina la documentazione consegnatagli in questa sede al fine di esprimere il parere di competenza (Schema di Atto costitutivo Portofino Mare S.r.l., di Statuto sociale, Relazione ex art. 34 comma 20 L. 179/2012 con allegato Piano Economico finanziario, Relazione ex art. 192 D.Lgs. 50/2016, Schema di Contratto di servizio).

L'art. 239 D.Lgs. 267/2000 indica i pareri obbligatori che l'Organo di Revisione deve formulare su proposte di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale su atti fondamentali di gestione.

L'art. 239 D.Lgs. 267/2000 stabilisce, infatti e fra l'altro, quanto segue: "1. *L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dando conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni* [omissis]".

Pertanto, nella funzione di collaborazione con il Consiglio comunale, alla luce dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000, è essenziale evitare riflessi negativi sul bilancio dell'ente delle gestioni dei servizi affidati ad organismi partecipati.

IL REVISORE UNICO

Premesso che in data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.Lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia*

di società a partecipazione pubblica" emanato in attuazione dell'art. 18, l. 7 agosto 2015 n. 124;

Visti in particolare i seguenti articoli:

- **Articolo 3 Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica:** "1. *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale".

- **Articolo 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche:** "1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (1)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 omissis".

- **Articolo 11 Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico:** "1. *Omissis*

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la nomina

sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 3 e 6 della sezione V T-bis del capo V° del titolo V° del libro V° del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. omissis

7. omissis

8. omissis

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Omissis".

- **Articolo 16 Società in house:** "1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. (1)

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Omissis".

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016;

Esaminata la documentazione allegata alla proposta di Deliberazione costituita dallo Schema di Atto costitutivo, di Statuto sociale, dalla Relazione ex art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 con allegati il Piano Economico Finanziario e sua esplicazione, dalla Relazione ex art. 192 D.Lgs. 50/2016, dallo Schema di Contratto di Servizio.

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo contabile e tecnico;

Verificato che la forma societaria e l'entità della partecipazione è compatibile con le norme statutarie del Comune di Portofino, che la medesima attività non è esercitata né direttamente né indirettamente da altri organismi da essa controllati e/o partecipati; che per la costituzione saranno rispettate le norme di legge e regolamentari; che il capitale sociale sarà interamente pubblico;

ESPRIME

Parere favorevole riguardo agli atti esaminati.

Evidenzia che copia del provvedimento di costituzione della società Portofino Mare S.r.l. dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, sezione di Controllo della Liguria, all'Autorità Antitrust, ai sensi dell'art. 5 comma 2, D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico

(Dott. Simone Mannelli)

125

ALLEGATO 9

BANCA PASSADORE & C.

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 100.000.000 - RISERVE € 76.043.675,15
FONDATA NEL 1888

Genova, 12/03/2018

Al
Comune di Portofino
Palazzo Comunale
Piazza della Libertà 13B
16034 Portofino (GE)

Oggetto: Lettera di asseverazione del Piano Economico Finanziario di cui alla Relazione *ex* art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 relativo all'affidamento in concessione della gestione dell'Autoparcheggio a rotazione a pagamento (Parte A) e di attività minori nel Comune di Portofino a costituenda società *in house* Portofino Mare S.r.l.

1. La Banca Passadore & C. S.p.A. (di seguito la "Banca") ha esaminato il Piano Economico Finanziario (il "Piano") predisposto relativamente al periodo 1 giugno 2018 – 31 dicembre 2023 durante il quale il Comune di Portofino (il "Comune") intende affidare i servizi pubblici in oggetto, mediante affidamento diretto, a Portofino Mare S.r.l. (la "Società"), società *in house* a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016 da parte del Comune stesso.

2. Il Piano è stato predisposto, conformemente a quanto previsto dall'art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012, al fine di procedere alla costituzione e quindi all'affidamento diretto alla Società *in house* della concessione di gestione del servizio di parcheggio a rotazione a pagamento, della sala mostre e convegni e del diurno, tutti adiacenti ad area ubicata in Piazza della Libertà.
   Tale piano, allegato alla presente, è costituito da:
   - Relazione sul Piano quinquennale degli impegni
   - Piano Economico per il periodo 2018-2023
   - Piano Finanziario.

3. Per l'analisi e la valutazione del Piano, la Banca si è basata su dati, documenti, ipotesi e stime forniti ed elaborati dal Comune con il supporto di propri consulenti, per la costituzione della Portofino Mare S.r.l. . L'Amministrazione Comunale assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità, correttezza e congruità di tali dati, documenti, ipotesi e stime, nonché di ogni altra informazione direttamente e/o indirettamente comunicata alla Banca ai fini della realizzazione del presente documento.

4. Il Piano riporta una stima dei costi su base annua al netto IVA e assoggettati a un criterio di progressione in aumento in ragione del 2% annuo. Per le forniture di beni e servizi, non si esclude, peraltro, la negoziazione di migliori offerte economiche.
   Le principali voci di costo, oggetto di stima specifica, si riferiscono a: costo del personale (il costo è calcolato per 5 addetti *full time* sulla base del Contratto Collettivo di settore vigente, in coerenza con l'attuale organizzazione del servizio) e canone che sarà corrisposto dalla Società al Comune per il godimento della struttura (composto da una parte fissa e da una parte variabile calcolata sul 5% dei ricavi stimati).
   Nel Piano, inoltre, si è tenuto conto di accantonamenti per interventi di manutenzione e rinnovamento degli impianti e oneri per *contingency* e imprevisti.

5. La stima di sviluppo dei ricavi è riferita al complesso dei servizi oggetto di futuro affidamento. Con riferimento alla principale voce di ricavi connessi alla gestione del parcheggio a rotazione a pagamento, la stima si basa sulle informazioni che il Comune ha potuto raccogliere dall'attuale gestore del servizio in concessione; informazioni che nel Piano sono dichiarate scarse, in quanto parziali e insufficienti, essenzialmente limitate al dettaglio degli accessi al parcheggio durante l'anno. I ricavi sono, tuttavia, stimati sulla base dell'esperienza, dell'osservazione dei flussi e, in generale, delle conoscenze degli addetti agli uffici comunali, applicando l'attuale tariffa oraria a una sosta media per veicolo di 2 ore. Il Piano non prevede alcun incremento tariffario salvo quello connesso con l'inflazione programmata.

6. Il Piano è basato su stime, dati previsionali e ipotesi prudenziali riferite sia ai costi di esercizio, sia allo sviluppo dei ricavi. I dati contenuti nel Piano si basano su un insieme di ragionevoli assunzioni relative ad eventi futuri ed azioni che non necessariamente si potrebbero verificare e potrebbero riscontrarsi scostamenti fra valori consuntivi e valori previsionali. La Banca, tuttavia, non è venuta a conoscenza di fatti tali da far ritenere che, alla data odierna tali assunzioni non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano.

7. Il Comune ha determinato che, al fine di dotare la Società *in house* costituenda di un adeguato patrimonio sarà conferito, a titolo di Capitale Sociale, l'importo di Euro 20.000,00 apportando somme liquide.

Tanto premesso,

Con la presente si assevera il Piano Economico Finanziario 2018-2023 di cui alla Relazione ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 predisposta per la costituzione della società *in house* che sarà denominata Portofino Mare S.r.l. e l'affidamento da parte del Comune di Portofino alla stessa della concessione di gestione del servizio pubblico di parcheggi a rotazione a pagamento, della sala mostre e convegni e del diurno di Piazza della Libertà, attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base:

- del canone che la Società intende corrispondere all'Amministrazione;
- della durata della concessione;
- della struttura finanziaria prevista nel Piano;
- del piano tariffario applicato;
- dei costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dalla gestione.

La presente asseverazione è rilasciata sulla base dello schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana per l'asseverazione di piani economico-finanziari nell'ambito di contratti pubblici.

La Banca non assume alcuna responsabilità in relazione alla congruità e alla veridicità dei dati e della documentazione contenuti nel Piano, nonché della correttezza delle ipotesi e delle stime e di ogni altra informazione comunicata alla Banca ai fini della realizzazione del presente documento.

La presente asseverazione è resa al Comune con l'espresso avvertimento che:

- la Banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva dell'autonoma funzione di verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione affidante circa l'opportunità di affidare il servizio alla Società;
- la Banca non si assume la responsabilità di aggiornare il presente documento per circostanze o eventi che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.

COMUNE DI PORTOFINO
Il Segretario Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE DENOMINATA "PORTOFINO MARE SRL" PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A ROTAZIONE, DELL'AREA DESTINATA A MOSTRE, CONVEGNI E INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI, DEI SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO SOCIALE, DELLA RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 D.L. 18/10/2012 N.179, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AD ESSA ALLEGATO,DELLA RELAZIONE EX ART.192 C. 2 D.LGS. 50/2016, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MATTEO VIACAVA
F.to

IL SEGRETARIO
DOTT. VINCENZO CAMBERLINGO
F.to

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Dlgs 267/2000, viene oggi 22/03/2018 pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. Vincenzo CAMBERLINGO)
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e` divenuta esecutiva ai sensi di legge:
☐ *in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs.267/2000;*

COMUNE DI PORTOFINO (GE)
AI SENSI ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000,
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO,
COMPOSTO DA N. 123 PAGINE, (CENTOVENTITRE)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Portofino, lì 10 APR 2018
Il Funzionario Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. Vincenzo CAMBERLINGO)
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dott. Vincenzo Camberlingo
SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. Vincenzo CAMBERLINGO)

10 APR 2018

ALLEGATO "B" N di 288 di REPERTORIO N. 207 di RACCOLTA

STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata, "in house providing" a capitale interamente pubblico, denominata "PORTOFINO MARE S.R.L.".

ART. 2 – SOCI

Potrà assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo, esclusivamente il Comune di Portofino, ente costituente.

ART. 3 – NATURA DELLA SOCIETÀ

3.1. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo dell'ente affidante, analogo a quello dallo stesso esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi.

3.2. La società opera ai sensi e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Portofino.

3.3. La società opera a favore dell'Ente Socio che esercita su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da esso controllati. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

anche attraverso gli accordi di cui all'art.5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art.6.4.

3.4. In ogni caso, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3.5. La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché di quelli contenuti nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001.

3.6. L'Ente locale esercita i diritti di socio nella persona del Sindaco o del Presidente o di un loro delegato.

ART. 4 – SEDE

4.1. La società ha sede nel Comune di Portofino e può istituire sedi secondarie nel territorio nazionale.

ART. 5 – DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ART. 6 – OGGETTO

6.1. La società opera nell'esercizio di attività di produzione

di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente socio nell'ambito delle fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

6.2. In particolare, la società è affidataria esclusiva dei seguenti servizi di interesse generale:

a) servizi annessi alla mobilità cittadina: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o velocipedi elettrici a pedalata assistita e/o velocipede;

b) servizi annessi alla cultura e alla socialità: gestione di centri congressi nonché di aree e strutture per organizzazione di mostre, convegni, eventi, manifestazioni, e iniziative similari;

c) servizi annessi all'igiene: gestione dei servizi igienici (diurno);

6.3. Ai sensi delle vigenti leggi, delle deliberazioni di indirizzo di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria dei seguenti ulteriori servizi:

a) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo, porti turistici, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino; gestione di arenili e stabilimenti balneari e loro pulizia.

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive Europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) promozione turistica e del territorio e gestione del verde pubblico;

d) gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare dell'ente socio, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;

e) gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente.

f) attività complementari e sussidiarie alle precedenti;

g) produzione di ulteriori servizi pubblici di interesse generale;

6.4. Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.

6.5. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può, altresì, affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

6.6. La società, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere, ai sensi di legge, ogni qualsivoglia atto ed operazione ritenuti opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

6.7. La società, previ specifici indirizzi di assemblea, potrà concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

6.8. La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o

di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, Europea che internazionale.

6.9. Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società può, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, costituire o partecipare a società controllate, collegate o partecipate.

6.10. La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente socio secondo le condizioni stabilite nelle convenzioni e comunque in atti con essi sottoscritti.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai dati iscritti presso la CCIAA e il Registro Imprese.

ART. 8 - CAPITALE SOCIALE

8.1. Il capitale della società è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato dal Comune di Portofino. Per i conferimenti si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2464 e 2465 c.c.

8.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti c.c.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione del socio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata sino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere effettuati tutti i conferimenti ammessi per legge, secondo le modalità come disciplinate.

8.3. La partecipazione non è trasferibile.

ART. 9 – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEL SOCIO

9.1 Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

9.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dal

socio.

9.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

ART. 10. – DIRITTI SOCIALI

I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio Comune di Portofino, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso, i diritti sociali spettano all'unico socio anche in caso di costituzione di usufrutto o pegno. Spettano in via esclusiva al socio Comune di Portofino il diritto di nominare e revocare liberamente l'Amministratore Unico.

ART. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

11.1. Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, è attribuita in via esclusiva all'Assemblea ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società. In particolare, l'Assemblea delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione.

11.2. In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale, atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici, finanziari, i progetti di investimento, i

criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale pluriennale;

c. le modificazioni dello Statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;

d. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

e. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico e il suo compenso;

f. la nomina del Sindaco unico revisore e la definizione del relativo compenso;

g. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;

h. la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad Euro 50.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna;

i. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ciascuno;

l. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ciascuno;

m. la decisione di operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda, nuovi servizi, nonché tutte le operazioni aventi natura ordinaria di importo superiore a Euro 50.000,00;

n. l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre all'Ente socio circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che l'Ente socio esercita sulla società ai sensi dell'articolo 3.3. del presente Statuto;

11.3. L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a single attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.

11.4. L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico

l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore Sindaco Unico una sintetica relazione sull'attività svolta.

11.5. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art. 18.1.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale, ovvero nella sede del Comune di Portofino. In caso di impossibilità dell'Amministratore unico o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore Sindaco unico.

12.2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito all'Ente socio almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, P.E.C., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, telegramma, e-mail), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro imprese. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risul-

ti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli organi sociali e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.5. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'Assemblea richiedano una previa deliberazione da parte del Comune di Portofino, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora il Comune comunichi di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

12.6. L'organo amministrativo dovrà, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea anche quando ne è fatta domanda dal Comune e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

12.7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso l'Amministratore segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

13.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.3. Fatte salve le decisioni nelle materie elencate al precedente punto 11.2, che devono essere assunte con il metodo assembleare, è consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione e alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 14 - DELEGHE

14.1. L'Ente socio può farsi rappresentare in Assemblea anche

da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2. La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

ART. 15 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 13 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte le dichiarazioni dell'Ente socio pertinenti all'ordine del giorno.

15.3. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 16 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

16.1. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza dell'Ente socio. Le decisioni dell'Ente socio sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione con le relative menzio-

ni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni del Socio. La decisione del socio, adottata a sensi del presente articolo, dovrà in ogni caso essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni del socio.

16.2. Il socio unico ha diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni del socio.

ART. 17 – NOMINA, COMPOSIZIONE

E DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1. La società è amministrata da un Amministratore unico, scelto dal Comune di Portofino. L'Amministratore è il legale rappresentante della società ed è rieleggibile.

17.2. L'Amministratore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità o inconferibilità stabiliti dalla suddetta normativa.

17.3. L'Amministratore unico resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea, previo decreto del Sindaco del Comune socio unico, al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi.

La cessazione dell'Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

17.4. Le decisioni dell'Organo Amministrativo dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 18 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. L'Amministratore unico ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa.

18.2. Le sue deliberazioni sono riportate sull'apposito registro dei verbali.

18.3. L'Amministratore unico, qualora l'Ente socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.

ART. 19 – OBBLIGO DI INFORMATIVA

L'Amministratore unico trasmette per conoscenza copia delle sue deliberazioni al Sindaco del Comune di Portofino.

ART. 20 – COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

20.1. All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

20.2. L'Assemblea può assegnare all'Amministratore unico un'indennità. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente sia al momento

della nomina, che nel corso dell'esecuzione del mandato di amministratore.

20.3. In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 21 – POTERI DI CONTROLLO DEL SOCIO

Il Comune di Portofino ha accesso diretto agli atti della società. Può interpellare l'Amministratore unico su qualsiasi questione e svolgere i necessari controlli con il proprio personale.

ART. 22 – DISPOSIZIONI PER REALIZZARE

I REQUISITI DEL CONTROLLO ANALOGO

22.1. Spetta all'Assemblea il potere propulsivo e propositivo sulle linee strategiche e operative della società, ad esempio, la determinazione degli ordini del giorno, l'eventuale nomina dei dirigenti, se prevista, l'elaborazione di direttive di politica aziendale, poteri di veto circa le attività da intraprendere che si pongano in contrasto con i propri interessi, nonché di direttive vincolanti.

22.2. A tal fine, la società opera nei limiti e nel rispetto del "Piano di impresa", in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione, che è predisposto dall'Amministratore Unico della Società e approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente socio almeno con cadenza annuale.

Le previsioni contenute nel Piano di Impresa sono formulate

secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423bis c.c.

Il Piano di Impresa è predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'Ente socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al Piano di Impresa è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

22.3. Al Piano di Impresa deve essere, altresì, allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.

22.4. Il Piano di Impresa deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento. L'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione, previo invio al Comune di Portofino, almeno 20 giorni prima, della proposta di Piano.

22.5. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e di quello tecnico possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire antro dieci giorni.

22.6. In ogni caso, entro il 31 Ottobre, l'Amministratore unico invia all'Ente socio un *report* aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

a) il conto economico del periodo;

b) i risultati attesi a fine esercizio;

c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;

d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

22.7. Il Piano di Impresa approvato dall'Assemblea rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'Amministratore unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore.

22.8. Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono di efficacia, siccome volte a far conseguire al socio un controllo sulla società analogo a quello svolto sui

propri uffici e/o servizi, le clausole del presente Statuto a ciò esclusivamente finalizzate.

Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

23.1. La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico scelto dal Comune di Portofino. All'organo di controllo e di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2477 c.c.

23.2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

23.3. Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o da altra normativa applicabile.

23.4. Il corrispettivo dell'Organo di controllo e revisione, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

23.5. L'Organo di controllo e di revisione resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

23.6. La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

ART. 24 – BILANCIO

L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore unico in conformità all'art. 2428 c.c. ed alla relazione dell'Organo di controllo e di revisione (art. 2429 c.c.) è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di controllo e di revisione dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

ART. 25 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno reimpiegati nel miglioramento dei servizi affidati alla società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 26 – CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono

quelle previste e regolate dalla legge. Nei casi in cui si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico deve effettuare gli adempimenti necessari previsti dalla legge senza indugio.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 28 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e le leggi speciali in materia.

F.to Matteo Viacava, Paolo Macchi, Luigi Solari notaio (sigillo del notaio)